Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 185 del 10 agosto 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 179

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1).

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (tabella n. 2).

S O M M A R I O

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1)

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2007 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2007.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 giugno 2007 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 GIUGNO 2007 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
18.	
1° luglio 2002, Imperia e Parigi	
Scambio di lettere tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica francese relativo ad una modifica dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana, firmato a Chambery il 3 ottobre 1997.	1° giugno 2007
19.	
25 luglio 2006, Roma	
Accordo generale di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla protezione delle informazioni classificate scambiate tra i due Paesi.	1° giugno 2007
20.	
24 novembre 2006, Lucca	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al miglioramento delle condizioni di circolazione nel tunnel di Tenda attraverso l'attuazione di disposizioni comuni di gestione e l'avvio delle procedure per la costruzione di un nuovo tunnel.	1° giugno 2007
21.	
27 ottobre 2005, Roma	
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla rappresentanza di Malta da parte delle autorità consolari italiane nel rilascio dei visti per transito e breve soggiorno, con Allegato.	1° giugno 2007
22.	
21 novembre 2005, Rabat	
Accordo bilaterale in materia di lavoro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco.	1° giugno 2007
23.	
23 giugno 2006, Addis Abeba	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia sul finanziamento dell'iniziativa: «Contributo italiano al programma di sviluppo al settore educativo (ESDP) - Programma post-universitario delle Università di Addis Abeba e Alemaya».	29 maggio 2007

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
24.	
21 dicembre 2006, Tirana	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania per la «Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università».	24 maggio 2007
25.	
14 novembre 2005, Abu Dhabi	
Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti.	24 maggio 2007
26.	
18 gennaio 2007, Ankara	
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia per la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti di ingresso a favore dei rispettivi cittadini titolari di passaporto ordinario.	23 maggio 2007
27.	
18 gennaio e 11 febbraio 2005, Buenos Aires	
Scambio di Note integrativo dell'Accordo di Cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina del 30 settembre 1986.	14 maggio 2007
28.	
4 novembre 2006, Islamabad	
Accordo di conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan.	14 maggio 2007
29.	
19 aprile 2007, Roma	
Accordo di cancellazione debitoria finale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Sierra Leone, applicativo dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 24 gennaio 2007.	19 aprile 2007
30.	
18 dicembre 2006, Trieste	
Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul traffico turistico alpino nella zona di frontiera.	17 aprile 2007
31.	
27 ottobre 2006, Roma	
Accordo sulla conversione del debito (debito-per-sviluppo) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya.	12 aprile 2007

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
32.	
13 e 16 ottobre 2006, Roma	
Accordo, sotto forma di scambio di Note Verbali, fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla parità di trattamento, in base al principio di reciprocità, nell'applicazione delle tasse d'ancoraggio e portuali.	11 aprile 2007
33.	
19 maggio 2000, Ancona	
Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Nord Adriatico.	11 aprile 2007
34.	
12 maggio 2004, Sarajevo	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con Protocollo esecutivo.	1º aprile 2007
35.	
7 giugno 2006, Maputo	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per il «Programma di sostegno al sistema dell'Istruzione Tecnica Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico».	13 marzo 2007
36.	
28 dicembre 2006 e 19 gennaio 2007, Roma	
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per la sostituzione delle tabelle tecniche di equipollenza allegate allo Scambio di Note sulla reciproca conversione delle patenti di guida, con Allegati, firmato a San Marino il 5 maggio 2005.	19 gennaio 2007
37.	
15 marzo 2005, Vienna	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNIDO per il progetto «Assistenza per la creazione di infrastrutture di supporto per le piccole e medie imprese nazionali e provinciali in Vietnam».	15 marzo 2005

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
5.	
10 luglio 1997, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, e Scambio di Note firmato a Luanda il 16 luglio 2002. *Vedi legge n. 25 del 10 gennaio 2004, in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004.*	21 maggio 2007 *Comunicato pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2007*
6.	
28 aprile 2003, Sarajevo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci. *Vedi legge n. 70 del 13 febbraio 2006, in G.U. n. 55 del 7 marzo 2006.*	1° marzo 2007 *Comunicato pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2007*
7.	
5 giugno 2003, Tripoli Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista. *Vedi legge n. 258 del 9 dicembre 2005, in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2005.*	30 maggio 2007 *Comunicato pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2007*
8.	
27 ottobre 2003, Roma Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala. *Vedi legge n. 11 del 9 gennaio 2006, in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2006.*	7 febbraio 2007 *Comunicato pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2007*
9.	
27 novembre 2003, Roma Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale. *Vedi legge n. 107 del 1° giugno 2005, in G.U. n. 142 del 21 giugno 2006.*	1° gennaio 2007 *Comunicato pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2007*
10.	
Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Firmata a Parigi il 20 ottobre 2005. *Vedi legge n. 19 del 19 febbraio 2007, S.O. 57/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 2007.*	19 maggio 2007
12.	
Decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004. *Legge di autorizzazione: decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 12 gennaio 2007, S.O. alla alla G.U. n. 51 del 2 marzo 2007.*	1° gennaio 2007

18.

1º luglio 2002, Imperia e Parigi

Scambio di lettere tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica francese relativo ad una modifica dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana, firmato a Chambery il 3 ottobre 1997

(Entrata in vigore 1º giugno 2007)

Imperia, 1° luglio 2002

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera in data 1° luglio 2002 del seguente tenore :

"A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de Vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le gouvernment de la République française et le gouvernment de la République italienne, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et dounanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, et entré en viguer le 1° avril 2000, les agents des services compétents au sens de l'article 1° de l'accord précité, puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 du dit accord.

Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, rêvetir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.

Pour l'accomplissement de ces missions, les agents de l'autre Etat sont soumis aux dispositions visées à l'article 9, paragraphes 4 et 5 de l'accord précité.
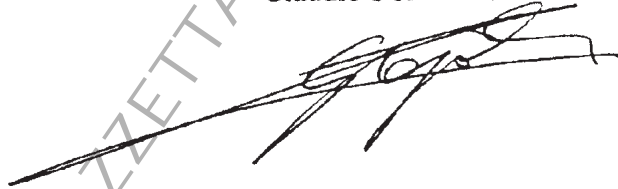
S.E. NICOLAS SARKOZY
MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA SICUREZZA INTERNA E
DELLE LIBERTA' LOCALI DEL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FRANCESE

PARIGI

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernment. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, costitueront un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification, avec laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement des procèdures nationales prévues en la matière par leur législation respective".

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

Claudio SCAJOLA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTRO DELL'INTERNO

Imperia, 1° luglio 2002

Signor Ministro ,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera in data 1° luglio 2002 del seguente tenore:

" A seguito dei colloqui intercorsi tra i rappresentanti dei nostri governi in merito alla cooperazione di polizia e di dogana tra Francia e Italia, ho l'onore, su mandato del mio Governo, di proporle che, sulla base dell'articolo 14 dell'accordo tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e di dogana, firmata a Chambery il 3 ottobre 199, ed entrata in vigore il 1 aprile 2000, gli agenti dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 1° del citato accordo possano partecipare ai azioni di pattugliamento congiunto nella zona di frontiera quale definita all'articolo 10 del suddetto accordo.

In questo contesto, gli agenti dello Stato sul territorio del quale si svolgerà il pattugliamento congiunto potranno procedere a dei controlli e ad interrogatori. Gli agenti dell'altro Stato parteciperanno al pattugliamento congiunto unicamente in veste di osservatori.Essi potranno, nelle condizioni che, ove necessario, saranno fissate in intese a carattere tecnico, indossare la propria divisa nazionale regolamentare o altro distintivo palese e portare l'arma di ordinanza al solo scopo di garantire, se del caso, la propria legittima difesa.

Per l'adempimento di tali incarichi gli agenti sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 e 5 del succitato accordo.

Le sarei grato di farmi sapere se le disposizioni di cui sopra raccolgono il consenso del Suo Governo. In tal caso, la presente lettera, come pure la sua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri rispettivi governi, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica, mediante la quale le Parti si comunicheranno l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni".

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

Claudio SCAJOLA

MINISTERE DE L'INTERIEUR
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

LE MINISTRE

Paris, le 1[er] juillet 2002

Monsieur le Ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-italienne, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, les agents des services compétents au sens de l'article 1[er] de l'accord précité, puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 10 du dit accord.

Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers pourront, dans des conditions qui seront précisées en tant que de besoin par des ententes au niveau technique, revêtir leur uniforme national réglementaire ou un signe distinctif apparent et porter leur arme réglementaire à la seule fin de garantir, le cas échéant, leur légitime défense.

Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles conjointes, les agents de chacun des Etats seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux dispositions de l'article 9, paragraphes 4 et 5 de l'accord précité.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je vous prie, d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments cordiaux.

19.

25 luglio 2006, Roma

Accordo generale di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla protezione delle informazioni classificate scambiate tra i due Paesi

(Entrata in vigore 1º giugno 2007)

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati le Parti, ai fini del presente Accordo, desiderando assicurare la protezione delle Informazioni classificate, che ricadono sotto la responsabilità delle rispettive competenti Autorità di Sicurezza, scambiate tra le due Parti o tra organizzazioni commerciali ed industriali in ciascuna delle due Parti, attraverso canali approvati, hanno stabilito, nell'interesse della sicurezza nazionale, le seguenti disposizioni che sono riportate nel presente Accordo Generale di Sicurezza (AGS).

L'AGS comprende i requisiti di sicurezza del capitolo 4 dell'Accordo quadro, definito come "Accordo Quadro" tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell' Irlanda del Nord, concernente le misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente AGS si intende per:

1.1 **"Informazione classificata"** ogni elemento, materiale o documento classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, che debba essere protetta contro divulgazioni non autorizzate.

1.2 **"Contraente"** ogni persona fisica o giuridica in possesso della capacità legale di sottoscrivere contratti.

1.3 **"Contratto classificato"** un contratto che contiene o implica la conoscenza di Informazioni classificate.

1.4 **"ANS/ASD"** Le Autorità Nazionali per la Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designate che sono le competenti Autorità per il controllo e l'applicazione di questo AGS.

1.5 **"Parte originatrice"** la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione che ha prodotto l'Informazione classificata.

1.6 **"Parte ricevente"** la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione a cui l'Informazione classificata è trasmessa.

ARTICOLO 2

TAVOLA DELLE EQUIVALENZE

2.1 Ai fini delle presenti disposizioni le classifiche di segretezza e loro equivalenze nei due Paesi sono:

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA FRANCESE
SEGRETISSIMO	TRES SECRET DEFENSE
SEGRETO	SECRET DEFENSE
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIEL DEFENSE
RISERVATO	vedi sottoparagrafo 2.2

2 Ai fini del presente accordo la Repubblica francese tratta e protegge le informazioni contrassegnate "RISERVATO" trasmesse dall'Italia in accordo alle proprie leggi e regolamenti nazionali, in accordo con il livello minimo di sicurezza concordato tra le Parti.
La Repubblica italiana tratta e protegge le informazioni contrassegnate in forma protettiva come "DIFFUSION RESTREINTE", trasmesse dalla Francia, in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali, in accordo con il livello minimo di sicurezza concordato tra le Parti.

3 Le informazioni che richiedono diffusione limitata e controlli di accesso sono scambiate con tali indicazioni. In questi casi, le Parti concordano reciprocamente le misure di sicurezza da applicare.

ARTICOLO 3

AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1 Le Autorità di Governo responsabili per assicurare il controllo e l'applicazione del presente AGS in ciascuna Parte sono:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorita' Nazionale per la Sicurezza
CESIS III REPARTO-UCSI
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma

PER LA REPUBBLICA FRANCESE:
SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE
51, Boulevard de la Tour – Maubourg
75700 Paris 07SP

2 Le suddette Autorità si informeranno reciprocamente su ogni ente subordinato responsabile per specifiche aree disciplinate dalle disposizioni del presente AGS.

ARTICOLO 4

RESTRIZIONI SULL'USO E DIFFUSIONE

Salvo se diversamente convenuto tra le Parti, la Parte ricevente non diffonde o usa o permette la diffusione o l'uso di qualsiasi Informazione classificata ad essa comunicata dall'altra Parte eccetto per gli scopi e nei limiti stabiliti da o per conto della Parte originatrice.

La Parte ricevente non trasmette a nessun Stato terzo, o Organizzazione internazionale, alcuna Informazione classificata o materiale, fornito sulla base del presente AGS, né dà pubblica diffusione di qualsiasi Informazione classificata senza il preventivo permesso scritto della Parte originatrice.

ARTICOLO 5

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

5.1 La Parte originatrice:

a. Verifica che la Parte ricevente sia informata della classifica delle informazioni e di ogni altra condizione sul rilascio o limitazioni sull'uso delle stesse.

b. Verifica che i documenti siano debitamente contrassegnati in tal senso.

c. Verifica che la Parte ricevente sia informata di qualsiasi cambiamento successivo nella classifica.

5.2 La Parte ricevente:

a. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti nazionali, garantisce ad ogni informazione ricevuta dall'altra Parte una protezione di sicurezza di misura pari a quella garantita alle proprie Informazioni classificate di classifica equivalente.

b. Verifica che le Informazioni classificate siano contrassegnate con l'equivalente classificazione nazionale in accordo con il precedente para 2.1.

c. Verifica che le classifiche non siano modificate, salvo autorizzazione scritta della Parte originatrice.

5.3 Allo scopo di poter acquisire e mantenere standard di sicurezza equivalenti, ogni ANS/ASD fornisce all'altra Parte, su richiesta, informazioni riguardanti i propri livelli di sicurezza, procedure e prassi per la protezione delle Informazioni classificate e facilita, a tale scopo, visite da parte delle competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 6

ACCESSO AD INFORMAZIONI CLASSIFICATE

6.1 L'accesso alle Informazioni classificate è limitato a coloro che hanno "necessità di conoscere" ed ai quali sia stata preventivamente concessa una abilitazione di sicurezza da parte dell'ANS/ASD delle Parti, in accordo con le proprie norme nazionali, ad un livello adeguato alla classifica delle informazioni alle quali si può aver accesso.

6.2 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE da parte di persone in possesso della sola cittadinanza di una delle Parti di questo AGS può essere concesso senza la previa autorizzazione della Parte originatrice.

6.3 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE da parte di una persona in possesso della sola cittadinanza delle Parti può essere concesso senza la previa autorizzazione della Parte originatrice. Questa disposizione si applica anche ai cittadini delle Parti firmatarie "l'Accordo Quadro".

6.4 L'accesso a Informazioni classificate a livelli SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE da parte di persone in possesso di doppia

cittadinanza di una delle Parti del presente AGS e di una Parte firmataria dell'"Accordo Quadro" o di uno Stato membro dell'Unione Europea è concesso senza preventiva autorizzazione della Parte originatrice. Per qualsiasi altro accesso non previsto dai paragrafi 6.2 a 6.4 si attua la procedura di consultazione descritta nel paragrafo 6.5 successivo.

6.5 L'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL-DEFENSE da parte di persona senza la cittadinanza descritta nei paragrafi 6.2 e 6.3 precedenti è soggetto alla preventiva consultazione con la Parte originatrice. Il processo di consultazione tra le competenti Autorità di Sicurezza concernente tali persone avviene come descritto nei sub-paragrafi a - d seguenti:

a. Il procedimento è avviato prima dell'inizio o, a seconda dei casi, nel corso di un progetto/programma o contratto.

b. Le informazioni sono limitate alla cittadinanza delle persone interessate.

c. Una Parte che riceve tale notifica valuta se l'accesso alle proprie Informazioni classificate sia accettabile o meno.

d. A tali consultazioni è data priorità al fine di raggiungere un consenso. Ove ciò non sia possibile, si accetta la decisione della Parte originatrice.

6.6 Al fine di semplificare l'accesso a tali Informazioni classificate, le Parti cercano di concordare, nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (ISP) o in altri appositi documenti approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza, che tali limitazioni all'accesso possano essere meno restrittive o non necessarie.

6.7 Per particolari motivi di sicurezza, se la Parte originatrice chiede che l'accesso a Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE sia limitato solamente a chi ha la sola cittadinanza delle Parti in questione, tali informazioni devono essere contrassegnate con la propria classifica ed una ulteriore avvertenza indicante: "Speciale-Italia/Francia ".

ARTICOLO 7

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

7.1 Le Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE sono trasmesse tra le Parti solamente attraverso bolgetta diplomatica da Governo a Governo.

7.2 Le Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE sono trasmesse tramite i canali ufficiali delle Parti secondo le norme nazionali di sicurezza della Parte originatrice. Ma altre disposizioni potranno essere stabilite in caso di emergenza, se approvate dalle Parti.

7.3 In caso di urgenza, cioè solo quando l'uso di canali ufficiali non soddisfi le necessità, le Informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE possono essere trasmesse a mezzo società di corrieri privati, a condizione che:

a. La società di corrieri sia situata entro il territorio delle Parti e abbia a disposizione un programma di sicurezza e di protezione, approvato dalla rispettiva ANS/ASD, per la movimentazione di materiale di valore, supportato da un servizio di consegna contro

firma, comprendente in particolare la sorveglianza e la registrazione continuativa che permetta di determinare in ogni momento chi ne ha la custodia, sia tramite un sistema di registrazione delle firme e dei contrassegni, sia tramite un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.

b. La società di corrieri acquisisca e fornisca al mittente prova dell'effettuata consegna contro firma del destinatario a presentazione dei contrassegni, o acquisisca ricevuta con il numero dei colli.

c. La società di corrieri garantisca che la consegna sia effettuata al consegnatario entro un preciso orario e data, in un periodo di 24 ore.

d. La società di corrieri deleghi un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità per l'adempimento dei suddetti requisiti ricade sulla società di corrieri.

7.4 Le Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE, sono trasmesse nell'osservanza delle norme nazionali di sicurezza della Parte originatrice, con il presupposto che esse siano meno restrittive di quelle di cui ai para 7.1. e 7.2. suddetti.

7.5 Le Informazioni classificate ai livelli SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE possono essere trasmesse, tra le due Parti, a mezzo canali elettronici ed elettro-magnetici protetti.

7.6 Le Informazioni classificate a livello SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE non devono essere trasmesse elettronicamente sotto forma di testo in chiaro. Si useranno sistemi crittografici, approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti, per la cifratura di Informazioni classificate SEGRETO/SECRET DEFENSE e RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL DEFENSE, indipendentemente dal metodo di trasmissione. In tali circostanze dovrà essere stipulato un "Accordo" separato tra le competenti Autorità di Sicurezza.

7.7 Le Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE devono essere trasmesse o vi si deve accedere elettronicamente (per esempio a mezzo collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso rete pubblica quale Internet, usando dispositivi governativi o commerciali di cifratura reciprocamente accettati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti. Tuttavia, se accettato dalle Parti, le conversazioni telefoniche, le conferenze video o trasmissioni per facsimile contenenti Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE possono essere in chiaro ove non sia disponibile un sistema approvato di cifratura.

7.8 Nel caso debba essere trasmessa una notevole quantità di Informazioni classificate, i mezzi di trasporto, il percorso e la scorta, ove necessaria, devono essere congiuntamente determinati e valutati caso per caso dalle ANS/ASD delle Parti.

ARTICOLO 8

VISITE

8.1. Ciascuna Parte consente visite che comportino l'accesso a Informazioni classificate alle sue infrastrutture pubbliche, agenzie, laboratori e società industriali contraenti, da rappresentanti civili o militari dell' altra Parte o da parte dei dipendenti dei loro contraenti, ammesso che il visitatore abbia una adeguata abilitazione di sicurezza personale e la "necessità di conoscere".

In caso di visite classificate a infrastrutture dell'altra Parte o a ditte di un contraente in cui sia richiesto l'accesso ad Informazioni classificate a livello SEGRETISSIMO/TRES SECRET DEFENSE verrà inviata formale richiesta di visita attraverso canali diplomatici.

8.2 Tutto il personale in visita si attiene alle norme di sicurezza vigenti nel Paese ospitante. Ogni Informazione classificata comunicata o resa disponibile ai visitatori viene trattata come se fosse stata fornita alla Parte a cui appartiene il personale in visita e viene protetta di conseguenza.

8.3.1 Per visite a infrastrutture governative dell'altra Parte od a ditte di un contraente ove sia richiesto l'accesso a Informazioni classificate, si applicherà la seguente procedura:

a. Subordinatamente alle seguenti direttive, tali visite saranno organizzate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.

b. Per tali visite si devono avere anche i seguenti prerequisiti:

1) le visite devono avere uno scopo ufficiale;

2) ogni ditta da visitare deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza societaria;

3) prima dell'arrivo, l'incaricato alla sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della abilitazione di sicurezza personale del visitatore direttamente alla struttura ricevente. A conferma della propria identità, il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto da presentare alla autorità preposta alla sicurezza della struttura da visitare.

8.3.2 Le visite aventi per oggetto Informazioni classificate a livello RISERVATO/DIFFUSION RESTREINTE sono del pari organizzate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.

8.4 E' responsabilità dell'Incaricato alla sicurezza:

a. della ditta che deve effettuare la visita di assicurarsi con la propria competente Autorità per la Sicurezza che ogni Società/Sito da visitare sia in possesso di adeguata certificazione di sicurezza;

b. delle ditte visitanti e da visitare di accordarsi sulla necessità della visita.

8.5 L'incaricato alla sicurezza di una società/sito da visitare o, ove del caso, di una infrastruttura governativa, deve assicurare che si tengano registrazioni di tutti i visitatori, dei loro nomi, delle organizzazioni che rappresentano, della data di scadenza delle abilitazioni di sicurezza personale, della data della visita e del nome della persona visitata. Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.

8.6 La competente Autorità per la Sicurezza della Parte ricevente ha il diritto di richiedere una preventiva notifica da parte delle proprie ditte che devono essere visitate, per visite della durata di più di 21 giorni. Tale Autorità competente per la Sicurezza può quindi rilasciare l'approvazione, ma se dovesse insorgere un problema di sicurezza, si consulterà con la competente Autorità di Sicurezza del visitatore.

8.7 Ciascuna Parte assicura la protezione dei dati personali trasmessi dall'altra Parte in conformità alle leggi e regolamenti nazionali che regolano la materia.

ARTICOLO 9

CONTRATTI

9.1 Una Parte che stipula un contratto o che autorizza un contraente nel suo Paese a eseguire un contratto che include Informazioni classificate con un contraente dell'altra Parte dovrà ottenere preventiva assicurazione, dalla ANS/ASD dell'altra Parte, che il contraente proposto sia in possesso di una abilitazione di sicurezza di livello adeguato e sia anche in possesso di requisiti di sicurezza adeguati per fornire protezione alle Informazioni classificate. Tale assicurazione implica che il contraente autorizzato rispetti le leggi ed i regolamenti di sicurezza nazionali.

9.2 La competente Autorità di Sicurezza della Parte originatrice trasmette le necessarie informazioni, relative al contratto classificato, alla competente Autorità per la Sicurezza della Parte ricevente, per consentire un adeguato controllo di sicurezza.

9.3 Ogni contratto contiene un supplemento o annesso con le disposizioni sui requisiti per la sicurezza e sulla classifica di ogni aspetto/elemento o livello di classifica di ogni aspetto del contratto. Tali disposizioni sono contenute in specifiche clausole di sicurezza o in una Lettera sugli aspetti di sicurezza. Le stesse disposizioni indicano ogni aspetto classificato del contratto, oppure ogni aspetto classificato che possa originare dal contratto ed attribuire ad esso una sua specifica classifica di sicurezza. Cambiamenti nei requisiti o negli aspetti/elementi sono notificati, quando necessario. La Parte originatrice comunica alla Parte ricevente quando l'Informazione classificata o parte di essa sia stata declassificata.

ARTICOLO 10

RECIPROCI ACCORDI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE

10.1 Ciascuna ANS/ASD notifica lo status di sicurezza del sito di una società che ha sede nel suo Paese, quando richiesto dall'altra Parte. Ciascuna ANS/ASD notifica altresì lo status della abilitazione di sicurezza di una persona fisica quando richiesto in tal senso dall'altra Parte. Queste notifiche sono rispettivamente note come abilitazione di sicurezza industriale e abilitazione di sicurezza personale.

10.2 Quando richiesto, la ANS/ASD stabilisce lo status dell'abilitazione di sicurezza di una persona fisica/giuridica che è soggetto della domanda ed inoltra comunicazione riguardante l'abilitazione di sicurezza se la persona fisica/giuridica sono già abilitate. Se la persona fisica/giuridica non possiede una abilitazione di sicurezza, o se la abilitazione è di un livello inferiore a quello richiesto, ne è data comunicazione alla Parte richiedente, specificando che il certificato di abilitazione di sicurezza non viene immediatamente rilasciato, ma se richiesto dall'altra ANS/ASD tale domanda viene istruita. Al termine di tale processo sarà fornita una notificazione della decisione presa all'Autorità richiedente.

10.3 Se una delle ANS/ASD sospende o intraprende azioni per revocare una abilitazione di sicurezza personale, o sospende o intraprende azioni per revocare l'accesso concesso a un cittadino dell'altra Parte basato su una abilitazione di sicurezza personale, l'altra Parte è informata del fatto e le sono rese note le ragioni che giustificano tale decisione.

10.4 Se richiesto dall'altra Parte, ciascuna ANS/ASD coopera nella revisione e negli accertamenti concernenti le abilitazioni di sicurezza.

10.5 Ogni ANS/ASD si riserva il diritto di chiedere all'altra la revisione delle abilitazioni di Sicurezza del sito purchè tale richiesta sia accompagnata dalle opportune motivazioni. Al termine della revisione l'ANS/ASD richiedente è informata sui risultati e sulle motivazioni relative alle decisioni prese.

ARTICOLO 11

PERDITA O COMPROMISSIONE

11.1 Nel caso di una violazione di sicurezza che comporti perdita di Informazioni classificate o di sospetto che tali Informazioni classificate siano state compromesse, l'ANS/ASD di una Parte informa subito l'ANS/ASD dell'altra Parte.

11.2 Una immediata indagine è condotta dalla Parte ricevente (con l'ausilio della Parte originatrice, se richiesto) nell'osservanza delle norme in vigore in quel Paese sulla protezione delle Informazioni classificate. La Parte ricevente informa, al più presto possibile, la Parte originatrice sulle circostanze, sull'esito delle indagini e le misure adottate e le azioni di rimedio intraprese.

ARTICOLO 12

MODALITA DI ATTUAZIONE

12.1 L'applicazione del presente AGS non comporta di norma alcun costo specifico.

12.2 Ciascuna Parte e le autorità del proprio Stato assistono il personale che svolge attività e/o esercita diritti, nel Paese della controparte, nell'osservanza del presente AGS.

12.3 In caso di necessità, le competenti Autorità di Sicurezza delle Parti si consultano su specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente AGS e possono, di comune accordo, stipulare protocolli di sicurezza supplementari al presente AGS di specifica natura, sulla base di ogni singolo caso.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI
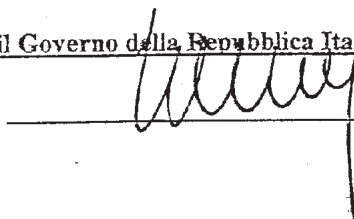
13.1 Il presente AGS sostituisce l'Accordo di Sicurezza stipulato il 1° febbraio 1978 tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese, sulla protezione delle Informazioni classificate.

13.2 Il presente AGS è valido per un periodo di tempo indeterminato. Il presente AGS entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica tra le Parti che i necessari adempimenti, stabiliti dalle norme giuridiche nazionali per l'entrata in vigore del presente AGS, siano stati espletati.

13.3 Il presente AGS può essere denunciato per mutuo consenso tra le Parti o unilateralmente. Detta denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di invio della comunicazione scritta. Le Parti rimarranno responsabili della protezione di tutte le Informazioni classificate scambiate sulla base del presente AGS.

13.4 In virtù del presente AGS, ciascuna Parte notificherà prontamente all'altra Parte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti nazionali che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni classificate. In tal caso, le Parti si consultano per esaminare possibili cambiamenti al presente AGS.

13.5 Le disposizioni di questo AGS possono essere emendate ed integrate sulla base di un mutuo consenso scritto delle Parti. Tali emendamenti e integrazioni entrano in vigore con le stesse modalità del presente AGS.

13.6 Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni contenute in questo AGS è risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.
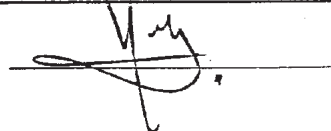
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente AGS, in due esemplari, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma il 28 luglio 2006

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Francese

20.

24 novembre 2006, Lucca

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al miglioramento delle condizioni di circolazione nel tunnel di Tenda attraverso l'attuazione di disposizioni comuni di gestione e l'avvio delle procedure per la costruzione di un nuovo tunnel

(Entrata in vigore 1º giugno 2007)

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati le Parti,

consapevoli che è loro comune interesse che il tunnel del Col di Tenda stabilisca un collegamento stradale permanente tra i due paesi in condizioni ottimali di sicurezza,

consapevoli che le condizioni di esercizio del tunnel del col di Tenda ed i requisiti in materia di sicurezza hanno subito una considerevole evoluzione dall'epoca di costruzione del tunnel stesso,

considerando che i Ministri italiano e francese competenti per le Infrastrutture e per i Trasporti, in una lettera del 18 aprile 2005, hanno approvato la soluzione progettuale per il nuovo tunnel di Tenda proposta dalla commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud,

considerando che la commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, nel corso della riunione del 25 settembre 2006, ha valutato positivamente il "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" del nuovo tunnel del Col di Tenda,

considerando che è previsto un accordo che regolerà gli aspetti relativi ai lavori di costruzione di un nuovo tunnel e all'attuazione di una gestione unitaria dell'esercizio, definendo in particolare le modalità di ripartizione dei costi di costruzione e di esercizio del nuovo tunnel,

considerando opportuno attivare al piu' presto il processo volto alla definizione di un nuovo quadro regolamentare di riferimento per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente e per l'avvio delle procedure per la costruzione di un nuovo tunnel,

tenendo conto dei principi della direttiva europea 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, le due Parti stabiliscono :

- i principi e le condizioni volti a stabilire disposizioni comuni per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel stradale esistente del Col di Tenda, che collega la strada statale RN 204, dal lato francese, e la strada statale SS 20, dal lato italiano.
- i principi e le condizioni per la realizzazione delle azioni necessarie all'avvio delle procedure relative alla costruzione di un nuovo tunnel mediante la realizzazione di una nuova galleria in prossimità immediata del tunnel attuale ed il rialesaggio del tunnel esistente.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si assumono le seguenti definizioni:

a) "tunnel esistente", l'insieme costituito dal tunnel attuale propriamente detto e da opere, impianti e beni di varia natura necessari al suo esercizio, alla sua manutenzione e alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;

b) "nuovo tunnel", l'insieme formato dai tunnel monodirezionali a corsia unica per senso di marcia, costituiti da una nuova canna costruita nelle immediate vicinanze del tunnel attuale e dal tunnel esistente rialesato, dai loro accessi immediati, nonché dagli impianti, dalle dotazioni e dai beni di diversa natura necessari al loro esercizio, alla loro manutenzione ed alla loro sicurezza;

c) "CIG", la commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, costituita mediante l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese concluso con scambio di lettere firmate dal Governo della Repubblica francese a Parigi il 3 agosto 1999 e dal Governo della Repubblica italiana a Roma il 21 settembre 1999 ;

d) "Comitato di Sicurezza ", il Comitato di Sicurezza italo-francese per la sicurezza del tunnel stradale del Tenda istituito dalla CIG il 17 ottobre 2003 ;

e) "gestori", i soggetti giuridici italiano e francese incaricati dell'esercizio, della manutenzione e della sicurezza del tunnel esistente;

f) "esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel", riguarda specificatamente le seguenti prestazioni:
   - gestione del traffico e delle dotazioni;
   - misure specifiche in materia di sicurezza;
   - manutenzione delle dotazioni e delle opere;

   che dovranno essere descritte nel Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel ed attuate dalle due Parti nell'attesa di una gestione unificata;

g) "documentazione di sicurezza del tunnel esistente", la documentazione che descrive le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza degli utenti del tunnel esistente, la cui composizione è definita all'allegato II della direttiva europea 2004/54/CE per una galleria in esercizio;

h) "documentazione di sicurezza in fase di progettazione", la documentazione che descrive le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza degli utenti del tunnel esistente la cui composizione è definita all'allegato II della direttiva europea 2004/54/CE per la fase di progettazione precisando in particolare le misure di esercizio nel corso della costruzione del nuovo tunnel;

i) "Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel", il manuale contenente le clausole amministrative e tecniche da applicare per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente . Esso stabilisce, in particolare, la natura e la frequenza dei lavori di manutenzione, le modalità di monitoraggio dello stato dell'opera, nonché la frequenza delle ispezioni;

j) "gruppo di lavoro", il gruppo di lavoro italo-francese "nuovo tunnel del Tenda", istituito dalla CIG il 17 ottobre 2003 a Parigi, come modificato all'articolo 5 del presente Accordo;

k) "l'intervento", l'insieme costituito dal nuovo tunnel, dai suoi piazzali e dalle vie d'accesso;

l) "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" l'insieme dei documenti progettuali richiesti per l'approvazione dell'opera secondo le procedure italiane e francesi;

m) "documentazione per la consultazione delle imprese", l'insieme dei documenti contenenti tutte le informazioni tecniche ed amministrative relative alla gara di appalto per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 3
Ruolo e compiti della CIG

1. Le competenze della CIG, così come previste dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese tramite lo Scambio di Lettere firmate il 3 agosto e il 21 settembre 1999, sono confermate ed integrate come segue.

2. La CIG è incaricata dei seguenti compiti:
   a) valuta le regole applicabili al tunnel esistente, relativamente alla progettazione tecnica delle opere, delle dotazioni e degli impianti, alla segnaletica stradale e alla qualità dell'aria nonché alle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli;
   b) promuove tutte le azioni necessarie ai fini della redazione e dell'applicazione delle documentazioni di sicurezza del tunnel esistente ed in fase di progettazione;
   c) valuta l'insieme dei documenti che definiscono le regole di esercizio, di manutenzione e di sicurezza del tunnel, in particolare la documentazione di sicurezza del tunnel esistente e la documentazione di sicurezza in fase di progettazione ed il Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel e viene consultata sul piano di soccorso binazionale, previo parere del Comitato di Sicurezza di cui all'articolo 4;
   d) valuta, previo parere del Comitato di Sicurezza, i programmi, i progetti dei lavori e gli impianti relativi al tunnel esistente, nonché ogni variazione nell'esercizio dello stesso proposta dai gestori;
   e) vigila sull'osservanza del Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel previsto all'articolo 6, delle decisioni assunte e delle disposizioni del presente accordo; a tal fine la CIG, in particolare, deve ricevere dai gestori le relazioni annuali di esercizio e, in caso di incidente o di reclamo, le relazioni specifiche. I gestori forniscono alla CIG o ai suoi rappresentanti dovutamente accreditati tutto quanto è necessario all'esercizio di tali compiti. In caso di inosservanza del Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel, informa le due Parti sulle decisioni da essa assunte e propone le misure da adottare;
   f) può richiedere, in ogni momento che sia effettuata un'ispezione dell'opera, delle sue dotazioni e dell'esercizio della stessa. Vigila affinchè tale ispezione sia effettuata almeno ogni sei anni. Le conclusioni di tale ispezione, nonché la documentazione di sicurezza aggiornata dai gestori, sono trasmesse alla CIG ed al Comitato di Sicurezza. Il Comitato di Sicurezza esprime il proprio parere su questi due documenti;
   g) può raccomandare la sospensione o la limitazione dell'esercizio del tunnel se non vengono rispettati i requisiti di sicurezza. Essa specifica le condizioni alle quali possono essere ristabilite le normali condizioni di circolazione;
   h) si assicura che siano effettuate le esercitazioni di soccorso previste dal piano di soccorso binazionale di cui all'articolo 8 e quelle da essa stabilite e che i resoconti e le conclusioni siano comunicate alla stessa, nonché al Comitato di Sicurezza;
   i) vigila regolarmente sull'attuazione delle disposizioni previste dal presente accordo.
3. La CIG formula i suoi pareri e prende le sue decisioni mediante accordo tra le due delegazioni e, ove necessario, previo parere del Comitato di Sicurezza ai sensi dell'articolo 4.

4. Negli ambiti per i quali non le é stata attribuita competenza, la CIG può formulare tutte le raccomandazioni e avanzare tutte le proposte che ritiene utili alle due Parti al fine di migliorare la situazione del tunnel esistente sotto il profilo dell'esercizio e della sicurezza.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la CIG può chiedere la collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna delle Parti, dei gestóri e di qualsivoglia organismo o persona di sua scelta.
6. Le spese di funzionamento della CIG sono a carico delle due Parti, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.
7. Oltre alle disposizioni previste relativamente all'esercizio, alla manutenzione ed alla sicurezza del tunnel esistente, il presente accordo estende le competenze della CIG al controllo della regolare esecuzione dell'accordo stesso per quanto riguarda l'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel. A tal fine, la CIG è incaricata, in particolare:
   a) di valutare gli eventuali aggiornamenti del "Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire" (cfr. articolo 9);
   b) di vigilare sul coordinamento e la coerenza delle procedure in materia di tutela ambientale e di diritto fondiario (cfr. articolo 11).
8. La CIG formula proposte e raccomandazioni all'indirizzo delle due Parti nell'ambito delle materie attinenti alla sua missione, come definita nei commi del presente articolo.

Articolo 4
Comitato di Sicurezza

1. Il Comitato di Sicurezza esprime in particolare il proprio parere su richiesta della CIG in merito alle questioni relative alla sicurezza all'interno del tunnel esistente e relative parti annesse. Esprime parere sulla documentazione di sicurezza del tunnel esistente, sul Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel, sul regolamento di circolazione previsto all'articolo 7 e sul piano di soccorso binazionale, prima che essi siano sottoposti alla CIG.
2. Il Comitato di Sicurezza esprime parere su richiesta della CIG in merito alle questioni connesse alla sicurezza nell'ambito delle azioni necessarie all'avvio delle procedure di costruzione del nuovo tunnel. In particolare, esprime parere sul progetto, sul programma dettagliato dell'opera e su tutti gli aggiornamenti di tali documenti che hanno un'incidenza sulla sicurezza. Esprime parere sulla documentazione di sicurezza nella fase di progettazione.
3. Le spese di funzionamento del Comitato di Sicurezza sono a carico delle Parti, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Articolo 5
Composizione del gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro le cui competenze sono state definite con decisione della CIG del 17 ottobre 2003 è composto da un numero uguale di rappresentanti italiani e francesi. I suoi membri sono nominati dalla CIG, con un rappresentante di diritto per ciascuna delle seguenti istituzioni :
   a) delegazione italiana: Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte.
   b) delegazione francese : Ministero competente per i Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero competente per l'Ambiente, Consiglio Generale delle Alpi-Marittime.
2. Le spese di funzionamento del gruppo di lavoro sono a carico delle due Parti, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Articolo 6
Esercizio del tunnel esistente

1. Sulla base degli orientamenti definiti dalla CIG con il supporto del Comitato di Sicurezza di cui all'articolo 4, i gestori predispongono, aggiornano e propongono alla CIG il Manuale delle disposizioni comuni di esercizio del tunnel.
2. I due gestori predispongono e aggiornano congiuntamente la documentazione di sicurezza del tunnel esistente.
3. I gestori predispongono, all'occorrenza, i programmi e i progetti dei lavori di modifica degli impianti relativi al tunnel esistente, che essi presentano alla CIG previo parere del Comitato di Sicurezza.
4. Ciascun gestore si fa carico, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, delle azioni intraprese in applicazione del presente articolo.

Articolo 7
Regolamento di circolazione del tunnel

Il regolamento di circolazione del tunnel è redatto dalle autorità italiane e francesi territorialmente competenti, successivamente alla consultazione della CIG e previo parere del Comitato di Sicurezza.

Articolo 8
Soccorsi

1. Il piano di soccorso binazionale è predisposto ed approvato dalle autorità italiane e francesi territorialmente competenti successivamente alla consultazione della CIG e previo parere del Comitato di Sicurezza.
2. Il piano di soccorso binazionale prevede, in particolare, che, almeno ogni anno, i gestori ed i servizi di pronto intervento dei due Paesi predispongano un'esercitazione congiunta.
3. Le squadre di soccorso di ciascuno dei due Paesi possono intervenire nell'insieme dell'area del tunnel qualora l'urgenza o l'entità degli eventi lo richieda, secondo le modalità prescritte nel piano di soccorso binazionale e alle condizioni definite nella Convenzione sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo firmata a Parigi il 16 settembre 1992.
4. Il presente Accordo costituisce un accordo particolare relativo al Tunnel di Tenda ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo firmata a Parigi il 16 settembre 1992.

Articolo 9
Azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel

1. Le azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel sono:
   - la realizzazione degli aggiornamenti del " Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire",
   - l'elaborazione della documentazione di sicurezza in fase di progettazione,
   - l'elaborazione della prima documentazione per la consultazione delle imprese da utilizzare per le procedure di gara, necessaria per la realizzazione del nuovo tunnel.
2. Le modalità di tali azioni sono precisate ai commi seguenti del presente articolo.
3. Il tunnel nuovo è studiato e progettato nel rispetto delle direttive europee. Per tutte le altre disposizioni relative alle azioni necessarie all'avvio delle procedure di costruzione del nuovo tunnel che non fossero contemplate nel quadro del presente Accordo, la normativa di riferimento è quella del paese committente di tali azioni.

4. Il « Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire » è aggiornato secondo le procedure di approvazione necessarie per ciascuna delle Parti. Il «Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire» aggiornato costituisce il documento di riferimento tecnico ed economico per l'intervento.
5. Il «Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire» definisce il costo di riferimento. dell'opera. Esso corrisponde al costo, ad una data stabilita, delle procedure d' appalto, dell'aggiudicazione, della costruzione e della sorveglianza dei lavori dell'intervento.
6. Ogni significativo aggiornamento del contenuto del «Progetto Definitivo e Avant - Projet Sommaire» relativo alla sicurezza o alle caratteristiche tecniche dell'intervento deve essere valutato dalla CIG, previo parere del Comitato di Sicurezza nel caso riguardi la sicurezza.
7. Il soggetto giuridico incaricato ai sensi dell'articolo 10 delle azioni necessarie all'avvio delle procedure di costruzione del nuovo tunnel predispone la documentazione di sicurezza in fase di progettazione. Tale documentazione è sottoposta alla valutazione della CIG, previo parere del Comitato di Sicurezza.

Articolo 10
Elaborazione delle azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel

1. La Parte francese affida l'esecuzione delle prestazioni previste all'articolo 9 alla Parte italiana.
2. La Parte italiana designa, in ~~conformità alle leggi ed ai regolamenti~~ italiani vigenti, il soggetto giuridico incaricato delle azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel. I documenti citati al punto 1 dell'articolo 9 sono esaminati dal gruppo di lavoro e valutati dalla CIG.

Articolo 11
Ambiente e diritto fondiario

In materia di tutela ambientale e di diritto fondiario, ciascuna Parte adotta, relativamente alle parti dell'intervento localizzate sul proprio territorio, le procedure previste dalla propria legislazione e dal diritto comunitario, soprattutto l'applicazione della Convenzione di Espoo sull'informazione del pubblico sui progetti transfrontalieri.

Articolo 12
Finanziamento delle azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel

Le Parti si fanno carico, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in ragione del 50% per la Parte italiana e del 50% per la Parte francese dei costi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle azioni previste all'articolo 9 realizzate dal soggetto giuridico designato ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 13
Pagamento delle spese relative alle azioni necessarie all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo tunnel

1. Il soggetto giuridico indicato all'articolo 10 stabilisce il costo di riferimento delle azioni previste all'articolo 9 e lo scadenzario previsionale delle spese che sottopone al parere della CIG.
2. La CIG esamina il costo di riferimento delle azioni previste all'articolo 9 e propone alle Parti lo scadenzario previsionale di pagamento delle spese previo parere del gruppo di lavoro, subordinatamente all'accordo delle Parti sulle loro disponibilità di bilancio. Essa vigila sull'attualizzazione di tale scadenzario sulla base dell'avanzamento delle azioni previste all'articolo 9.
3. Sotto riserva delle disposizioni previste al comma 2 del presente articolo, la Parte italiana assicura il prefinanziamento delle azioni predisposte dal soggetto giuridico ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo. In funzione dell'avanzamento di tali azioni, essa effettua i conteggi delle spese da lei sostenute e che, ai sensi dell'articolo 12, sono a carico della Parte francese. Il pagamento di tali spese è effettuato dalla Parte francese entro un termine non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di ricevimento dei conteggi.

Articolo 14
Regolamento delle controversie e dei litigi

Le Parti si impegnano a risolvere per via diplomatica eventuali controversie o litigi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 15
Modifiche al presente Accordo

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il consenso di ambedue le Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore secondo le procedure concordate tra le Parti.

Articolo 16
Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti contraenti notifica all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali richieste, per quanto la riguarda, in merito all'entrata in vigore del presente Accordo, la cui efficacia decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica.
Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. Esso è rinnovabile tacitamente per nuovi periodi di un anno. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in ogni istante con un preavviso di sei mesi e almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità.
In fede di ciò, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo apponendovi il loro sigillo.
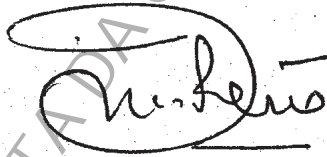
Fatto a ....Lucca......, il 24 novembre 2006... in duplice copia, in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
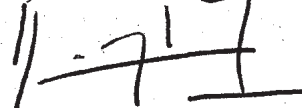
Per il Governo della Repubblica italiana

Il Ministro delle Infrastrutture

Per il Governo della Repubblica francese

Il Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Turismo e del Mare

21.

27 ottobre 2005, Roma

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla rappresentanza di Malta da parte delle autorità consolari italiane nel rilascio dei visti per transito e breve soggiorno, con Allegato

(Entrata in vigore 1º giugno 2007)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MALTA SULLA RAPPRESENTANZA DI MALTA DA PARTE DELLE AUTORITA' CONSOLARI ITALIANE NEL RILASCIO DEI VISTI PER TRANSITO E BREVE SOGGIORNO

Art. 1

La Repubblica Italiana rappresenta la Repubblica di Malta nell'ambito del presente accordo per il rilascio di visti di transito e di breve soggiorno nella Repubblica di Malta. Le Autorità Consolari Italiane, che opereranno nei limiti del presente accordo, saranno designate nella lista allegata, che costituisce parte integrante dell'accordo. La rappresentanza potrà essere effettuata solo dopo che i rispettivi paesi ospitanti vi abbiano dato il proprio assenso.

Art.2

Nel rilascio dei visti per Malta nell'ambito del presente accordo, vengono applicate tanto la normativa italiana quanto le disposizioni della U.E., incluse le disposizioni relative alle spese amministrative, assicurandosi che siano tutelati gli interessi della Repubblica di Malta, così come sono formulati nell'art. 3. Qualora le condizioni per il rilascio del visto non siano soddisfatte, il richiedente potrà rivolgersi alla competente Autorità maltese.

Art. 3

Le autorità consolari italiane, nell'ambito del presente accordo, consulteranno direttamente il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Malta; in tali circostanze, trasmetteranno altresì le informazioni eventualmente disponibili. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Malta informerà le autorità

consolari italiane il più presto possibile se vi siano o meno motivi per rifiutare il rilascio del visto. Il parere delle competenti Autorità maltesi ha carattere vincolante.

Art.4

Le Autorità consolari italiane, che operano nell'ambito del presente accordo, utilizzeranno le vignette visto che le Autorità della Repubblica di Malta forniranno regolarmente al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, che provvederà alla loro distribuzione secondo la lista di cui all'Art. 1.

Art. 5

La Repubblica Italiana, nell'esaminare richieste di visto per la Repubblica di Malta, adotterà la stessa cautela con la quale esamina richieste di visto italiane. La Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità per le attività svolte nell'ambito del presente accordo.

Art. 6

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione della seconda della due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Art. 7

Il presente accordo ha validità illimitata e può essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche, da ciascuna parte contraente. In caso di denuncia, l'accordo rimarrà in vigore per i novanta (90) giorni seguenti il ricevimento dell'atto di denuncia da parte dell'altro Stato contraente.
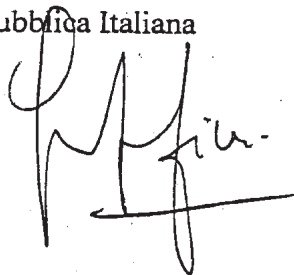
Art. 8

Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ritenuto opportuno, chiedere consultazioni con l'altra parte contraente.
Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento, senza doverne specificare il motivo, sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto od in parte. La sospensione di tutto o parte dell'accordo o la eventuale revoca della stessa devono essere notificate all'altra parte contraente attraverso le vie diplomatiche ed entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica di sospensione o di revoca.
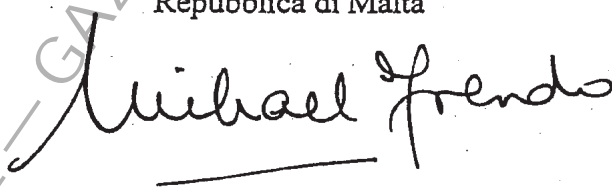
Firmato a Roma il 27 ottobre 2005 in due copie in lingua italiana ed inglese, ciascuna essendo ugualmente autentica.

Per la
Repubblica Italiana

Per la
Repubblica di Malta

Michael Frendo

ALLEGATO

AFGHANISTAN	*Kabul*
ALGERIA	*Algeri*
ANGOLA	*Luanda*
AZERBAIJAN	*Baku*
BAHRAIN	*Manama*
BANGLADESH	*Dhaka*
BIELORUSSIA	*Minsk*
BOLIVIA	*La Paz*
BRASILE	*San Paolo*
CANADA	*Vancouver*
ERITREA	*Asmara*
GEORGIA	*Tbilisi*
INDIA	*New Delhi, Calcutta*
IRAQ	*Baghdad*
ISRAELE	*Tel Aviv*
KAZAKISTAN	*Astana*
LIBANO	*Beirut*
MAROCCO	*Rabat*
MOZAMBICO	*Maputo*
MYANMAR	*Yangon*
NAMIBIA	*Windhoek*
NICARAGUA	*Managua*
NIGERIA	*Abuja*
PAKISTAN	*Karachi*
PANAMA	*Panama*
QATAR	*Doha*
SERBIA E MONTENEGRO	*Belgrado, Podgorica*
SINGAPORE	*Singapore*
SUD-AFRICA	*Pretoria, Capetown e Durban*
SRI LANKA	*Colombo*
SUDAN	*Khartoum*
STATI UNITI	*Chicago, Houston e San Francisco*
SVIZZERA	*Zurigo*
TANZANIA	*Dar es Salaam*
TURCHIA	*Ankara, Istanbul e Smirne*
UGANDA	*Kampala*
URUGUAY	*Montevideo*
UZBEKISTAN	*Tashkent*
YEMEN	*Sana'a*
ZAMBIA	*Lusaka*

22.

21 novembre 2005, Rabat

Accordo bilaterale in materia di lavoro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco

(Entrata in vigore 1º giugno 2007)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, denominati qui di seguito "Parti contraenti";

Sottolineando l'importanza delle relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;

Tenendo conto dei principi sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti, e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

Allo scopo di gestire in maniera coordinata ed efficace i flussi di lavoratori migranti tra i due Stati;

Con l'obiettivo di consolidare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti, di promuovere una gestione coordinata e efficace dei flussi migratori, nel contesto degli interessi comuni ai Paesi delle due sponde del Mediterraneo;

Vista la Dichiarazione di Tunisi del 17 Ottobre 2002 e le Conclusioni della Seconda Conferenza sulla Migrazione nel Mediterraneo Occidentale tenutasi nel quadro del Dialogo 5+5 a Rabat il 22 e 23 Ottobre 2003.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il Governo del Regno del Marocco, il Ministero dell'Occupazione e della Formazione Professionale.

Articolo 2

Le Autorità competenti collaboreranno per la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori tra i due Paesi e, anche per il tramite dei propri organismi competenti, faciliteranno il reclutamento e l'inserimento dei cittadini dell'altra Parte nel mercato del lavoro interno in caso di carenza di manodopera locale.

Articolo 3

Le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sulla disponibilità di manodopera e sui profili professionali richiesti nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro e l'adeguamento tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il sostegno e l'assistenza agli organismi competenti in questo settore nei due Paesi, e a condurre operazioni di monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno o nell'altro Paese.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione dei lavoratori candidati alla migrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese di accoglienza.

Articolo 6

Le Parti Contraenti favoriranno la partecipazione dei potenziali candidati all'emigrazione a corsi di formazione professionale e di lingua italiana organizzati in Marocco. Questi corsi di formazione devono essere approvati preventivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e successivamente trovare il gradimento delle competenti Autorità marocchine.

I partecipanti ai corsi di formazione, organizzati conformemente al comma precedente, beneficeranno di un titolo di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro conformemente alla normativa sull'immigrazione in vigore.

Articolo 7

Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro e conformemente alla normativa in vigore, nonché con riferimento al Documento programmatico triennale italiano relativo alle politiche di immigrazione, la Parte italiana considererà con favore l'ingresso in Italia di cittadini marocchini per esercitare un'attività lavorativa dipendente stagionale o non stagionale.

Articolo 8

L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno effettuati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Le Parti Contraenti si assicureranno che i candidati selezionati presentino le garanzie necessarie al rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 9

I lavoratori delle Parti Contraenti, che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nel paese di origine conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 10

I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali quanto i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 11

I rappresentanti delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;
- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;
- Proporre emendamenti all'Accordo.

Articolo 12

Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 13

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entreranno in vigore conformemente alle procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 14

Il presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 15

Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 16

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
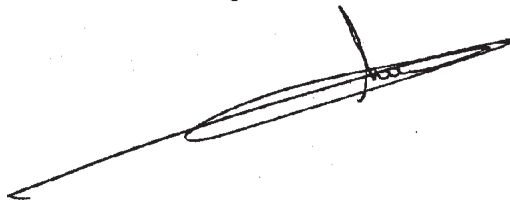
Fatto a Rabat il 21 novembre 2005, in due esemplari originali, in lingua italiana, araba e francese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Roberto MARONI

Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Per il Governo
del Regno del Marocco
Mustapha MANSOURI

Ministro dell'Occupazione e
della Formazione Professionale

23.

23 giugno 2006, Addis Abeba

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia sul finanziamento dell'iniziativa: «Contributo italiano al programma di sviluppo al settore educativo (ESDP) - Programma post-universitario delle Università di Addis Abeba e Alemaya»

(Entrata in vigore 29 maggio 2007)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ON

THE FINANCING OF THE INITIATIVE: "ITALIAN CONTRIBUTION TO THE EDUCATION SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME (ESDP) - POST GRADUATE PROGRAMME OF ADDIS ABABA AND ALEMAYA UNIVERSITIES"

The Government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, both hereinafter referred to as the "Parties" have decided to enter into this Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement"):

WHEREAS in order to strengthen the relationships between Italy and Ethiopia as well as to support the economic and social development of Ethiopia, a Technical Co-operation Agreement has been signed on April 5, 1973;

WHEREAS under the Ethio-Italian Country Programme 1999-2001 (hereinafter referred to as CP) signed in Addis Ababa on June 21, 1999 by the then Ministry of Economic Development and Co-operation, now Ministry of Finance and Economic Development (hereinafter referred to as MoFED) for the Ethiopian side and by the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian side, it was agreed that the education sector is a priority of intervention in order to improve social conditions in Ethiopia and to contribute to enhancement of human resources development in the Country;

WHEREAS it was agreed in the CP that a grant of 28.5 million Euro would be allocated to the Education Sector and channeled to support the Education Sector Development Programme (hereinafter referred to as ESDP) under implementation in Ethiopia with the support of the Donor Community. Three main Projects have been considered,

namely the Institutional Capacity Building and Primary Education (hereinafter CBPE), the Development of Technical Training at Tertiary Level (hereinafter DTTTL) and the Post Graduate Programme of Addis Ababa and Alemaya Universities (hereinafter PGP). The Intergovernmental Agreement for the initiative called "Italian Contribution to the ESDP" which included the CBPE and DTTTL Projects has already been signed on September 20th, 2002 for a total amount of Euro 25,822,900.00 and related activities are currently under implementation.

WHEREAS as far as the PGP is concerned, the Identification Report, endorsed by the then Ministry of Economic Development and Cooperation and carried out by the Italian Cooperation (hereinafter referred to as IC) in collaboration with Addis Ababa and Alemaya Universities and the Ministry of Education (hereinafter referred to as MoE), was taken into consideration for the subsequent formulation of the intervention to be financed by the Italian side;

WHEREAS as a result of the activities jointly carried out to formulate the intervention for the PGP, it was agreed that it will be executed either directly by the MoE or through the Universities of Addis Ababa (hereinafter referred to as AAU) and Alemaya (hereinafter referred to as AU), following the channel two financing option of the ESDP, as well as by the IC according to the channel three option;

WHEREAS it has been agreed that the financing resources earmarked for the PGP under the channel two option, will be managed by AAU and AU under the responsibility of MoE, who will act as the Ethiopian Executing Agency with the assistance of IC, to carry out the specific activities agreed between the Parties in the PGP Formulation Document (hereinafter referred to as PFD);

WHEREAS the Identification and Formulation Documents of the PGP to be financed by the Italian side in the framework of the ESDP II have been endorsed by the Parties;

WHEREAS the ESDP is fully coherent and is part of the Ethiopian national strategy for poverty reduction called *Sustainable Development and Poverty Reduction Programme (hereinafter SDPRP)*, under implementation in Ethiopia with the support of the donors community;

The Parties hereby agree as follows:

CLAUSE 1
(Parts and Definitions of the Agreement)

1. This Agreement refers to PGP component of Italian contribution to the ESDP. It includes the present Text and the Guidelines for Programme Implementation (hereinafter referred to as GPI) attached in Annex 1 and the Agreed Project Formulation Document attached in Annex 2.

2. The meaning of terms, acronyms, special words and expressions used in this Agreement are listed in Chapter 2 of the GPI.

CLAUSE 2
(Purpose of the Agreement)

1. In order to support the efforts of the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as the GFDRE) to implement the ESDP as part of the SDPRP, aimed at improving the educational level of the Ethiopian population, the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the GOI) has agreed to provide financial resources up to a ceiling of Euro 28,500,000.00 (twenty eight million five hundred thousand) in grant (hereinafter referred to as "the Grant"). A total amount of Euro 25,822,900.00 has been already made available by MAE-DGCS for the implementation of the CBPE and the DTTTL Projects following the signature of a specific Agreement on 20.9.2002. The balance of Euro 2,677,100.00 shall be addressed to finance activities of the PGP component.

2. The present Agreement is therefore essentially aimed at:

   2.1. establishing the mutual obligations of the Parties concerning the implementation of the PGP;
   2.2. defining crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation, control and reporting procedures for the PGP.

CLAUSE 3
(Projects Objectives)

1. The Overall objective of the PGP is the improvement of the quality of the Ethiopian education services within the framework of the ESDP.

2. The Specific Project objective is to support the Addis Ababa and Alemaya Universities in promoting applied research and training on key topics in line with Ethiopian development needs and the demand for qualified teaching staff for the national education sector, coherently with the national sector strategy.

CLAUSE 4
(Institutions and Bodies involved in the Implementation of the Agreement)

1. The main Institutions involved in the implementation of the Agreement are:

1.1. For the Ethiopian side:

1.1.1. The MoFED, which represents the Counterpart to the GOI.

1.1.2. The MoE, as the Executing Agency of the PGP financed under the channel 2 option of ESDP.

1.1.3. The Addis Ababa and Alemaya Universities, acting as delegated executing Agencies by the MoE , through their concerned Departments.

1.1.4. The National Bank of Ethiopia (hereinafter referred to as NBE). The Special Account n. 1461501304200 (hereinafter referred to as SA) has been already opened at the NBE by the GFDRE in the name of the MoE, for the financing of the CBPE and DTTTL components.

1.2. For the Italian side:

1.2.1. The Italian Ministry of Foreign Affairs – Directorate General for Development Co-operation (hereinafter referred to as MAE-DGCS) which acts both, as the Financing Agency of the PGP as well as the Executing Agency for the activities to be financed under the channel 3 option of the ESDP.

1.2.2. The Embassy of Italy and its Development Cooperation Office (hereinafter referred to as UTL), acting as representatives of the GOI in Ethiopia responsible for the supervision of the cooperation activities between Italy and Ethiopia.

2. The Parties having properly informed upon their respective competencies, all the above-mentioned Institutions will provide them with a copy of the present Agreement. The Parties will ensure that such Institutions will fulfill, for what concerns to each of them, the obligations of the Agreement.

CLAUSE 5
(Governance of the PGP)

1. The Project shall in principle operate within the regular framework of ESDP.

2. In order to facilitate the effective implementation, the Project Monitoring Unit (hereinafter referred to as PMU) already in place for the coordination of the CBPE and DTTTL components of the Italian contribution to ESDP, will be assigned specific staff and financial resources for carrying out the specific PGP coordination

tasks. The overall coordination role of the Italian contribution to the ESDP, PGP component included, is assigned to the Person In Charge (hereinafter referred to as PIC) and the Italian Expert (hereinafter referred to as IE) of the PMU. The PMU-PGP staff, tasks and responsibilities are detailed in the GPI.

3. The MoE will designate an Ethiopian coordinator (hereinafter referred to as the Local Coordinator - LC) for coordinating PGP activities under the present Agreement who will perform his activities in the PMU under the supervision of the PIC.

4. AAU and AU will act as delegated Executing Agencies by the MoE for the PGP. AAU and AU will directly procure goods and services described in the PFD. Payments in foreign currency will be settled by MoE upon written instruction by the concerned Ethiopian University, while payments in Ethiopian Birr will be directly settled by AAU and AU.

5. The Joint Management Committee (hereinafter referred to as the JMC), already established for the CBPE and DTTTL components, will also include representatives of the AAU and AU. Therefore, the JMC will represent the high level consultative Body for all components of the entire Italian Contribution to the ESDP initiative. The JMC will meet according to the same timing agreed for the CBPE and DTTTL components of the Italian contribution to the ESDP.

6. The LC and one PGP Italian consultant will join the Project Review Meeting (hereinafter referred to as the PRM) that is already scheduled to take place twice a year, in the framework of the Italian contribution to the ESDP.

7. The LC and one PGP Italian consultant will join the Project Mid-Term Review Meeting and a Final Review Meeting already scheduled in the framework of the Italian contribution to the ESDP, respectively by the middle and at the end of its implementation period.

8. Specific PGP Review Meeting can be called, twice per year, by the Parties when necessary and in order to review the progress in the implementation of the PGP and suggest corrective measures to be approved for subsequent implementation if deemed necessary. In case of proposed modifications to the structure of the PFD or PoA budget lines, it must be considered that the provisions of the Clause 11 hereto shall be applied. The review meetings will be joined by Representatives of MoE, AAU, AU, the PIC, the IE, the LC and the Italian Embassy in Addis Ababa.

The Project management structure is described in detail, including tasks and responsibilities, in the GPI.

CLAUSE 6

(Financial Coverage of the Project and Utilization of the Italian Financing)

1. The GOI under this Agreement commits itself to provide financial resources up to Euro 2,677,100.00 for the execution of the PGP Component.

2. Out of the total grant of Euro 2,677,100.00 a quota of Euro 287,100.00 will be directly managed by the MAE-DGCS for the purpose to cover the costs of the specific PGP related activities in the PMU, under the "channel 3" financing option of ESDP, while the balance (i.e. Euro 2,390,000.00) will be transferred to the SA in then name of MoE for the financing of the activities to be carried out by AAU/AU.

3. According to the allocations agreed upon in the relevant PFD, the breakdown of the above-mentioned balance (2,390,000.00 Euro), is the following:

Expenditure Items	Total
Activities\Payments under contracts between AAU/AU and International\Universities (amounts in Euro)	
Expatriate Staff	942,000.00
	942,000.00
Others Activity/Payments (amounts in Euro)	
Research Funds	466,500.00
Equipment	795,500.00
Running Costs	186,000.00
	1,448,000.00
TOTAL	2,390,000.00

4. Expatriate Staff PGP activities will be procured by the AAU and AU on the basis of competitive tenders. The concerned Ethiopian University will be responsible for the preparation of tender documents, following the provisions of this Agreement. The tender documents will be submitted to PMU for final approval. The Concerned University and the PMU will jointly agree the number of tenders to be floated according to the 5 subcomponents to be implemented, which are:

Beneficiary Universities/Faculties and Departments:

ADDIS ABABA UNIVERSITY	
FACULTY of SCIENCE	
1	Department of Geology and Geophysics
2	Department of History - Master in Archaeology
FACULTY of VETERINARY	
3	Master in Tropical Veterinary
FACULTY of BUSINESS & ECONOMICS	
4	Master in Business Administration
ALEMAYA UNIVERSITY	
5	School of Graduate Studies

[illegible]			
ADDIS ABABA UNIVERSITY			
Faculty of Science Dept. of Geology and Geophysics	Organizational, methodological Didactic and research support for PGP activities		
University teaching staff		18	144,000.00
		TOTAL 1	**144,000.00**
Faculty of Social Science Dept. of History	Organizational and methodological support for research activities for an MA in Archeology		
University teaching staff		18	144,000.00
Laboratory field technicians		18	126,000.00
		TOTAL 2	**270,000.00**
Faculty of Veterinary	Organizational, methodological didactic support for PGP activities		
University teaching staff		18	144,000.00
		Total 3	**144,000.00**
Faculty of Business & Economics, MBA	Organizational, methodological didactic support for PGP activities(MBA and Ph.D.)		
University teaching staff		24	192,000.00
		TOTAL 4	**192,000.00**

ALEMAYA UNIVERSITY			
School of Graduate Studies	Training and research support for MSc courses		
University teaching staff		24	192,000.00
		TOTAL 5	**192,000.00**
GRAND TOTAL			**942,000.00**

CLAUSE 7
(Ethiopian Financing)

The GFDRE shall cover all taxes, duties, clearing and storage charges and any other levies to be paid in Ethiopia for the execution of the Project activities.

CLAUSE 8
(Italian Funds Crediting Modalities)

1. The financial resources provided by the Italian side under the present Agreement will be transferred to the "Special Account – Italian Contribution to the ESDP" (hereinafter referred to as SA) already opened with the NBE by MoE for the CBPE and DTTTL components of the Italian contribution to the ESDP, MoE – Italian Contribution to ESDP Special EUR A/C n° 1461501304200.

2. The crediting procedure will be the following:

   2.1. Crediting to the NBE:

   2.1.1. Pursuant to Clause 6.3 of this Agreement, the quota of the Italian grant to be credited to the NBE amounts to Euro 2,390,000.00 (two million three hundred ninety thousand Euro). Upon signature of the present Agreement and completion of its internal procedures, the MAE-DGCS will transfer such amount in three consecutive installments as follows:

Installment	Amount (Euro)
1st	963,000.00
2nd	718,500.00
3rd	708,500.00

Such installments shall be utilized for the financing of the PGP according to the following breakdown:

ACTIVITIES		Amounts (Euro)			
		I year	II year	III year	Total
ADDIS ABABA UNIVERSITY					
1	**FACULTY of SCIENCE** Department of Geology and Geophysics	141,900	120,400	115,400	*377,700.00*
2	**FACULTY of SOCIAL SCIENCE** Department of History - Master in Archaeology	139,900	151,900	146,900	*438,700.00*
3	**FACULTY of VETERINARY** Master in Tropical Veterinary	168,400	130,400	130,400	*429,200.00*
4	**FACULTY of BUSINESS & ECONOMICS** Master in Business Administration	209,400	153,400	153,400	*516,200.00*
ALEMAYA UNIVERSITY					
5	**School of Graduate Studies**	303,400	162,400	162,400	*628,200.00*
TOTAL		963,000	718,500	708,500	2,390,000.00

2.1.1 Payments for contracts between the AAU and Au and the selected foreign Universities, for a total amount of 942,000.00 Euro, to be covered in foreign currency, will be settled by the MoE upon written instruction by the AAU and AU countersigned by the PMU, through the SA opened with the NBE;

2.1.2 Payments for contracts and expenditures in Ethiopian Birr will be settled by the concerned University through two different accounts opened by the MoE at the NBE in the name of AAU and AU. To this end, the amount of 1,448,000.00 to be managed by the AAU and AU for covering local expenses in Ethiopian Birr will be transferred by MoE from the SA, opened at the NBE, to the two accounts according to the quota assigned within the framework of the PFD and according to the approved Plan of Action (hereinafter referred to as the PoA;

2.1.3 AAU and AU, assisted by the PMU will prepare, according to the Project Budget and to the provisions of the GPI, the PoA for the first year of operation. Such PoA should be consistent with the allocation for the first year in the PFD and should indicate the amounts to be spent by each University. Such PoA shall be endorsed by the PIC and forwarded to IC by MoE for approval.

2.1.4 The PIC shall ask MOE in written to submit to the MAE-DGCS a specific request, countersigned by the IE and based on the above-mentioned PoA, for the start up of the crediting procedures of the first installment.

2.2 The crediting by DGCS to NBE of the second and third installments shall take place:

2.2.1 not within the same Italian Fiscal Year of the crediting of the previous installment, that is after December 31.

2.2.2 not before 50% of the amount of the previous installment has been disbursed from the SA and at least 75% of the previous installment has been committed;

2.2.3 after the PGP Report on Disbursement for the 50% of the amount of the previous installment has been submitted to the DGCS according to the provisions of Chapter 13 of the GPI;

2.2.4 after the PGP Semi-Annual Report, showing that at least 75% of the previous installment has been committed through eligible contractual documents, has been submitted to the DGCS according to the provisions of Chapter 13 of the GPI;

2.2.5 after a specific request by the PIC, including the relevant PoA, countersigned by the IE has been submitted by the MoE to the MAE-DGCS through the Italian Embassy;

2.2.6 after the MAE-DGCS has verified the correctness and comprehensiveness of the Reports mentioned in the above points 2.2.3 and 2.2.4, according to the provisions of Chapter 13 of the GPI.

CLAUSE 9
(Funds Flow)

The flow of Channel 2 funding provided under the present Agreement, shall follow the mechanism detailed hereinafter.

1. Funds shall be deposited by the IC into the MoE – Italian Contribution to ESDP Special EUR A/C n° 1461501304200, denominated in Euro opened at the NBE in the name of the MoE;

2. From the SA denominated in Euro, the MoE will transfer funds in Ethiopian currency to two special accounts (hereinafter the UAS) opened by AAU and AU at the NBE. Those funds will be directly managed by the AAU and AU for local procurement activities in accordance with the budget provided for in the PoA;

3. From the SA, MoE will authorize the release of funds to be utilized for payments related to contracts stipulated between the concerned Ethiopian and the selected international Universities.

CLAUSE 10
(Management and Disbursement Modalities relevant to Activities executed by MoE)

The implementation of PGP activities, financed under the component of the Italian grant implemented by AAU and AU, will follow all the relevant procedures detailed in this Agreement and in the GPI, in particular, for: - the transfer of funds to the MoE and the disbursement of funds to UUA and AU (as for Clauses 6 and 8 of this Agreement); - the tendering procedures (as for chapter 12 of the GPI); - PGP control and management (as for chapter 10 of the GPI) and - reporting on disbursement (as for chapter 13 of the GPI).

CLAUSE 11
(Budget reallocations)

1. Funds will be managed according to the budget agreed in the PFD as well as the PoA established for the request of transfer of each installment.

2. Budget lines reallocations are allowed within the limits and subject to the conditions established in Clause 11 hereto. Requests for reallocation will be submitted by the MoE to the PMU for approval. The PMU is allowed to approve reallocations, which do not require this Agreement to be amended according to Clause 11.3.

3. Budget lines reallocations, up to a maximum of plus or minus 10% of the original agreed amount of each budget line within the total Project Budget, are allowed and will not require any amendment to the present agreement. The PMU shall approve the requested reallocation by means of a written communication to the MoE and to the IC who shall be timely kept informed on the details of the approved reallocation.

4. Budget lines reallocations exceeding the 10% of the original budget line amount and within the total Project Budget shall be handled by amending the present Agreement according to the provision in Clause 19.

5. All Budget line reallocations shall be carefully reflected in the Project reporting documents mentioned in Clause 15 thereto.

CLAUSE 12
(Management and Disbursement procedures relevant to activities executed by MAE-DGCS)

1. The implementation of PGP activities financed under the Component of the Italian grant executed by MAE-DGCS pursuant to Clause 6 of this Agreement (i.e., channel 3), will follow all the relevant procedures detailed in the GPI, in particular MAE-DGCS will apply its internal procedures for tendering, recruitment of consultants, project control, management and reporting on disbursements to its internal control body. In addition MAE-DGCS will keep MoFED informed, on a semi-annual basis, on the status of expenditures incurred according to the modalities indicated in chapter 13 of the GPI.

2. The above mentioned activities shall be executed according to MAE-DGCS internal procedures.

   2.1. Expatriate Staff will be recruited according to tendering procedures outlined in the GPI. The Terms of Reference for the selection and recruitment of Expatriate Staff shall be prepared by AAU and AU in consultation with PMU and MoE.

   2.2. Funds for expenditures in Ethiopia shall be made available by the MAE-DGCS at the Italian Embassy Euro account for development cooperation programmes; such funds will be managed according to the MAE-DGCS own procurement procedures.

   2.3. The MAE-DGCS may select a consulting firm according to its own procedures and will sign and manage a contract with such firm. The consulting company will be entrusted by MAE-DGCS to perform all

activities under this component in full compliance with the provisions of the present Agreement.

3. The funds provided by the Italian side cannot be utilized to cover local taxes and duties or any other kind of charges and taxation related to the procurement of goods.

CLAUSE 13
(Management of the Project)

The tasks and responsibilities of MoE, AAU and AU and MAE-DGCS are detailed in the GPI. The GPI also details the PMU staff and the tasks and responsibilities attributed to the PIC, the IE and the LC.

CLAUSE 14
(Procurement Procedures to be adopted for Activities implemented by Addis Ababa and Alemaya Universities)

1. The procurement of goods and services shall be carried out under the responsibility of Addis Ababa and Alemaya Universities with the support and assistance of PMU and MoE.

2. The procurement procedures to be adopted by AAU and AU will generally follow the World Bank procedures. The Parties can agree in written to adjust the standard WB procurement procedures whenever required for facilitating the achievement of Project objectives.

3. Advertising for International-Competitive Bidding shall be carried out by AAU and AU with announcements on the Ethiopian and Italian press and by sending the relevant invitations to bidders, to the Italian Embassy. The MAE-DGCS will provide to the publication of the announcements in its own bulletin (DIPCO).

CLAUSE 15
(Activity and Financial Reports)

Starting from the date of the signature of this Agreement, the PIC shall submit to the Parties through the PMU, both PGP Semi-Annual and PGP Annual Reports, which will in general be prepared in accordance with the modalities defined and summarized in the attached GPI.

CLAUSE 16
(MAE-DGCS External Auditing and Monitoring Activities)

MAE-DGCS and MoE will have the right to perform at its own expenses, all the monitoring, evaluation, control and auditing activities that shall be deemed necessary in addition to those already foreseen in the PFD and according to ESDP procedures. Resources additional to those provided under this Agreement will fund these activities.

CLAUSE 17
(Handing over)

If not differently agreed by exchange of Verbal Notes, all goods, equipment and vehicles purchased in the framework of the Project will be handed over to the beneficiary Ethiopian Institutions at the end of the Project.

CLAUSE 18
(Prevention of Abuse and Illegal Use of Funds)

The GFDRE shall ensure that the funds provided by the GOI under this Agreement will be used strictly in accordance with the provisions of this Agreement. The GFDRE commits itself to take all reasonable measures to ensure an efficient administration of the aforementioned funds and prevent any abuse and illegal use thereof.

CLAUSE 19
(Amendment to the Agreement)

1. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written consent of the Parties under the provision of Clause 19.2 hereto and no Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise created by operation of law.

2. The Parties may amend this Agreement, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes between the Parties.

CLAUSE 20
(Impediments and Force Majeure)

1. In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will

be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

1.1. In case that the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the use of the funds shall be suspended until the MAE-DGCS authorizes resumption of activities.

1.2. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is greater than six months and less than eighteen, the Programme shall be suspended and the residual funds shall be maintained until the impediment finishes and the MAE-DGCS authorizes resumption of the activities.

1.3. In case the impediment to the implementation of the Programme is greater than eighteen months, the Parties shall discuss on the continuation of the Programme and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Programme is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds, deducted the amount already disbursed.

CLAUSE 21
(Resolution of the Agreement)

1. The MAE-DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:

1.1. Failure of the Programme to reach its objectives or to produce the pertinent documentation requested for the crediting of the installments subsequent to the first one;

1.2. Severe fault by the MoE, i.e.:

1.2.1. Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the achievement of Programme objective.

1.2.2. The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annex or its amendments.

1.2.3. Severe mismanagement of the funds.

1.2.4. In the event of failure to implement, or to report on, the Programme in a manner consistent with the terms of this Agreement.

1.3. In case of impediment or force majeure per Clause 20 hereto.

2. In case of severe fault by the Programme Executing Agencies, the MAE-DGCS shall notify the event in writing to the MoFED, inviting it to take care of the remedies necessary to fix the consequences of the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE-DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in Clause 212 "Settlement of Disputes" shall apply.

3. In the cases mentioned above, MAE-DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying the MoFED, through a Verbal Note to be forwarded at least three months in advance. In all cases, after such notification, the MoFED shall stop all activities of the program, unless otherwise agreed between the two Parties.

CLAUSE 22
(Settlement of Disputes)

1. Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

CLAUSE 23
(Entry into Force and Termination)

1. This Agreement shall come into force on the date of the second Verbal Note through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures and shall remain in force for a period of 4 (four) years but may be terminated by either Party giving 6 (six) months written notice in advance, through the diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement. Funds not committed at the date of termination of the present Agreement shall be returned to the GOI.

2. If, for any reason, the execution of this Agreement cannot be completed in conformity with the provision of this Agreement, the Parties shall consult each other on the matter. The funds not yet credited and/or committed shall be utilized only upon a specific agreement between the Parties, otherwise they shall be returned to the GOI.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.

Done at Addis Ababa on this ..22nd............. Day of .....June......................2006

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
H.E. Raffaele De Lutio Ambassador of Italy to Ethiopia	H.E. Mekonen Manyazewal State Minister Ministry of Finance and Economic Development

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

SUL

FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA:

"CONTRIBUTO ITALIANO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO AL SETTORE EDUCATIVO (ESDP) – PROGRAMMA POST-UNIVERSITARIO DELLE UNIVERSITA' DI ADDIS ABEBA E ALEMAYA".

I governi della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, entrambe , qui di seguito denominate le "Parti" hanno deciso di pattuire questo accordo (qui di seguito denominato l'"Accordo"):

LADDOVE al fine di rafforzare le relazioni tra Italia ed Etiopia e per supportare lo sviluppo economico e sociale dell'Etiopia, è stato firmato un accordo di Cooperazione tecnica il 5 aprile 1973;

LADDOVE in base al programma tra paesi Etiopia – Italia del 1999-2001 (qui di seguito denominato CP) firmato ad Addis Abeba il 21 giugno 1999 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Cooperazione, ora Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico (qui di seguito denominato MoFED) per la parte etiopica e il Ministero degli Affari Esteri italiano per la parte italiana, è stato concordato che il settore educativo era una priorità di intervento al fine di migliorare le condizioni sociali in Etiopia e per contribuire al potenziamento dello sviluppo delle risorse umane nel paese;

LADDOVE è stato concordato nel CP che sarebbe stato stanziato un fondo di 28.5 milioni di euro per il settore educativo e indirizzato a supportare il Programma di Sviluppo al Settore Educativo (qui di seguito denominato ESDP), in via di realizzazione in Etiopia con il supporto di enti donatori.
Sono stati presi in considerazione tre progetti principali e rispettivamente la Formazione Istituzionale ed Educazione Primaria (qui di seguito denominata CBPE), lo Sviluppo della Formazione Tecnica a livello di Terziario (qui di seguito denominato DTTTL) e il Programma Post Universitario delle Università di Addis Abeba ed Alemaya (qui di seguito denominato PGP). L'accordo tra governi per l'iniziativa denominata "Contributo Italiano

all'ESDP" che include i progetti CBPE e DTTTL è già stato firmato il 20 settembre 2002 per un ammontare totale di euro 25.822.900,00 e le attività correlate sono in fase di realizzazione.

LADDOVE per quanto riguarda il PGP, il Rapporto Identificativo, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Cooperazione e realizzato dalla Cooperazione Italiana (qui di seguito denominata IC) in collaborazione con le università di Addis Abeba e Alemaya e il Ministero dell'Educazione (qui di seguito denominato MoE), esso è stato preso in considerazione per la formulazione successiva da finanziarsi da parte del governo italiano;

LADDOVE come risultato delle attività intraprese in collaborazione per formulare l'intervento per il PGP, è stato concordato che verrà eseguito o direttamente dal MoE o attraverso le università di Addis Abeba (qui di seguito denominata AAU) e Alemaya (qui di seguito denominata AU) seguendo l'opzione di finanziamento del canale 2 dell'ESDP e dall'IC in accordo all'opzione del canale tre;

LADDOVE è stato concordato che le risorse finanziarie assegnate per il PGP all'interno dell'opzione del canale due, verranno gestite dall'AAU e dall'AU sotto la responsabilità del MoE, che farà le veci di Agenzia Esecutrice Etiopica con l'assistenza dell'IC, per realizzare le attività specifiche concordate tra le Parti nel Documento di Formulazione del PGP (qui di seguito denominato PFD);

LADDOVE il Documento di Identificazione e il Documento di Formulazione del PGP da finanziarsi da parte italiana nella struttura dell'ESDP, è stato approvato dalle Parti;

LADDOVE l'ESDP è totalmente consistente e fa parte della strategia nazionale etiopica per la riduzione della povertà denominata *Sviluppo Sostenibile e Programma di Riduzione della Povertà (qui di seguito denominato SDPRP),* in via di realizzazione in Etiopia con il supporto di enti donatori

Le Parti concordano quanto segue:

CLAUSOLA 1
(Parti e Definizioni dell'Accordo)

1. Questo accordo si riferisce alla componente PGP del contributo italiano all'ESDP. Include il presente testo e le Linee Guida del Programma di Realizzazione (qui di seguito denominato GPI) annesso come Allegato 1 e il documento approvato di Formulazione di Progetto, annesso come Allegato 2.

2. Il significato dei termini, acronimi, parole speciali ed espressioni usate in questo accordo sono elencate nel Capitolo 2 del GPI.

CLAUSOLA 2
(Obiettivo dell'Accordo)

1. Al fine di supportare gli sforzi del Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia(qui di seguito denominata GFDRE) nella realizzazione dell'ESDP come parte del SDPRP, finalizzato al miglioramento del livello educativo della popolazione etiopica, il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato GOI) ha concordato di fornire risorse finanziarie fino ad un tetto massimo di euro 28.500.000,00 (ventotto milioni cinquecento mila) come contributo (qui di seguito denominato "il Contributo"). Un ammontare totale di euro 25.822.900,00 è già stato reso accessibile dal MAE-DGCS per la realizzazione dei progetti CBPE e DTTTL in seguito alla firma di un accordo specifico del 20.09.2002. Il rimanente pari ad euro 2.677.100,00 dovrebbe essere indirizzato a finanziare le attività della componente PGP.

2. Il presente accordo è quindi principalmente finalizzato a:

   2.1 Stabilire obblighi reciproci tra le parti concernenti la realizzazione del PGP.

   2.2 Definire le procedure di crediti, stanziamenti, forniture, monitoraggio, valutazione, controllo e rendiconti del PGP.

CLAUSOLA 3
(Obiettivi dei Progetti)

1. L'obiettivo principale del PGP è l'ottenimento della qualità dei servizi educativi etiopici all'interno della struttura dell'ESDP.

2. L'obiettivo specifico di progetto è quello di supportare le Università di Addis Abeba ed Alemaya nella promozione di ricerche applicate e formazione su argomenti chiave in linea con le richieste dello sviluppo del paese e la domanda di personale educativo qualificato per il settore educazione nazionale, in accordo con la strategia nazionale del settore.

CLAUSOLA 4
(Istituzioni e organizzazioni coinvolte nella realizzazione dell'Accordo).

1. Le Principali Istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto sono:

   1.1 Per la parte etiopica:

   1.1.1 Il MoFED, che rappresenta la controparte del GOI.

   1.1.2 Il MoE, come Agenzia Esecutrice del PGP finanziato nell'opzione del canale due dell'ESDP.

   1.1.3 Le Università di Addis Abeba ed Alemaya, come Agenzie Esecutrici delegate dal MoE, attraverso i loro dipartimenti coinvolti.

   1.1.4 La Banca Nazionale Etiopica (qui di seguito definita NBE). Il Conto Speciale n. 1461501304200 (qui di seguito definito SA) è già stato aperto alla NBE dal GFDRE a nome del MoE, per il finanziamento delle componenti CBPE e DTTTL.

   1.2 Per la parte italiana:

   1.2.1 Il Ministero degli Affari Esteri italiano- Dipartimento Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito definito MAE-DGCS) che opera sia come Agenzia di Finanziamento del PGP sia come Agenzia Esecutrice per le attività da finanziare nell'opzione del canale tre dell'ESDP.

   1.2.2 L'Ambasciata d'Italia e il suo Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito definito UTL) come rappresentanti del GOI in Etiopia, responsabili per la supervisione delle attività di cooperazione tra Italia ed Etiopia.

2. Le parti avendo prontamente informato circa le loro rispettive responsabilità tutte le istituzioni sopra citate provvederanno a fornire loro una copia del presente accordo. Le Parti assicureranno che tali istituzioni rispettino, per quanto riguarda ognuna di loro, gli obblighi dell'Accordo.

CLAUSOLA 5
(Autorità del PGP)

1. Il Progetto dovrà operare, come standard, nella regolare struttura dell'ESDP.

2. Al fine di facilitare l'effettiva realizzazione, l'Unità di Monitoraggio del Progetto (qui di seguito denominata PMU) già in loco per la coordinazione delle componenti CBPE e DTTTL del contributo italiano all'ESDP, assegnerà personale specifico e risorse finanziarie per port .re a termine gli obiettivi specifici di coordinazione PGP. Il ruolo di coordinazione principale del contributo italiano all'ESDP, inclusa la componente PGP, è assegnata alla persona responsabile (qui di seguito denominata PIC) e l'esperto italiano (qui di seguito denominato IE) del PMU. Il personale PMU-PGP, gli obiettivi e responsabilità sono descritti in dettaglio nel GPI.

3. Il MoE designerà un coordinatore etiopico (qui di seguito denominato il Coordinatore Locale –LC) per coordinare le attività PGP in base al presente accordo, il quale realizzerà le sua attività nel PMU sotto la supervisione del PIC.

4. AAU e AU rappresenteranno le Agenzie Esecutrici delegate dal MoE per il PGP. AAU e AU forniranno direttamente i beni e servizi descritti nel PFD. I pagamenti in moneta estera saranno effettuati dal MoE sulla base di istruzioni scritte da parte dell'Università etiopica coinvolta, mentre i pagamenti in Birr etiopici verranno direttamente effettuati dall'AAU e AU.

5. Il Comitato di Gestione Comune (qui di seguito denominato JMC), già costituito per le componenti CBPE e DTTTL, includerà anche rappresentanti dell'AAU e AU. Perciò, il JMC rappresenterà l'ente di consulenza ad alto livello per tutte le componenti di tutta l'iniziativa del contributo italiano all'ESDP. Il JMC si riunirà con la stessa cadenza concordata per le componenti CBPE e DTTTL del contributo italiano all'ESDP.

6. L'LC e un consulente italiano PGP si uniranno al meeting di Revisione di Progetto (qui di seguito denominato PRM) che si è stabilito di effettuare due volte per anno, nella struttura del contributo italiano all'ESDP.

7. L'LC e un consulente italiano PGP si uniranno al meeting di Revisione di metà progetto e di fine progetto, già fissati all'interno della struttura del contributo italiano all'ESDP, rispettivamente per metà e alla fine della realizzazione del progetto.

8. Possono essere fissati ulteriori meeting di revisione specifici, due volte all'anno, dalle parti, quando necessario e al fine di revisionare i progressi della realizzazione del PGP e per suggerire misure correttive da approvare per realizzazioni successive se ritenuto necessario. In caso di modifiche proposte alla struttura finanziaria del PFD o PoA, si deve considerare che si deve applicare la condizione della clausola 11. Ai meeting di revisione parteciperanno rappresentanti del MoE, AAU, AU, il PIC, il IE, l'LC e l'Ambasciata Italiana di Addis Abeba.

La struttura di gestione di progetto è descritta in dettaglio, inclusi gli obiettivi e responsabilità, nel GPI.

CLAUSOLA 6
(Copertura finanziaria di progetto e utilizzazione del finanziamento italiano).

1. Il GOI in base a questo accordo si impegna a fornire risorse finanziarie fino a 2.677.100,00 euro per l'esecuzione della componente PGP.

2. Dei 2.677.100,00 euro, una quota di euro 287.100,00 verrà gestita direttamente dal MAE-DGCS con il fine di coprire i costi delle attività specifiche correlate al PGP nel PMU, nell'opzione finanziaria del "canale tre"dell'ESDP, mentre il rimanente (euro 2.390.000,00) verrà trasferito al SA a nome del MoE per finanziare le attività che verranno realizzate dall'AAU e AU.

3. In accordo allo stanziamento concordato sopra nel PFD di rilievo, la suddivisione della quota rimanente, sopra menzionata, (euro 2.390.00000) è la seguente:

Spese per articolo	Totale
Attività/pagamenti da contratto tra l'AAU/AU e le Università Internazionali(ammontare in euro).	
Personale espatriato	942.000,00
	942.000,00
Altre attività/Pagamenti (ammontare in euro).	
Fondi di ricerca	466.500,00
Equipaggiamenti	795.500,00
Costi di attivazione	186.000,00
	1.448.000,00
TOTALE	**2.390.000,00**

4. Le attività PGP del personale espatriato verranno fornite dall'AAU e AU sulla base di appalti competitivi. Le università etiopiche interessate, saranno responsabili della preparazione dei documenti d'appalto, seguendo le condizioni di questo accordo. I documenti d'appalto verranno inoltrati al PMU per l'approvazione finale. Le università interessate e il PMU concorderanno unitamente il numero di appalti da bandire in accordo al numero delle sub-componenti da realizzare che sono:

Università beneficianti/Facoltà e Dipartimenti.

UNIVERSITA' DI ADDIS ABEBA	
Facoltà di Scienze	
1	Dipartimento di Geologia e Geofisica
2	Dipartimento di Storia- Master in archeologia.
Facoltà di veterinaria	
3	Master in veterinaria tropicale
Facoltà di Business ed Economia	
4	Master in amministrazione d'impresa
UNIVERSITA' DI ALEMAYA	
5	Scuola di studi universitari

Personale Espatriato **Servizi/costi a gestione delle Università**		**p/m**	**Ammontare (Euro)**
UNIVERSITA' DI ADDIS ABEBA			
Facoltà di Scienze **Dipartimento di Geologia e Geofisica**	**Supporto organizzativo, metodologico, didattico e di ricerca per attività PGP.**		
Personale insegnante dell'Università		18	144.000,00
		TOTALE 1	**144.000,00**
Facoltà di Scienze Sociali **Dipartimento di storia**	**Supporto organizzativo e metodologico per attività di ricerca per un master in archeologia.**		
Personale insegnante dell'Università		18	144.000,00
Tecnici di laboratorio		18	126.000,00
		TOTALE 2	**270.000,00**
Facoltà di Veterinaria	**Supporto organizzativo, e di metodologie didattiche per attività PGP.**		
Personale insegnante dell'Università		18	144.000,00
		TOTALE 3	**144.000,00**
Facoltà di Business ed Economia	**Supporto organizzativo, metodologico, didattico per attività PGP (MBA e PHD).**		
Personale insegnante dell'Università		24	192.000,00
		TOTALE 4	**192.000,00**
UNIVERSITA' DI ALEMAYA			
Scuola di studi universitari	**Supporto di formazione e ricerca per corsi MSc**		
Personale insegnante dell'Università		24	192.000,00
		TOTALE 5	**192.000,00**
TOTALE			**942.000,00**

CLAUSOLA 7
(Finanziamento etiopico)

Il GFDRE dovrà coprire tutte le tasse, dazi , sdoganamenti e spese di magazzino e qualsiasi altra tariffa da pagare in Etiopia per l'esecuzione delle attività di progetto.

CLAUSOLA 8
(Modalità di accreditamento dei fondi italiani)

1. Le risorse finanziarie fornite da parte italiana in base al presente accordo, verranno trasferiti al "Conto Speciale- Contributo Italiano all'ESDP" (qui di seguito definito SA) già aperto con la NBE dal MoE per le componenti CBPE e DTTTL del Contributo italiano all'ESDP, MoE- Conto Speciale in euro del Contributo Italiano all'ESDP n° 1461501304200.

2. Le procedure di accreditamento saranno le seguenti:

   2.1 Accreditamento alla NBE

   2.1.1 In accordo alla clausola 6.3 di questo accordo, la quota del fondo italiano da accreditare alla NBE ammonta ad euro 2.390.000,00 (due milioni trecento novantamila euro). Dopo aver firmato il presente accordo e dopo aver completato le procedure interne, il MAE-DGCS trasferirà tale ammontare in tre fasi successive così come segue:

Fase	Ammontare (euro)
1ª	963.000,00
2ª	718.500,00
3ª	708.500,00

Tali fasi saranno utilizzate per il finanziamento del PGP in accordo alle seguenti suddivisioni:

ATTIVITA'		Ammontare (euro)			
		1° anno	2° anno	3° anno	Totale
UNIVERSITA' DI ADDIS ABEBA					
1	**Facoltà di Scienze** Dipartimento di Geologia e Geofisica	141.900	120.400	115.400	377.700,00
2	**Facoltà di Scienze Sociali** Dipartimento di Storia-Master in Archeologia	139.900	151.900	146.900	438.700,00
3	**Facoltà di veterinaria** Master in veterinaria tropicale	168.400	130.400	130.400	429.200,00
4	**Facoltà di Business ed Economia** Master in amministrazione d'impresa	209.400	153.400	153.400	516.200,00
UNIVERSITA' DI ALEMAYA					
5	**Scuola di studi universitari**	303.400	162.400	162.400	628.200,00
	TOTALE	**963.000**	**718.500**	**708.500**	**2.390.000,00**

2.1.1 I pagamenti dei contratti tra l'AAU e AU e le università straniere selezionate, per un ammontare totale di euro 942.000,00, da pagarsi in valuta estera, verranno effettuati dal MoE sulla base di istruzioni scritte dell'AAU e AU controfirmate dal PMU, attraverso l'SA aperto con la NBE.

2.1.2 I pagamenti per contratti e spese in Birr etiopici verranno effettuati dalle Università coinvolte attraverso conti differenti aperti dal MoE alla NBE a nome della AAU e AU. A questo punto l'ammontare di euro 1.448.000,00 da gestire da parte dell'AAU e AU per coprire le spese locali in Birr etiopici verranno trasferiti dal MoE dall'SA aperto alla NBE ai due conti in accordo alle quote assegnate nella struttura del PFD in accordo al Piano delle Azioni approvato (qui di seguito denominato PoA)

2.1.3 L' AAU e AU assistite dal PMU preparereanno, in accordo al finanziamento di progetto e alle condizioni del GPI, il PoA per il primo anno di operazioni. Tale PoA dovrà essere rispondente allo stanziamento del primo anno del PFD e dovrà indicare l'ammontare da spendere per ciascuna università. Tale PoA dovrà essere approvato dal PIC e inoltrato all'IC, per approvazione, attraverso il MoE .

2.1.4 Il PIC dovrà richiedere al MoE per iscritto di inoltrare al MAE-DGCS una richiesta specifica, controfirmata dall'IE e basata sul sopra menzionato PoA, per l'avvio delle procedure di accreditamento della prima fase.

2.2 L'accreditamento da parte del DGCS alla NBE della seconda e terza fase dovrà avvenire come segue:

2.2.1 non all'interno dello stesso anno fiscale italiano dell'accreditamento della fase precedente, che corrisponde al 31 dicembre.

2.2.2 Non prima che il 50% dell'ammontare della fase precedente sia stato erogato dal SA e che almeno il 75% della fase precedente sia stato assegnato.

2.2.3 Dopo che il rapporto del PGP sulle spese effettuate per il 50% dell'ammontare della fase precedente sia stato inoltrato al DGCS in accordo alla condizione del capitolo 13 del GPI.

2.2.4 Dopo che il rapporto semi annuale, dimostrante , con documenti contrattuali appropriati ,che almeno il 75% dell'ammontare della fase precedente sia stato assegnato , sia stato inoltrato al DGCS in accordo alle condizioni del capitolo 13 del GPI.

2.2.5 Dopo specifica richiesta del PIC; fermo restando che il PoA di rilevo controfirmato dall'IE sia stato inoltrato dal MoE al MAE-DGCS attraverso l'ambasciata italiana;

2.2.6 Dopo che il MAE-DGCS ha verificato la correttezza e comprensibilità dei rapporti menzionati nei sopraccitati punti 2.2.3 e 2.2.4, in accordo con la condizione del capitolo 13 del GPI.

CLAUSOLA 9
(Flusso dei fondi)

Il flusso dei fondi del "canale 2" fornito in rispetto al presente accordo, dovrà seguire le procedure qui di seguito descritte:

1. I fondi dovranno essere depositati dall'IC al MoE, nel conto speciale n° 1461501304200 del Contributo italiano all'ESDP, aperto in euro alla NBE a nome del MoE.

2. Dall' SA, aperto in euro, l'MoE, trasferirà fondi in valuta etiopica ai due conti speciali (qui di seguito denominati UAS) aperti dall'AAU e AU alla NBE. Questi fondi verranno gestiti direttamente dall'AAU e AU per forniture di attività locali, in accordo al finanziamento descritto nel PoA;

3. Dall' SA il MoE autorizzerà il rilascio di fondi da utilizzare per pagamenti correlati a contratti stipulati tra le università etiopiche interessate e le università internazionali.

CLAUSOLA 10
(Gestione e modalità di disborso correlate ad attività eseguite dal MoE)

La realizzazione delle attività PGP, finanziate in base alla componente del finanziamento italiano, realizzate dall'AAU e AU, seguiranno le procedure fondamentali descritte in questo accordo e nel GPI, in particolare per: il trasferimento di fondi al MoE e il disborso di fondi all'UUA e AU (in accordo alle clausole 6 e 8 di questo accordo); le procedure d'appalto (sulla base del capitolo 12 del GPI) ;- controllo e gestione PGP (in base al capitolo 10 del GPI) e ;- rapporti sui disborsi (in base al capitolo 13 del GPI).

CLAUSOLA 11
(Riallocazione fondi)

1. I fondi verranno gestiti in accordo al finanziamento accordato nel PFD e nel PoA, stabilito per la richiesta di trasferimento di ciascuna attività.

2. La riallocazione di fondi è permessa entro limiti ed è soggetta alle condizioni stabilite nella clausola 11. Le richieste di riallocazione verranno inoltrate dal MoE al PMU per approvazione. Al PMU è permesso approvare riallocazioni, che non richiedano che questo accordo venga emendato in base alla clausola 11.3.

3. Le riallocazioni di fondi fino ad un massimo di più o meno il 10% dell'ammontare inizialmente concordato per ogni settore all'interno del finanziamento totale di progetto, sono consentite e non richiederanno nessun emendamento al presente accordo. Il PMU dovrà approvare le riallocazione richieste attraverso comunicazione scritta al MoE e al IC che dovranno essere tempestivamente informati sui dettagli della riallocazione approvata.

4. Le riallocazioni che superino il 10% dell' ammontare originalmente stabilito e all'interno del finanziamento totale di progetto, dovranno essere gestire con emendamento del presente accordo in base alla condizione della clausola 19.

5. Tutte le riallocazioni di fondi dovranno essere attentamente riportate nei documenti di rapporto di progetto, menzionati nella clausola 15.

CLAUSOLA 12
(Gestione e Procedure di disborsi per attività eseguite dal MAE-DGCS)

1. La realizzazione dia attività PGP finanziate in base alla componente del Contributo Italiano, eseguite dal MAE-DGCS in base alla clausola 6 di questo accordo (canale 3) seguiranno tutte le procedure di rilevo descritte nel GPI, in particolare il MAE-DGCS applicherà le sue procedure interne per appalti, reclutamento di consulenti, controllo progetti, gestione e rapporti sui disborsi al suo ente di controllo interno. Inoltre il MAE-DGCS terrà informato il MoFED , su base semi annuale, sullo stato delle spese in cui è incorso, in base alle modalità indicate nel capitolo 13 del GPI.

2. Le attività sopra menzionate dovranno essere eseguite in base alle procedure interne del MAE-DGCS.

   2.1 Il personale espatriato verrà reclutato in base alle procedure di appalto descritte nel GPI. Il termini di riferimento per la selezione e reclutamento del personale espatriato dovranno essere preparati dall'AAU e AU con la consulenza del PMU e MoE.

   2.2 I fondi per le spese in Etiopia dovranno essere resi disponibili dal MAE-DGCS al conto in euro dell'ambasciata italiana per i programmi di cooperazione allo sviluppo; tali fondi verranno gestiti in base alle procedure di forniture del MAE-DGCS.

   2.3 Il MAE-DGCS potrà selezionare una ditta consulente in base alle sue proprie procedure e firmerà e gestirà un contratto con questa ditta. Alla compagnia di consulenza verrà affidata le responsabilità di eseguire tutte le attività di questa componente in pieno accordo alle condizioni del presente accordo.

   2.4 I fondi forniti da parte italiana non possono essere utilizzati per coprire tasse locali e dazi o qualsiasi altro tipo di spese e tassazioni correlate alla fornitura di beni.

CLAUSOLA 13
(Gestione del progetto)

Gli obiettivi e responsabilità del MoE, AAU, AU e MAE-DGCS sono descritte nel GPI. Il GPI descrive anche il personale PMU e gli obiettivi e responsabilità attribuiti al PIC, IE e LC.

CLAUSOLA 14
(Procedure di forniture da adottare per attività realizzate dalle università di Addis Abeba e Alemaya)

1. La fornitura di beni e servizi dovrà essere intrapresa sotto la responsabilità delle università di Addis Abeba e Alemaya con il supporto e assistenza del PMU e MoE.

2. Le procedure di fornitura da adottarsi da parte dell'AAU e AU seguiranno generalmente le procedure della Banca Mondiale. Le parti possono concordar per iscritto di modificare le procedure di fornitura BM standard laddove richiesto per facilitare il raggiungimento egli obiettivi di progetto.

3. L'annuncio di appalti internazionali competitivi sarà responsabilità dell' AAU e AU con la pubblicazione su giornali etiopici ed italiani e mandando inviti ai partecipanti, all'ambasciata italiana. Il MAE-DGCS si prenderà cura di pubblicare gli annunci sul suo bollettino. (DIPCO).

CLAUSOLA 15
(Rapporti finanziari e sulle attività)

A partire dalla data della firma di questo accordo, il PIC dovrà inoltrare alle parti attraverso il PMU, sia il rapporto semi annuale PGP, sia il rapporto annuale PGP, che verranno preparati in generale, sulla base delle modalità definite e riassunte nel GPI allegato.

CLAUSOLA 16
(Revisori esterni MAE-DGCS e monitoraggio attività)

Il MAE-DGCS e il MoE avranno il diritto di eseguire ,a spese proprie, tutto il monitoraggio, valutazioni, controlli e attività di revisione che riterranno necessari in aggiunta a quelli che sono già stati previsti nel PFD in accordo alle procedure ESDP. Risorse addizionali a quelle previste in questo accordo finanzieranno queste attività.

CLAUSOLA 17
(assegnazione)

Se non differentemente concordato con scambio di note verbali, tutti i beni, equipaggiamenti e veicoli acquistati nella struttura del progetto, verranno assegnati alle istituzioni etiopiche beneficianti, alla fine del progetto.

CLAUSOLA 18
(prevenzione di abusi ed usi impropri dei fondi)

Il GFDRE dovrà assicurare che i fondi forniti dal GOI in base a questo accordo, verranno utilizzati solamente in accordo alle condizioni di questo accordo. Il GFDRE impegna se stesso a prendere tutte le ragionevoli misure per assicurare un' amministrazione efficiente dei sopraccitati fondi e prevenire ogni abuso ed uso illegale.

CLAUSOLA 19
(Emendamento all'accordo)

1. Questo accordo costituisce l'intero accordo tra le parti e può essere alterato o variato solo con precedente consenso scritto delle parti sottostando alla condizione della clausola 19.2 qui di seguito enunciata e nessuna delle Parti dovrà sottostare a termini espressi o impliciti, rappresentanti, garanzie, promesse o qualsiasi cosa non registrata qui o altrove, come operazioni legale.

2. Le Parti possono emendare questo accordo, inclusi i suoi allegati, in qualsiasi momento con uno scambio di note verbali tra le parti.

CLAUSOLA 20
(Impedimenti e forze maggiori)

1. In caso di impedimenti a realizzare questo accordo per cause di forze maggiori quali guerre, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, conflitti contrattuali di lavoro e scioperi, atti di qualsiasi governo, difficoltà di trasporto inaspettate e altri casi che possono essere riconosciuti da entrambe le Parti di questo accordo come forze maggiori in base alla pratica o in caso di pericolo o condizioni disagevoli per il personale espatriato, si dovranno applicare le seguenti condizioni:

1.1 In caso che la durata dell'impedimento alla realizzazione del programma sia meno di sei mesi, l'uso dei fondi dovrebbe essere sospeso fino a che il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;

1.2 In caso che la durata dell'impedimento alla realizzazione del programma superi i sei mesi e sia inferiore ai 18 mesi, il Programma dovrebbe essere sospeso e i fondi residui dovrebbero essere mantenuti fino alla conclusione dell'impedimento e fino a che il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;

1.3 In caso di impedimenti alla realizzazione del programma che superino i 18 mesi, le parti dovranno discutere sulla continuazione del programma e definire un concordato corso di azioni. In caso non sia fattibile la continuazione del programma, le Parti concorderanno sulla destinazione dei fondi residui, deducendo l'ammontare già sborsato.

CLAUSOLA 21
(Risoluzione dell'accordo)

1. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di prosciogliere questo accordo nei seguenti casi:

   1.1 Impossibilità del programma di raggiungere i suoi obiettivi o di produrre la documentazione pertinente richiesta per l'accreditamento delle realizzazioni susseguenti alla prima;

   1.2 Inadempienze gravi da parte del MoE, per esempio:

      1.2.1 Ritardi immotivati e prolungati nell'uso dei fondi tali da minacciare il raggiungimento degli obiettivi del programma;

      1.2.2 Uso dei fondi per ragioni differenti da quelle incluse in questo accordo e suoi allegati o emendamenti.

      1.2.3 Gestione inefficiente dei fondi;

      1.2.4 Nel caso di fallimento nel realizzare o di produrre documentazione adeguata riguardante il Programma, in un modo considerato adeguato ai termini dell'Accordo

   1.3 In caso di impedimento per forze maggiori in base alla clausola 20.

2. In caso di errore grave da parte delle Agenzie Esecutrici del programma, il MAE-DGCS dovrà notificare l'accaduto per iscritto al MoFED, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per arginare conseguenze negative dell'errore, entro 60 giorni dalla data della notifica. Passato questo termine ultimo, il MAE-DGCS si riserva il diritto di terminare immediatamente questo Accordo. In questo caso, si dovrà applicare la condizione inclusa nella clausola 22 " risoluzioni di dispute".

3. nei casi menzionati sopra, il MAE-DGCS potrà decidere , unilateralmente di concludere questo accordo, notificandolo al MoFED, attraverso una nota verbale da inoltrare almeno con tre mesi di anticipo. In qualunque caso, dopo questa notifica, il MoFED dovrà fermare le attività del programma, se non diversamente concordato tra le due Parti.

CLAUSOLA 22
(Risoluzioni di dispute)

1. Qualsiasi disputa tra le parti, causata dalla messa in atto di questo accordo, dovrà essere risolta amichevolmente attraverso consultazioni o negoziazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici.

CLAUSOLA 23
(Entrata in vigore e terminazione)

1. Questo accordo dovrà entrare in vigore dalla data della seconda nota verbale attraverso cui le parti si informano a vicenda della conclusione delle procedure interne pertinenti e dovrà rimanere in vigore per un periodo di 4 anni ma può essere terminato dalle Parti con una notifica scritta anticipata di sei mesi , attraverso i canali diplomatici, che specifichi l'intenzione di terminare l'Accordo. I fondi non utilizzati alla data della terminazione del presente accordo dovranno essere restituiti al GOI.

2. Se, per qualsiasi motivo, l'esecuzione di questo accordo non può essere completata in conformità alle condizioni dell'accordo stesso, le Parti si consulteranno a vicenda sulla questione. I fondi non ancora accreditati e /o impegnati dovranno essere utilizzati solo su specifico accordo delle parti, altrimenti dovranno essere restituiti al GOI.

Come testimoni, i sottoscritti, essendo stati formalmente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato e timbrato questo Accordo in lingua inglese in duplice copia, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Addis Abeba 22 giugno 2006

Per il governo della Repubblica Italiana

Firma e timbro di Sua Eccellenza l'Ambasciatore D'Italia in Etiopia, Raffaele de Lutio

Per il governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia

Firma e timbro di Sua Eccellenza il Ministro di Stato del Ministero delle Finanze e Sviluppo Economico Mekonen Manyazewal

24.

21 dicembre 2006, Tirana

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania per la «Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università»

(Entrata in vigore 24 maggio 2007)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

per la

"Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte, e

il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero dell'Educazione e della Scienza, qui di seguito denominato MES, dall'altra,

congiuntamente denominati "le Parti";

PREMESSO

che interventi a sostegno del sistema educativo, con particolare riguardo all'istruzione universitaria e al rafforzamento del sistema educativo primario e secondario del Paese, sono stati concordati nel quadro della Commissione Mista Italia-Albania dal Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo, firmato a Tirana il 9 aprile 2002;

CONSIDERATA

la rilevanza attribuita dalla strategia di riforma economica e sviluppo del Paese al miglioramento della qualità ed efficacia del settore educativo, come indicato nel Piano degli Investimenti Pubblici 2000-2003 dell'Albania;

CONSIDERATA

la volontà delle Parti di realizzare un Progetto denominato "Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università", per un costo complessivo di 4.000.000,00 (quattromilioni) di Euro, a carico del MAE/DGCS, per il quale le Parti hanno sottoscritto un "Aide-Mémoire" in data 05.05.2003;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le due Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Scopo, parti e definizioni dell'Accordo

1.1 Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle Parti per la corretta esecuzione del Progetto, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle opere, all'acquisizione di beni e servizi, nonché a quelle relative alla gestione, imputazione ed erogazione dei fondi.

1.2 Il presente Accordo è composto di 12 Articoli e dell'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.3 Le parole e gli acronimi utilizzati nel presente Accordo hanno il seguente significato:

Progetto: Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università

ANA: Academic Networking of Albania

Amb.-UTL: Ambasciata d'Italia-Unità Tecnica Locale di cooperazione a Tirana

CDA: Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi per le Università

CRUI: Conferenza dei Rettori Italiani

GRA: Governo della Repubblica di Albania

GARR: Rete dell'Università e della Ricerca Scientifica Italiana

ICT: Information and Communication Technology

MAE-DGCS: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

MES: Ministero per l'Educazione e la Ricerca Scientifica albanese

MF: Ministero delle Finanze albanese

PIU: Project Implementation Unit

RASH: Rete Telematica Accademica Albanese

UTC: Ufficio Tecnico Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Articolo 2

Obiettivi del Progetto

2.1 Gli obiettivi generali del Progetto sono:

2.1.1. L'adeguamento del sistema d'istruzione universitario e della ricerca in Albania ai livelli dei Paesi dell'Unione Europea.

2.1.2. Gli obiettivi del Patto di Stabilità per lo Sviluppo socio-economico e culturale del Paese e per la sua integrazione regionale ed europea, nell'ambito delle linee di progetto delle Conferenze di Bologna, Praga e Berlino.

2.1.3 L'incremento della partecipazione dei professori/ricercatori albanesi alle attività di ricerca e sviluppo condotte dalla comunità scientifica ed educativa internazionale, particolarmente da quella italiana, grazie alla disponibilità di una rete telematica collegata con il sistema italiano GARR.

2.2 Per concorrere al raggiungimento dei suddetti obiettivi generali, il Progetto intende raggiungere il seguente obiettivo specifico:

Il miglioramento e potenziamento delle università albanesi nelle loro funzioni di erogatrici d'istruzione di alto livello e di esecutrici e promotrici di attività di ricerca.

Articolo 3

Risultati del Progetto

3.1 In coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Progetto si propone di realizzare quanto segue (i risultati sono descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico):

3.1.1 Centro Servizi per le tre Università di Tirana .

3.1.2 Successivo ampliamento del Centro Servizi per coprire le necessità di tutte le altre università albanesi.

3.1.3 Una rete telematica accademica nazionale, collegata con la RASH (Rete Telematica Accademica Albanese), per collegare il Centro Servizi, gli undici atenei, e gli altri istituti per la ricerca e la formazione superiore.

Articolo 4

Istituzioni coinvolte nel Progetto

4.1 Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Progetto sono le seguenti:

4.1.1. Per la Parte italiana:

4.1.1.1. Il MAE-DGCS, che fornirà le risorse finanziarie e l'assistenza tecnica secondo le modalità previste dal presente Accordo.

4.1.1.2. L'Ambasciata – UTL che, nello svolgere la supervisione delle attività di progetto, assicurerà i necessari contatti con le controparti albanesi del Progetto.

4.1.2. Per la Parte albanese:

4.1.2.1 Il MF che provvederà a trasferire al MES le risorse finanziarie erogate dal MAE-DGCS per la realizzazione del Progetto, nonché quelle necessarie per coprire i costi di competenza albanese.

4.1.2.2. Il MES, che provvederà all'esecuzione del Progetto, in particolare, mettendo a disposizione le strutture e il personale albanese, adottando i necessari provvedimenti amministrativi, effettuando le gare per l'acquisizione di beni e servizi e gestendo i relativi contratti.

Articolo 5

Obblighi del Governo Italiano

5.1 Il MAE-DGCS si impegna a contribuire alla realizzazione del Progetto con un finanziamento a titolo gratuito dell'importo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00). Tale finanziamento sarà suddiviso come segue:

- Un importo di Euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) sarà messo a disposizione del GRA in tre tranche, il cui ammontare è stabilito al successivo art. 7, per il pagamento dei costi di Progetto in Albania descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico;
- Un importo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) sarà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per le attività di assistenza tecnica nonché di monitoraggio e valutazione di parte italiana;
- Un importo di Euro 180.000,00 (centottantamila/00) a disposizione dell'Ambasciata/UTL per attività di assistenza tecnica e di collegamento con le parti albanesi, di cui Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) relativi a contratti con personale e consulenti assunti in loco.

Articolo 6

Obblighi del Governo albanese

6.1 Il MF darà istruzioni alla Banca che designerà per l'apertura di un conto corrente speciale, intestato al GRA e denominato "Progetto di Cooperazione Italia-Albania per l'Università".

6.2 Il MES si impegna a fare quanto di sua competenza per la buona realizzazione del progetto, ed in particolare a:

6.2.1 adottare i provvedimenti amministrativi e, se del caso, legislativi che permetteranno la Costituzione ed il Funzionamento del Centro Servizi per le Università;

6.2.2 affidare la gestione della Rete Telematica al Centro Servizi;

6.2.3 sottoporre al MAE/DGCS, per il Nulla Osta prima dell'adozione, lo Statuto del Centro nonché il piano di avvio del Progetto ed i piani operativi semestrali del Centro relativi al periodo di realizzazione del Progetto;

6.2.4 dotare il Centro del personale qualificato assunto attraverso regolari concorsi pubblici;

6.2.5 selezionare l'esecutore delle attività di Assistenza Tecnica e di formazione per il Centro ed il realizzatore della Rete Telematica tramite gare svolte secondo le procedure della Commissione Europea per l'aiuto con i paesi terzi, indicate al successivo art. 8, punto 8.2.

6.2.6 mettere a disposizione del Centro locali idonei allo svolgimento delle sue funzioni;

6.2.7 far fronte agli oneri di competenza, descritti nell'Allegato Tecnico e non coperti dal finanziamento italiano, includendo ogni imposta ed onere doganale in Albania; in particolare il Governo albanese si impegna a coprire gli eventuali deficit di bilancio del Centro.

6.2.8 consentire al MAE/DGCS ed all'Ambasciata/UTL di svolgere attività di controllo, monitoraggio e valutazione permettendo, tra l'altro, l'accesso ai siti del Progetto e alla documentazione tecnica relativa. A tal fine, tale documentazione dovrà essere conservata per un periodo di almeno cinque anni dal giorno dell'invio dell'ultima rendicontazione, di cui al successivo art. 7, punto 7.3.4;

6.2.9 reintegrare il conto corrente speciale con importi corrispondenti alle spese che il MAE-DGCS dovesse ritenere, in fase di verifica delle rendicontazioni, non imputabili al Progetto.

Articolo 7

Modalità di erogazione del finanziamento

7.1 Il finanziamento per il Progetto, per un importo massimo di Euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) sarà disposto dal MAE-DGCS a favore del GRA e sarà notificato al MF con formale comunicazione, tramite l'Ambasciata - UTL, a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

7.2 Il finanziamento verrà depositato in tre tranche successive sul conto corrente speciale, di cui al punto 6.1. Il MF albanese designerà il MES quale ente responsabile dell'amministrazione dei fondi del Progetto. Il conto verrà movimentato dal MES per il finanziamento delle attività previste dall'Allegato Tecnico al presente Accordo.

7.3 L'importo del finanziamento sarà versato dal MAE-DGCS con le seguenti modalità:

7.3.1. La prima tranche di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) verrà erogata dal MAE-DGCS dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente alla data di:

7.3.1.1. ricezione degli estremi del conto corrente speciale aperto per il Progetto;

7.3.1.2. ricezione di una comunicazione circa la costituzione nel MES della PIU;

7.3.1.3. ricezione di un rapporto relativo alla selezione di una Società di Auditing di comprovata affidabilità e della relativa bozza di contratto;

7.3.1.4. concessione del Nulla Osta alla stipula di suddetto contratto da parte del MAE/DGCS.

7.3.2. La seconda tranche di €. 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) verrà erogata dal MAE-DGCS successivamente alla data di:

7.3.2.1. ricezione della rendicontazione delle spese sostenute e degli impegni finanziari assunti, a valere sul finanziamento italiano, certificata dalla Società di auditing, che attesti che almeno il 50% dell'importo della prima tranche è stato speso, nonché approvazione della stessa da parte della DGCS;

7.3.2.2. ricezione di una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate che, in particolare, confermi l'avvenuta i) costituzione del Consiglio di Amministrazione, ii) assunzione del Personale del Centro, iii) Selezione, tramite gara svolta secondo le procedure indicate al successivo art. 8, dell'esecutore dell'Assistenza Tecnica e formazione al personale del Centro e del realizzatore della Rete Telematica;

7.3.2.3. ricezione dei testi dei contratti che si intende stipulare e concessione del nulla osta da parte della DGCS a suddetta stipula;

7.3.2.4. ricezione dello Statuto del Centro Servizi predisposto dal MES e concessione da parte del MAE – DGCS del Nulla Osta all'adozione di suddetto Statuto.

7.3.3. La terza tranche di € 900.000,00 (novecentomila/00) verrà erogata dal MAE-DGCS successivamente alla data di:

7.3.3.1. ricezione della rendicontazione delle spese sostenute e degli impegni finanziari assunti, a valere sul finanziamento italiano, certificata dalla Società di auditing, che attesti che almeno il 70% dell'importo complessivo della prima e della seconda tranche è stato speso, nonché approvazione della stessa da parte della DGCS;

7.3.3.2. ricezione di una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate che, in particolare, confermi la necessità di estensione al 3° anno di attività del contratto di Assistenza Tecnica e Formazione;

7.3.4. A conclusione delle attività di Progetto, il MES presenterà al MAE-DGCS un rendiconto finale dell'utilizzazione delle somme erogate, certificato dalla

Società di auditing, nonché un Rapporto Finale di Attività. Le somme non utilizzate e non rendicontate dovranno essere restituite al MAE-DGCS.

Articolo 8

Utilizzo dei fondi

Le risorse finanziarie rese disponibili dal presente Accordo dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e per l'esecuzione delle attività descritte nell'Allegato Tecnico. Il suddetto finanziamento non potrà essere utilizzato per il pagamento di:

beni di lusso o superflui (per es. profumi, cosmetici, oggetti d'arte, alcolici, articoli sportivi, ecc.);

- beni, servizi e lavori civili direttamente o indirettamente connessi ad attività militari o di polizia;
- imposte ed oneri doganali;
- forniture ai beneficiari per debiti insoluti e per future perdite;
- pagamento interessi contratti dai beneficiari a terze parti.

Il GRA prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi;

8.1. L'individuazione degli esecutori delle attività del Progetto verrà effettuata in loco mediante gare aperte riservate a società italiane. Per l'assegnazione dei contratti necessari per la realizzazione del progetto saranno adottate le procedure previste nelle "Practical Guide to contract procedures for EC external actions" del 1/2/2006, e successive modifiche ed integrazioni, adattate alla specificità del dono italiano nonché da quanto precisato nel presente Accordo;

8.2. Il prezzo totale del Contratto di Assistenza Tecnica al Centro Servizi deve essere relativo a beni e servizi di origine/nazionalità italiana.

Il prezzo totale del Contratto di Assistenza Tecnica alla Rete Telematica deve essere relativo a beni e servizi di origine/nazionalità italiana per una quota non inferiore al 40%.

8.3. I contratti stipulati con l'esecutore dell'Assistenza Tecnica al Centro e con il realizzatore della Rete Telematica dovrà prevedere un anticipo iniziale non superiore al 50% del corrispettivo complessivo, dietro rilascio di garanzia fideiussoria, recuperabile come quota parte dei pagamenti;

8.4. Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Progetto previo accordo delle Parti.

8.5. Sia la documentazione di gara che la sottoscrizione del contratto dovranno essere sottoposte preventivamente alla DGCS per la relativa "no objection"

Articolo 9

Controversie

Qualora insorgessero controversie nel corso della realizzazione del Progetto, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Sospensione e rescissione del contratto

10.1 Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

10.1.1 per grave inadempienza da parte del Governo della Repubblica di Albania; costituiscono gravi inadempienze:

10.1.1.1 l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;

10.1.1.2 l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Progetto;

10.1.1.3 l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, comunque accertate;

10.1.2 per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto nel successivo Art. 11.

10.2 Il MAE -DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

10.2.1 mancata realizzazione delle attività previste nel Progetto;

10.2.2 protratto impedimento per causa di forza maggiore.

10.3 Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MES attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo.

Articolo 11

Impedimenti per causa di Forza Maggiore

11.1 In caso di impedimento alla realizzazione del Progetto, dovuto a cause di forza maggiore (conflitto armato, calamità naturali o perturbazione dell'ordine pubblico) saranno adottate le seguenti disposizioni:

11.1.1 nel caso in cui la durata dell'impedimento sia inferiore ai sei mesi, il Progetto è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venire meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività che dovranno essere riviste e approvate dalle Parti prima di procedere alla spesa;

11.1.2 qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di sei mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del Progetto ed a stabilire il corso

delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti sono tenute a decidere sulla destinazione dei fondi residui non impegnati;

11.1.3 le attività dei progetti non compromessi dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad essi destinati rimangono disponibili.

Articolo 12

Entrata in vigore, durata ed emendamenti

12.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note Verbali con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

12.2 Il presente Accordo ha una durata di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine di tre anni le attività del Progetto non fossero completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui in esso previsti, tramite emendamenti.

12.3 Le Parti potranno in ogni momento concordare emendamenti al presente Accordo e al relativo Allegato Tecnico, formalizzando gli stessi tramite lo scambio di note verbali. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità all'uopo previste.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il presente accordo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Fatto a TIRANA il 21.12.2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia in Albania
S.E. Attilio Massimo Iannucci
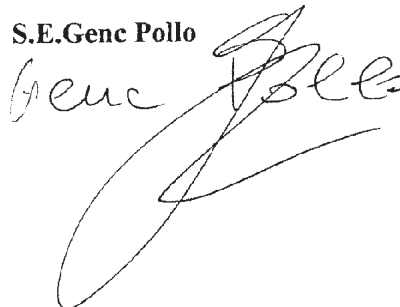
Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania
Il Ministro dell'Educazione e della Scienza
S.E.Genc Pollo

Realizzazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica per le Università

Allegato Tecnico all'Accordo Intergovernativo

1- Obiettivi generali del Progetto

a) Adeguamento del sistema d'istruzione superiore e della ricerca in Albania ai livelli dei Paesi dell'Unione Europea.

b) Obiettivi del Patto di Stabilità per lo Sviluppo socio-economico e culturale del Paese e per la sua integrazione regionale ed europea, nell'ambito delle linee di progetto delle Conferenze di Bologna, Praga e Berlino.

c) Incremento della partecipazione dei professori/ricercatori albanesi alle attività di ricerca e sviluppo condotte dalla comunità scientifica e educativa internazionale, particolarmente da quella italiana, grazie alla disponibilità di una rete telematica collegata con il sistema italiano GARR.

2- Obiettivo specifico

Miglioramento e potenziamento delle università albanesi nelle loro funzioni di erogatrici di istruzione di alto livello e di esecutrici e promotrici di attività di ricerca

3- Risultati attesi

I principali risultati previsti sono:

Risultato 1: Centro interuniversitario per la promozione della qualità dell'istruzione superiore e della ricerca, costituito ed operativo:

- Statuto approvato
- Organi di gestione costituiti ed operativi
- Regole di funzionamento interno elaborate ed approvate
- Sede del Centro riabilitata e arredata
- Personale direttivo, tecnico e amministrativo selezionato e formato

Risultato 2: **Corsi di specializzazione post-laurea istituiti ed avviati:**

- 8 corsi di Master istituiti
- Circa 15 dottorati realizzati in Italia
- Oltre 100 docenti aggiornati attraverso la didattica on line interattiva
- Circa 20 diplomati formati attraverso corsi di formazione professionale superiore realizzati in Albania (sul modello IFTS)
- Laboratori a supporto dei corsi master e IFTS dotati con apparecchiature didattiche e scientifiche;

Risultato 3: **Accreditamento dei corsi universitari, in grado di applicare standard europei di valutazione della qualità dell'offerta formativa, istituito;**

- *Operatori (almeno 4) per l'Accreditamento dell'istruzione universitaria messi in grado di applicare nuove normative e standard di valutazione*
- *Standard di qualità e procedure applicative aggiornati ai livelli europei e resi compatibili con le condizioni delle università albanesi.*
- *Almeno 20 corsi di laurea valutati in applicazione delle normative e dei criteri di qualità aggiornati.*

Risultato 4: **Processo di riforma dell'istruzione superiore, relativa, in particolare, alla struttura curriculare, alla ricerca, all'autonomia universitaria, alla valutazione di qualità, avviato.**

- Indagine sullo stato dell'istruzione superiore e della ricerca in Albania realizzata
- Esperti albanesi aggiornati sull'ordinamento universitario italiano ed europeo
- Proposte di riforma / aggiornamento elaborate e presentate al MES

Risultato 5: **Processo di miglioramento della gestione amministrativa degli 11 istituti di istruzione superiore albanesi avviato**

- Circa120 operatori ed amministrativi delle università in grado di applicare le nuove procedure e software introdotti attraverso il progetto.
- Nuovi metodi di gestione, procedure e software elaborati e applicati

***Risultato 6*:** **Capacità degli istituti d'istruzione superiore di partecipare a bandi internazionali ed europei e di offrire servizi al mercato, rafforzate;**

- Informazione sulle caratteristiche e sull'evoluzione dell'istruzione superiore e della ricerca, in particolare relativa alla costituzione dello Spazio Universitario Europeo, costantemente a disposizione degli atenei, aggiornata

- Capacità degli atenei di ricercare, selezionare, interpretare e partecipare a bandi e gare europee ed internazionali, nonché di partecipare attivamente ai relativi partenariati, costituita.
- Banca dati sulle risorse disponibili presso ciascun ateneo istituita.
- Almeno un catalogo di offerta di servizi per ciascun ateneo pubblicato.
- Almeno una campagna promozionale presso soggetti privati e pubblici realizzata
- Uno sportello d'informazione sulle politiche europee attivato
- Almeno un addetto per ciascuna università formato alla ricerca d'informazioni e interpretazione dei bandi internazionali

Risultato 7: **Rete telematica accademica nazionale per collegare undici atenei, la maggior parte degli istituti di ricerca, l'accademia delle scienze ed Il Centro Interuniversitario realizzata.**

- Infrastruttura della rete installata ed operativa
- Atenei ed Istituti messi in grado di fruire dei servizi telematici a livello nazionale ed internazionale e della connettività ad Internet
- Accesso alla Metropolitan Area Network (MAN) per fruire dei servizi locali realizzato

Risultato 8: **Personale tecnico locale formato con competenze per la gestione della rete e per l'applicazione dei nuovi software;**

- Operatori in grado di gestire la rete ed i software di gestione formati
- Strumentazione tecnologica per la gestione di corsi on line strutturata e operativa
- Software di gestione disponibili almeno nelle aree strategiche della Gestione amministrativa e giuridica integrata del personale universitario, della Gestione amministrativa degli studenti, della Gestione della contabilità
- Piattaforma per la formazione a distanza progettata e operativa

4- Attività

Per raggiungere i risultati attesi saranno svolte le seguenti principali attività:

***4.1* Attività relative al risultato 1 (Centro interuniversitario)**

4.1.1 Elaborazione dello Statuto del Centro e sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri

4.1.2 Costituzione nel Centro del Comitato di Programmazione e d'Indirizzo

4.1.3 Definizione delle procedure delle regole di funzionamento del Centro

4.1.4 Realizzazione delle strutture in cui sarà situato il Centro interuniversitario;

4.1.5 Installazione e collaudo dei mezzi di lavoro;

4.1.6 Selezione degli operatori e costituzione dell'organico

4.2 Attività relative al risultato 2 (Corsi di Specializzazione post-laurea)

4.2.1 Ricerca sui sistemi di formazione post laurea in ambito europeo e balcanico
4.2.2 Indagine sui bisogni formativi relativi alla domanda di tecnici specialisti di livello superiore (corsi post diploma)
4.2.3 Indagine sui bisogni formativi relativi alla domanda di formazione post laurea (master e dottorati)
4.2.4 Definizione dei criteri e selezione dei candidati partecipanti ai dottorati, ai master, ai corsi di specializzazione post diploma
4.2.5 Progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionale superiore post diploma (sul modello italiano dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS), diretti a circa 20 allievi
4.2.6 Progettazione e realizzazione di 8 corsi di master diretti a circa 200 laureati
4.2.7 Progettazione e realizzazione di circa 15 dottorati
4.2.8 Progettazione e realizzazione del corso on line sulla metodologia didattica (hardware e software) diretto ad oltre 100 docenti
4.2.9 Organizzazione dello staff tecnico e didattico e per la realizzazione dei corsi on line
4.2.10 Accordi con il MES per il riconoscimento del titolo di studio relativi alle attività svolte in Albania e in Italia
4.2.11 Identificazione, fornitura e collaudo di limitate quantità di attrezzature necessarie per la realizzazione dei corsi

4.3 Attività relative al risultato 3 (Accreditamento)

4.3.1 Ricerca di "buone pratiche" a livello italiano ed europeo sulla valutazione della qualità dell'istruzione superiore

4.3.2 Elaborazione di standard e di procedure di valutazione di qualità del sistema universitario

4.3.3 Valutazione di almeno 20 corsi di laurea sulla base dell'applicazione delle normative e dei criteri di qualità aggiornati.

4.3.4 Formazione di almeno 4 operatori per l'Accreditamento dell'istruzione universitaria attraverso corsi in loco, borse di studio in Italia e affiancamento in Albania da parte di esperti italiani.

4.4 Attività relative al risultato 4 (Riforma dell'istruzione superiore)

4.4.1 Indagine e identificazione delle tematiche dei settori prioritari d'intervento
4.4.2 Elaborazione del piano di lavoro e sua approvazione dal parte del MES
4.4.3 Seminari in Albania, incontri con le Università, visite in Italia per la raccolta dei dati e l'aggiornamento degli esperti albanesi
4.4.4 Elaborazione delle proposte di riforma e di modifica degli aggiornamenti con la collaborazione di specialisti italiani

4.5 Attività relative al risultato 5 (Miglioramento della gestione amministrativa)

4.5.1 Indagine preliminare relativa allo stato delle procedure esistenti, analisi dei punti deboli, forti, elementi di rischio e delle opportunità

4.5.2 Analisi dei bisogni formativi nel settore della gestione amministrativa

4.5.3 Elaborazione delle nuove procedure e software

4.5.4 Progettazione e realizzazione dell'attività di formazione rivolta a circa120 operatori ed amministrativi delle università, attraverso un corso bimestrale in Albania e borse di studio in Italia

4.5.5 Applicazione dei software e delle nuove procedure con l'assistenza tecnica da parte di esperti italiani

4.6 Attività relativa al risultato 6 (Capacità degli Istituti d'Istruzione superiore di partecipare bandi internazionali e europei e di offrire servizi al mercato);

4.6.1 Indagini preliminari sullo stato dei servizi interni alle università e sulle capacità di relazioni con il mercato e con altre università europee.

4.6.2 Indagine sui canali e sulle maggiori fonti informative relative allo stato ed all'evoluzione del sistema universitario della ricerca disponibili su Internet

4.6.3 Progettazione e realizzazione di una Banca dati informatica e produzione di una newsletter informatica interuniversitaria

4.6.4 Progettazione e realizzazione del catalogo sull'offerta dei servizi che ciascun ateneo può offrire all'esterno

4.6.5 Progettazione e realizzazione di un corso di formazione per gli addetti ai collegamenti esterni ed alla selezione delle informazioni on line

4.6.6 Strutturazione delle capacità di partecipazione a gare europee e di elaborazione di progetti

4.6.7 Organizzazione del desk informativo permanente relativo alle attività della Commissione Europea

4.7 Attività relative risultato 7 (Rete telematica accademica nazionale)

4.7.1 Ricognizione dell'esistente, in termini di disponibilità hw/sw e di rete nei singoli atenei e centri di ricerca

4.7.2 Ricognizione dell'offerta di commerciale sia di linee sia di connettività Internet

4.7.3 Identificazione dei nodi della dorsale mantenendo gli standard di riferimento per le istituzioni integrate nella Rete

4.7.4 Progettazione e implementazione delle soluzioni tecnologiche per la costituzione della dorsale di Rete, dei suoi nodi principali e del suo collegamento con le varie istituzioni, che almeno nella parte centrale operi su banda larga. Sarà garantito il collegamento ad Internet tramite operatore locale.

4.7.5 Implementazione di alcuni servizi base forniti dalla Rete in grado di recepire i futuri sviluppi

4.7.6 Manutenzione del software, degli apparati e dei server per 3 anni

4.7.7 Assistenza specialistica nell'arco del triennio

4.8 Attività relative risultato 8 (Personale tecnico informatico)

4.8.1 Formazione del personale tecnico per la gestione della Rete Telematica Albanese, dotato di un ampio ventaglio di competenze tecniche e gestionali

4.8.2 Analisi dell'offerta di mercato relative al software di gestione e selezione della soluzione più adatta (acquisto / modifica di pacchetti oppure produzione in loco)

4.8.3 Analisi delle soluzioni relative alle piattaforme per la gestione della formazione on line e selezione della soluzione più adatta (acquisto / affitto / modifica di software esistenti)

4.8.4 Acquisizione, installazione e collaudo del prodotto

5 Beneficiari

Diretti

- Circa 15 laureati accederanno a dottorati di ricerca
- Circa 200 laureati parteciperanno a corsi di master e di dottorato in Albania e in Italia
- Oltre 100 docenti delle università parteciperanno ad attività di aggiornamento on line
- Circa 20 diplomati frequenteranno un corso annuale di specializzazione IFTS in loco
- Circa 120 amministrativi in grado di applicare nuovi metodi di gestione e gestire software applicativi
- Almeno 4 operatori per l'Accreditamento in grado di applicare nuovi standard di qualità
- Almeno 6 esperti albanesi aggiorneranno le loro conoscenze sulle normative e l'ordinamento universitario italiano e europeo
- Almeno 11 addetti (uno per Ateneo) saranno aggiornati sulle procedure di partecipazione alle gare europee.
- Tecnici albanesi in grado di gestire la rete telematica
- Personale del Ministero per l'Educazione e per la Ricerca Scientifica (*MES*), operatori degli istituti di ricerca coinvolti nel progetto

Indiretti

- Oltre 20.000 allievi degli 11 istituti d'istruzione superiore albanesi
- Docenti universitari non direttamente interessati alle attività di formazione /aggiornamento

6. Istituzioni Albanesi coinvolte

- Ministero per l'Educazione e per la Ricerca Scientifica (MES),
- 11 Università ed istituti di formazione superiore albanesi

7. Istituzioni italiane coinvolte

- La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE)
- La Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI)
- Università italiane

8. – Descrizione del Centro Interuniversitario

Il Centro Interuniversitario sarà costituito subito dopo la stipula dell'Accordo Intergovernativo, sotto la tutela del MES, con apposito Statuto che ne garantirà l'autonomia gestionale e amministrativa.

Il Centro avrà un ***Comitato di Programmazione e Indirizzo (CPI)***, con le seguenti funzioni:

a. Approvazione dei piani operativi semestrali
b. Approvazione dei rapporti di attività tecnico-gestionali;
c. Eventuali elaborazione di proposte di nuovi indirizzi, rispetto al *progetto* originario di attività, in funzione dei risultati raggiunti o di una evoluzione del contesto generale;

I piani operativi **elaborati nel periodo di realizzazione del Progetto** saranno sottoposti alla DGCS, per la "no objection",prima dell'approvazione.

Il CPI sarà composto dai seguenti membri:

a. Il Presidente: il Ministro o suo delegato;
b. Il direttore della Direzione dell'Istruzione universitaria albanese;
c. Tre rappresentanti delle Università albanesi;
d. Un rappresentante della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane);
e. Potranno essere invitati:
   - Un rappresentante della Conferenza delle Università europee
   - Un rappresentante del Consiglio d'Europa
   - Un rappresentante del MIUR

Il Centro si avvarrà del seguente organico:

a. Un Direttore albanese;
b. Tre esperti albanesi, con specifica esperienza nei seguenti ambiti:
   - metodologia e progettazione didattico-curriculare
   - gestione della rete telematica e software
   - campo giuridico-legale e procedure di gestione di fondi europei
c. Tre unità di supporto per i servizi di segreteria, interpretariato e contabilità.

Il Direttore ed i tre esperti albanesi, saranno selezionati con apposito concorso pubblico curato dal MES, secondo termini di riferimento concordati con la parte italiana.

Nell'attuazione delle attività del Progetto il Centro si avvarrà dei servizi di assistenza tecnica e formazione forniti da un Consorzio universitario italiano, da selezionare tramite procedura concorsuale.

9. Descrizione della Rete Telematica accademica albanese

La Rete Telematica Albanese sarà strutturata nei seguenti livelli:

- Backbone centrale a Tirana che collegherà i nodi stabiliti geograficamente presso alcune istituzioni accademiche specializzato nel campo della Information and Communication Technology (ICT).
- Ramificazioni secondarie che collegheranno i nodi semiperiferici collocati presso alcune delle principali istituzioni utenti dell'Academic Networking of Albania (ANA).
- Ramificazioni terziarie che collegheranno i nodi periferici costituiti delle istituzioni accademiche del Paese.

Tali reti locali non rientrano nel progetto allo stato attuale. Per esse si elaboreranno le specifiche tecniche necessarie per la successiva realizzazione.

Il collegamento delle reti locali con i nodi del backbone sarà effettuato secondo gli stessi standard di riferimento indipendentemente dal livello dei nodi e dal ruolo delle istituzioni.

In fase di progettazione esecutiva saranno individuate le modalità e le strutture tecnico-amministrative di gestione, anche in funzione del futuro assetto delle istituzioni accademiche e scientifiche albanesi.

10. Modalità di realizzazione del Progetto

Dopo l'approvazione del finanziamento dell'iniziativa da parte del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE, la DGCS ed il MES stipuleranno un accordo intergovernativo. In esso si prevederà il trasferimento dei fondi in tranche al MES per il finanziamento dei lavori, servizi e forniture necessarie per la realizzazione del progetto. Per l'avvio del Progetto il MES costituirà al suo interno una Program Implementation Unit (PIU) che si avvarrà dell'assistenza tecnica della DGCS e delle università e degli istituti albanesi che beneficeranno dell'iniziativa.

10.1 Program Implementation Unit (PIU)

All'interno del MES sarà costituita una Unità per la Realizzazione del Progetto (Project Implementation – PIU), braccio operativo del Ministero per le attività realizzative di competenza e di monitoraggio. In particolare la PIU sarà responsabile del Procurement, stipulerà i contratti e curerà la loro corretta esecuzione. Inoltre provvederà alla redazione dello statuto del Centro, che sarà approvato dal Ministro del MES dopo la "no objection" della DGCS, ed alla assunzione del personale albanese che costituirà l'organico del Centro.

Più in dettaglio, la PIU farà quanto segue:

a) Preparerà un piano di avvio delle attività che dovrà essere approvato sia dal MES che dalla DGCS. Tale piano coprirà il periodo iniziale della realizzazione del progetto, fino a quando non sarà stato costituito il Centro Interuniversitario e non sarà stato approvato il suo primo piano operativo.

b) Per conto del costituendo Centro Servizi per le Università preparerà un capitolato di gara finalizzato all'acquisizione di servizi di consulenza da parte di un'Università italiana e/o Consorzio Universitario Italiano e svolgerà la procedura concorsuale per la selezione dell'offerta più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'Accordo Intergovernativo. Il contratto di consulenza sarà stipulato dal Centro e riguarderà, in sintesi, l'assistenza tecnica e specialistica al Centro, al personale degli atenei e degli istituti di ricerca e del MES, nelle seguenti principali aree:

- Indagini sui bisogni d'istruzione del personale albanese beneficiario, a diverso titolo e livello, delle attività formative previste dal Progetto.
- Progettazione didattica e realizzazione dei corsi da tenersi in Italia e in Albania, identificando e valorizzando le risorse locali disponibili ed integrandole con le opportunità offerte dal sistema d'istruzione universitario italiano.
- Analisi dell'ordinamento universitario albanese ed identificazione dei punti deboli maggiormente suscettibili di un'azione di rinforzo, in direzione dell'adeguamento dl sistema d'istruzione superiore e della ricerca a quelli italiani ed europei.
- Esame dello stato di conoscenza e del grado d'accesso del sistema universitario albanese al partenariato europeo e identificazione delle conseguenti azioni di rinforzo.
- Elaborazione di un piano di erogazione verso il mercato nazionale, regionale e internazionale di servizi esterni da parte delle università e dei centri di ricerca
- Fornire, su richiesta, consulenza specialistica e supporto al CPI per l'elaborazione di piani e proposte d'attività
- Indagine sullo stato dei collegamenti telematici in ambito universitario e della ricerca, progettazione e realizzazione della rete telematica.
- Progettazione ed erogazione dei servizi generali, di formazione e di supporto alla ricerca, offerti attraverso la rete.

c) preparerà un capitolato di gara finalizzato all'acquisizione di apparecchiature e servizi per la realizzazione della Rete Telematica, svolgerà la procedura concorsuale per la selezione dell'offerta più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'Accordo Intergovernativo e stipulerà il relativo contratto con un fornitore italiano.

La PIU per svolgere i compiti di cui sopra potrà beneficiare di un sostegno finanziario italiano e dell'assistenza tecnica di esperti inviati dall'Ufficio di Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia in Albania.

11. COSTI A CARICO DELLA PARTE ITALIANA

Il Progetto avrà una durata triennale. La parte italiana si impegnerà a fornire risorse finanziarie a titolo gratuito per un importo di Euro 4.000.000,00, di cui Euro 3.600.000,00 a disposizione del MES e Euro 400.000,00 a disposizione della DGCS e dell'Ambasciata d'Italia/UTL a Tirana.

I fondi a disposizione del MES saranno erogati in tre tranche, rispettivamente di Euro 400.000,00, Euro 2.300.000,00 e Euro 900.000,00, e saranno utilizzati per coprire i costi sinteticamente riportati nella seguente tabella.

Voce di costo	Costo (€)
1) Funzionamento della PIU	**151.655,00**
a) Integrazione salariale al personale	46.800,00
b) Auditing	104.855,00
2) Centro Servizi per le Università	**1.802.845,00**
a) Riabilitazione ed equipaggiamento	122.600,00
b) Stipendi ed integrazioni salariali	105.840,00
c) Rimborso spese membri del CPI	14.250,00
d) Altre spese correnti	57.500,00
e) Assistenza e Formazione per il Centro (contratto)	1.502.655,00
3) Rete Telematica per le Università	**1.645.500,00**
a) Stipendi a parte del Personale	63.450,00
b) Altre spese correnti	29.250,00
c) Hardware, software, connessioni e formazione (contratto)	1.552.800,00
TOTALE	**3.600.000,00**

L'entità e la ripartizione dei costi di progetto tra MES, DGCS e Ambasciata/UTL sono state calcolate considerando, in particolare, quanto segue:

a. Gli stipendi del personale del MES e di altre Amministrazioni pubbliche albanesi, con esclusione del personale in organico del Centro indicato nel precedente paragrafo 8, non sono imputabili sui fondi di progetto. Saranno comunque riconosciute integrazioni salariali per il personale della PIU, in considerazione del presumibile maggior carico di lavoro, e rimborsi spesa ai membri del comitato di programmazione ed indirizzo per le attività direttamente connesse con il Progetto;

b. Per quanto riguarda il Centro Servizi e Rete Telematica, la DGCS si farà carico:
   - di parte dei costi di ristrutturazione ed equipaggiamento sede, di cui al punto 2a), nei limiti dell'importo indicato in tabella;
   - dei costi dei due contratti di cui ai punti 2c) e 3c);
   - per i primi due anni di progetto, del 100% dei costi di funzionamento di cui ai punti 2b), 2c), 2d), 3a) e 3b) esplicitamente indicati nel presente documento
   - per il terzo anno, del 50% dei costi di funzionamento di cui ai punti 2b), 2c), 2d), 3a) e 3b) esplicitamente indicati nel presente documento.

c. Non sono imputabili sui fondi messi a disposizione del MES gli stipendi del personale del Centro non indicato (es. guardiani, commessi, autisti, personale per pulizia, etc.) e le spese per le utilities (acqua, energia elettrica, gas);

d. I fondi messi a disposizione non potranno essere utilizzati per il pagamento di tasse ed oneri doganali in Albania.

La tabella di seguito allegata riporta i costi di progetto con maggior dettaglio.

12. Costi a carico della parte albanese

La Parte Albanese provvederà alla copertura, con proprie risorse finanziarie e con le entrate derivanti dalla vendita di servizi del Centro, dei costi per la realizzazione del progetto e per il funzionamento del Centro e della Rete Telematica non imputabili sui fondi messi a disposizione dalla DGCS.

In particolare, la Parte Albanese si farà carico di quanto segue:

a) dei costi della sede del Centro
b) degli stipendi del personale del MES e di altre amministrazioni albanesi coinvolto nel progetto nonché del personale del Centro o addetto alla Rete Telematica non esplicitamente indicato a carico del progetto;
c) nel 3° anno di progetto, del 50% dei costi di funzionamento del Centro coperti negli anni precedenti dai fondi italiani;
d) negli anni successivi, del 100% dei costi di funzionamento del Centro
e) dei costi di esercizio della rete telematica dal 3° anno in poi, quantificati, ai prezzi attuali, in circa Euro **386.000** /anno
f) di tutte le tasse ed oneri doganali in Albania.

25.

14 novembre 2005, Abu Dhabi

Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti

(Entrata in vigore 24 maggio 2007)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che le varie forme di criminalità colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi in ogni settore, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza del rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Forze di polizia e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

RISPETTANDO la sovranità di entrambi gli Stati;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a svolgere attività di collaborazione per contrastare e combattere la criminalità in tutte le sue varie manifestazioni.

In particolare la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito indicati:

1 terrorismo;
2 criminalità organizzata transnazionale;
3 traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
4 traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo, nucleare e di altre sostanze radioattive e di quelle altamente tossiche;
5 riciclaggio di denaro e reati nel settore finanziario;
6 falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
7 tratta degli esseri umani;
8 immigrazione clandestina;
9 reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
10 traffico di autoveicoli rubati;
11 traffico illecito di opere del patrimonio artistico;
12 sfruttamento della prostituzione di donne e minori.

Articolo 2

In materia di lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

- lo scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, il "modus operandi", le attività criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi.

- lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;

Articolo 3

In materia di lotta al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori e per prevenire e combatterne la produzione, la cooperazione si effettuera' attraverso:
- lo scambio di informazioni sulla lotta alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori, sulle modalita' del trasporto attraverso le frontiere internazionali, sulle nuove tipologie e sulle tendenze di mercato;
- lo scambio di informazioni riguardanti le attivita' delle organizzazioni criminali e sui relativi componenti;
- lo scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la metodologia delle "consegne controllate".

Articolo 4

Sulla base delle rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, le Parti Contraenti si scambieranno informazioni:
- nei settori di collaborazione di cui al presente Accordo;
- sui reati commessi o subiti dai cittadini dei due Paesi sul territorio dell'altro Paese;
- sulle legislazioni dei due Paesi per contrastare e combattere la criminalità;
- su altri settori di criminalità di comune interesse delle due Parti Contraenti.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, attraverso reciproche visite di esperti, si scambieranno esperienze di lavoro:
- nelle materie previste nel presente accordo;
- su armi e munizioni, materiale esplosivo, sostanze altamente tossiche, materiale nucleare ed altri materiali radioattivi e pericolosi;
- sul controllo dei transiti alle frontiere degli stranieri nei rispettivi territori;
- sulle misure adottate per la sicurezza dei trasporti.

Articolo 6

- Le Parti Contraenti coopereranno per l'organizzazione di corsi di addestramento specialistici delle Forze di polizia e per l'aggiornamento delle tecniche di investigazione.
- Le Parti Contraenti coopereranno nel settore della ricerca scientifica di Polizia, nello scambio di informazioni tecniche e nella individuazione delle attrezzature ed equipaggiamenti più idonei per le Forze di polizia.

Articolo 7

Le Parti Contraenti si impegneranno a rafforzare e a intensificare la collaborazione tra gli Uffici centrali dell' Interpol dei due Paesi. A tale riguardo la collaborazione deve estendersi alla ricerca di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Articolo 8

Le Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo sono:
per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana- Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per gli Emirati Arabi Uniti, il Ministero dell'Interno dello Stato degli Emirati Arabi Uniti –Direzione Generale della Sicurezza Criminale.
Le Parti Contraenti, ove necessario, potranno variare le Autorita' competenti all'esecuzione del presente Accordo, con preavviso scritto, tramite i canali diplomatici.
Dette Autorita' indicheranno i rispettivi Punti di contatto nazionali che individueranno le modalita' di comunicazione e di trasmissione delle richieste.
Le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di scambiare Ufficiali di Collegamento.

Articolo 9

Le richieste dovranno essere formulate nella lingua della Parte richiesta o, in alternativa, in lingua inglese.
Le richieste di informazioni dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 10

I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e delle informazioni.
I dati personali e le informazioni comunicate possono essere ritrasmesse a terzi unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmesse a terzi unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

Articolo 11

Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine e l'interesse pubblico del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza.
In tal caso, la Parte Contraente che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto i motivi del diniego all'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Le Parti Contraenti concordano incontri congiunti per valutare lo stato di attuazione del presente Accordo e discutere delle fasi successive del programma di collaborazione.

Le riunioni si svolgeranno alternativamente a Roma e ad Abu Dhabi. Ciascuna Parte Contraente sosterra' gli oneri relativi alle missioni effettuate nell'altro Paese.

Articolo 13

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 14

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato attraverso negoziati tra le Parti Contraenti. Tali modifiche o integrazioni saranno concordate per via diplomatica.

Articolo 15

Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata.
Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
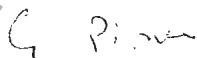
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ABU DHABI il 14 NOVEMBRE 2005 in due originali, ciascuno nella lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.
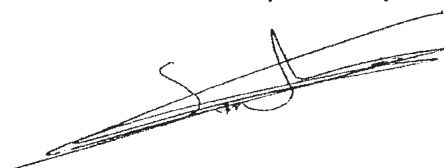
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Giuseppe Pisanu

PER LO STATO DEGLI
EMIRATI ARABI UNITI
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Mag. Generale
Saif Bin Zayed Al Nayah

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON SECURITY MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

BEING AWARE that criminal phenomena linked to crime in all its aspects considerably affect both countries, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of strengthened cooperation between their own police forces and of international cooperation in the fight against crime;

RECALLING Resolution N0. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the fight against organized crime; the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;

RESPECTING the sovereignty of both States;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall commit themselves to carrying out, in compliance with their relevant national legislation in force, cooperation activities within the competence of their bodies appointed to implement this Agreement with a view to counteracting and fighting against crime in all its forms.
In particular, cooperation shall be carried out in the following fields:

1. terrorism;
2. transnational organized crime;
3. illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
4. illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosive and nuclear materials and other radioactive and highly toxic substances;
5. money laundering and financial crimes;
6. counterfeiting of paper money, bank notes, values, industrial trade marks and patents;
7. trafficking in human beings;
8. illegal immigration;
9. computer crimes and other crimes perpetrated through the Internet and other means of communication;
10. trafficking in stolen vehicles;
11. illicit trafficking in objects of artistic heritage;
12. exploitation of women and minors in prostitution.

Article 2

In the framework of the fight against terrorism, cooperation shall take place through the following:

- exchange of detailed information on techniques, "modus operandi", criminal activities and organizational structures which can in any way be attributed to terrorist organizations active on their respective territories, as well as on individuals that are suspected of belonging to said groups;

- exchange of information on financial channels used by terrorist organizations, on possible ways of capital re-investment and on transnational links, including the identification of physical and legal persons which are linked to said organizations and a part in the relevant related financial circuit.

Article 3

In the field of preventing and combating production, illicit trafficking and pushing of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors the cooperation shall take place through the following:

- exchange of information on combating production and illicit trafficking narcotic drugs of psychotropic substances, precursors , raw materials, means of transport across international borders and on the new kinds of drugs, as well as on market trends,
- exchange of information concerning the activities of the criminal organizations and its components;
- exchange of experience and methods to prevent the use of narcotic drugs and psychotropic substances,

The Contracting Parties, in the framework of the cooperation under this Article, commit themselves to resorting to "controlled deliveries".

Article 4

In accordance with the relevant respective national legislation in force, the Contracting Parties shall exchange information on:
the cooperation fields envisaged by this Agreement;

- the crimes committed or suffered by nationals of each of the two countries on the territory of the other country;
- the legislation of the two countries in the fight against and the counteraction of crime;
- other criminal fields of common interest to the Contracting Parties.

Article 5

The Contracting Parties shall exchange, by means of mutual experts' visits, working experiences on the following:

- the fields envisaged by this agreement
- weapons and ammunitions, explosives, highly toxic substances, nuclear materials and other radioactive and dangerous materials;
- the control of border transits by foreign nationals on their respective territory;
- measures adopted for the security of transport.

Article 6

- The Contracting Parties shall cooperate in the organization of specialized training courses for the Police Forces
- The Contracting Parties shall cooperate in the field of police scientific research and technical information exchange, as well as in the identification of materials and equipment most suitable to police forces.

Article 7

The two Contracting Parties will strengthen and intensify the cooperation between the Interpol Central Offices of both countries. In this respect, the collaboration will extend to the search of suspects and fugitives responsible of criminal actions.

Article 8

The Contracting Parties' Authorities in charge of the implementation of this Agreement are:
for the Italian Republic – The Ministry of Interior- Public Security Department ;
and for the United Arabic Emirates – The Ministry of Interior- General Directorate for Criminal Security.
The Contracting Parties, whenever necessary, can change the Authorities competent for the implementation of this Agreement , with a written notice, through the diplomatic channels.
Said Authorities will establish the national Contact Points who shall identify the modalities of communication and of the transmission of requests.
The Contracting Parties shall examine the possibility of exchanging liaison officers.

Article 9

The requests shall be drawn-up in the same language of the recipient Country or, as an alternative, in English.
Requests for information shall briefly state the underlying reasons.

Article 10

Personal data and information necessary to implement this Agreement communicated by the Contracting Parties shall be handled and protected in compliance with the national legislation on data and information protection.
Communicated personal data and information shall be re-transmitted to third parties only by the authorities that are responsible for the implementation of this Agreement. Personal data and information may be re-transmitted to third parties only upon previous written authorization of the Communicating Contracting Party.

Article 11

The Contracting Parties may reject cooperation requests completely or partially if they hold that such requests might jeopardize the sovereignty, security, order and public interest of their country or other major state interests.
In this case, the Contracting Party rejecting the cooperation request completely or partially shall communicate in time and in writing, the reasons underlying its rejection to the other Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties will agree on joint meetings in order to assess the state of implementation of this Agreement and discuss the next stages of the cooperation program. Said meetings shall take place in Abu Dhabi and Rome alternatively.
Each of the Contracting Parties will cover the expenses of the missions undertaken in the other Country.

Article 13

The present Agreement does not relate to the aspects concerning judicial assistance in criminal and extradition matters.
The present Agreement shall not jeorpordize the rights and obligations deriving from other international multilateral or bilateral agreements signed by the Contracting Parties.

Article 14

The present Agreement can be amended or supplemented through negotiations between the Contracting Parties. Said amendments or additions will be agreed through diplomatic channels.

Article 15

All disputes deriving from the interpretation or implementation of the present Agreement will be settled through diplomatic channels.

Article16

The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second note by which the Contracting Parties shall officially notify having complied with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time.
Either Contracting Party may denounce this Agreement through diplomatic channels with at least a six months' written advance notice.
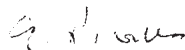
In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, signed the present Agreement.

Done at Abu Dhabi, on NOVEMBER 14, 2005 in two originals, each in the Italian, Arabic and English language, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations the English text shall prevail.
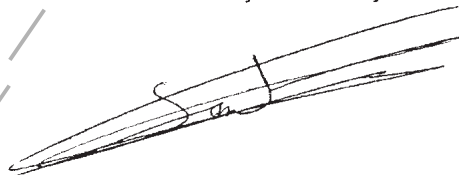
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
THE MINISTER OF INTERIOR

Giuseppe Pisanu

FOR THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
THE MINISTER OF INTERIOR

Maj. Gen.
Saif Bin Zayed Al Nahyan

26.

18 gennaio 2007, Ankara

Memorandum d’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia per la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti di ingresso a favore dei rispettivi cittadini titolari di passaporto ordinario

(Entrata in vigore 23 maggio 2007)

MEMORANDUM D'INTESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO
A FAVORE DEI RISPETTIVI CITTADINI TITOLARI DI PASSAPORTO ORDINARIO

ARTICOLO 1

Ai cittadini italiani titolari di passaporto ordinario in corso di validità, di carta di identità valida per l'espatrio o, se minorenni, di certificato di nascita con fotografia autenticata dalla Questura, è consentito di entrare in Turchia per motivi di turismo, senza la necessità del visto di ingresso, e di permanervi per un periodo massimo di 90 giorni.

ARTICOLO 2

I cittadini turchi che intendono ottenere un visto Schengen di ingresso in Italia per motivo di affari devono compilare il modulo uniforme Schengen di domanda, disponibile presso le rappresentanze diplomatico consolari italiane in Turchia. Unitamente alla domanda, gli interessati devono presentare una loro fotografia recente, formato passaporto, e il proprio passaporto, la cui validità superi di almeno tre mesi la data di scadenza del visto.

Ove gli uomini d'affari turchi siano presentati tramite lettera dell'Unione delle Camere di Commercio, dell'Industria e delle Borse della Turchia (TOBB), essi verranno considerati come richiedenti "bona fide" e in tale caso, per l'emissione di un visto per affari a più ingressi, se richiesti, sarà sufficente la seguente documentazione comprovante la disponibilità di:

1. mezzi di viaggio (biglietti o prenotazioni di andata e ritorno o mezzi privati di trasporto);
2. alloggio (prenotazione alberghiera o lettera di ospitalità da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente residente in Italia);
3. mezzi economici di sostentamento per il periodo di soggiorno richiesto (carta di credito, estratti conto bancari o prova documentata di fonti di reddito);
4. assicurazione di viaggio per urgenti cure mediche, trattamenti ospedalieri d'emergenza e rimpatrio per ragioni di salute, con copertura minima di EURO 30.000.

Alla presentazione da parte dell'interessato di tutta la documentazione richiesta, ove la stessa sia ritenuta conforme e completa, segue l'emissione del visto multiplo, entro tre giorni lavorativi, esclusi i casi in cui il numero delle domande di visto comporti il superamento di detto termine.

Gli uffici consolari italiani possono richiedere all'interessato di produrre ulteriore documentazione, al fine di valutarne l'eligibilità per il rilascio di un visto.

Il possesso del visto non garantisce l'ingresso nel territorio nazionale italiano. La polizia di frontiera può chiedere all'interessato, al momento dell'ingresso nel territorio italiano, di accertare il possesso dei requisiti sopra indicati, nonchè la dimostrazione documentata che comprovi la sua condizione di operatore economico-commerciale.

Questo articolo può essere emendato nel caso in cui intervengano modifiche alle vigenti disposizioni in materia di visti dettate dall'Acquis di Schengen.

ARTICOLO 3

I cittadini turchi che intendono ottenere un visto Schengen di ingresso in Italia per motivo di turismo devono compilare il modulo uniforme Schengen di domanda, disponibile presso le rappresentanze diplomatico consolari italiane in Turchia. Unitamente alla domanda, gli interessati devono presentare una loro fotografia recente, formato passaporto, e il proprio passaporto, la cui validità superi di almeno tre mesi la data di scadenza del visto.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso deve essere presentata la seguente documentazione comprovante:

1. la disponibilità di mezzi di viaggio (biglietti o prenotazioni di andata e ritorno o mezzi privati di trasporto);
2. la disponibilità di alloggio (vouchers turistici o prenotazione alberghiera o offerta di ospitalità da parte di cittadino italiano ovvero di cittadino straniero regolarmente residente in Italia);
3. la disponibilità di mezzi economici di sostentamento per il periodo di soggiorno richiesto (carta di credito, estratti conto bancari o prova documentata di fonti di reddito);
4. la propria condizione socio-professionale (copia di cedolino dello stipendio, documentazione riguardante l'attività lavorativa);
5. la stipula di un'assicurazione di viaggio per urgenti cure mediche, trattamenti ospedalieri d'emergenza e rimpatrio per ragioni di salute, con copertura minima di EURO 30.000.

Alla presentazione da parte dell'interessato di tutta la documentazione richiesta, ove la stessa sia ritenuta conforme e completa, segue l'emissione del visto entro tre giorni lavorativi, esclusi i casi in cui il numero delle domande di visto comporti il superamento di detto termine.

Gli uffici consolari italiani possono richiedere all'interessato di produrre ulteriore documentazione, al fine di valutarne l'eligibilità per il rilascio di un visto.

Il possesso del visto non garantisce l'ingresso nel territorio nazionale italiano. La polizia di frontiera può chiedere all'interessato, al momento dell'ingresso nel territorio italiano, di accertare il possesso dei requisiti sopra indicati.

ARTICOLO 4

I cittadini turchi in possesso di permesso di soggiorno o di lavoro rilasciato da un Paese dell'Unione Europea che applica l'Acquis di Schengen saranno esentati dall'obbligo del visto per soggiorni in Italia fino a 90 giorni.

ARTICOLO 5

Agli studiosi, artisti e sportivi turchi che prendano parte a eventi scientifici, culturali e sportivi organizzati in Italia, il visto di ingresso sarà rilasciato in tempi tali da assicurare la loro partecipazione.

ARTICOLO 6

In caso di autotrasportatori di merci e di passeggeri ci si adopererà per il rilascio di visti a più ingressi con validità di un anno, nel termine di tre giorni lavorativi dalla richiesta della organizzazione professionale di appartenenza.

ARTICOLO 7

I cittadini turchi che partecipino in Italia a programmi di istruzione o di addestramento potranno ottenere i rispettivi visti presentando la seguente documentazione: lettera di invito della struttura educativa italiana; lettera di presentazione della struttura educativa o dell'ente statale turchi.

ARTICOLO 8

Al fine di contribuire allo sviluppo dei contatti tra i cittadini delle due Parti, ci si adopererà per la concessione di agevolazioni per il rilascio dei visti ai cittadini turchi intestatari di passaporto ordinario, che non rientrano nelle categorie sopra menzionate.
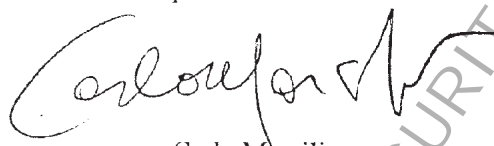
ARTICOLO 9

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano ufficialmente l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dello stesso.

Il presente Memorandum resterà in vigore fino al novantesimo giorno successivo alla data in cui una delle Parti avrà notificato in forma scritta all'altra, per via diplomatica, che intende recedere dallo stesso.

Firmato in duplice esemplare, ad Ankara, il 18 gennaio 2007, nelle lingue italiana, turca ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Turchia
Carlo Marsili Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana nella Repubblica di Turchia	Derya Kanbay Ambasciatore Direttore Generale per gli Affari Consolari del Ministero degli Affari Esteri

27.

18 gennaio e 11 febbraio 2005, Buenos Aires

Scambio di Note integrativo dell'Accordo di Cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina del 30 settembre 1986

(Entrata in vigore 14 maggio 2007)

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Buenos Aires, 11 FEB. 2005

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con referencia a su Nota del 18 de enero de 2005, la que textualmente dice:

"Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con referencia al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana firmado en Roma el 30 de septiembre de 1986 y en vigor desde el 3 de diciembre de 1987.

Con el objeto de fortalecer la coordinación de las actividades de cooperación del Gobierno Italiano, le propongo adoptar, como Acuerdo Complementario al referido Convenio, el siguiente texto:

1. El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina acuerdan que la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, utilice en la ciudad de Buenos Aires, una "Unidad Técnica Local" (UTL), denominada en adelante "oficina", que asumirá la responsabilidad de la coordinación de todos los proyectos de cooperación técnica desarrollados de conformidad con el Convenio antes citado, con el objeto de asegurar su gestión eficiente y evitar duplicaciones y gastos innecesarios.

2. La oficina tendrá las siguientes funciones:

a) coordinar todos los programas de cooperación técnica que se desarrollen en el ámbito del Convenio;
b) monitorear las actividades de cooperación técnica en el país en las que directa o indirectamente esté involucrada la DGCS;
c) ejecutar las acciones de cooperación técnica que le sean encomendadas por la DGCS

3. Compromisos asumidos por el Gobierno Italiano:

a) asumir todos los gastos de instalación y funcionamiento de la oficina;
b) sufragar los gastos correspondientes a los especialistas enviados en misión para la realización de las tareas de la oficina, así como los correspondientes a los especialistas locales contratados para la oficina.

A S.E. el Sr. Embajador
de la República Italiana
Roberto NIGIDO
BUENOS AIRES

4. Compromisos asumidos por el Gobierno de la República Argentina:

a) eximir al material suministrado para la oficina por encargo del Gobierno de la República Italiana de derechos consulares, derechos de importación y exportación y demas gravámenes, y asegurar que el material pase por aduana sin demora;
b) aplicar, para la compra de materiales y locación o contratación de servicios por parte de la oficina, y vinculados al desarrollo de los programas o al funcionamiento de la oficina, las exenciones establecidas por la ley 23905, Título X, o en la que la sustituya o complemente;
c) conceder a los especialistas y expertos enviados para trabajar en la oficina, y a los familiares que convivan con ellos todos los derechos acordados en el Convenio de Cooperación Técnica del 30 de septiembre de 1986.

5. El material suministrado o adquirido para la oficina, incluyendo vehículos, será propiedad de la Unidad Técnica Local (UTL)

6. El presente Acuerdo tendrá una validez de tres años y se prorrogará automáticamente por igual período en tanto no sea denunciado por escrito por una de las Partes seis meses antes de la terminación del período.

Si lo antes expresado fuera aceptable para el Gobierno de la República Argentina, esta Nota y la respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirá un Acuerdo entre la República Argentina y la República Italiana, el que entrará en vigor en la fecha de la recepción de la última de las notificaciones por la que las partes se informen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos a tal efecto."

Sobre ese particular, tengo el honor de expresar la conformidad del Gobierno argentino con lo antes transcripto y convenir que la Nota de V.E. y la presente constituyen un acuerdo entre la República Argentina y la República Italiana, el que entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de las notificaciones por la que las Partes se comuniquen por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos necesarios para su entrada en vigor.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi más distinguida consideración.

Traduzione non ufficiale

Il Ministro degli Affari Esteri,
Commercio Internazionale e Culto
della Repubblica Argentina

Buenos Aires, 11 febbraio 2005

Signor Ambasciatore:

Ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza con riferimento alla sua Nota del 18 gennaio 2005, la quale testualmente dice:

"Signor Ministro:

Ho l'onore di rivolgermi a V.E. in relazione all'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica Italiana firmato a Roma il 30 settembre 1986 ed entrato in vigore il 3 dicembre 1987.

Allo scopo di rafforzare il coordinamento delle attività di cooperazione del Governo Italiano, Le propongo di adottare, come Atto aggiuntivo al suddetto Accordo, il seguente testo:

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina concordano che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri Italiano utilizzi, nella città di Buenos Aires, una "Unità Tecnica Locale" (UTL), d'ora in poi denominata "Ufficio", che assuma la responsabilità della coordinazione di tutti i progetti di cooperazione tecnica svolti in conformità con l'Accordo suddetto, con l'obiettivo di assicurarne una gestione efficiente, evitando duplicazioni e spese superflue.

2. L'Ufficio svolgerà le seguenti funzioni:

a) coordinare tutti i programmi di cooperazione tecnica che si svolgano nell'ambito della convenzione;

Signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana in Argentina
Roberto Nigido

b) monitorare le attività di cooperazione tecnica nel Paese nelle quali la DGCS sia diretta o indirettamente coinvolta;
c) eseguire le azioni di cooperazione tecnica che gli siano affidate dalla DGCS.

3. Impegni assunti dal Governo Italiano:
a) assumersi tutte le spese concernenti l'installazione e il funzionamento dell'Ufficio:
b) sostenere le spese relative agli esperti inviati in missione per realizzare i compiti previsti dall'Ufficio e quelle relative agli esperti locali assunti dall'Ufficio.

4. Impegni assunti dalla Repubblica Argentina:
a) esentare il materiale acquistato per l'Ufficio su incarico dal Governo della Repubblica Italiana dai diritti consolari, dai diritti d'importazione ed esportazione ed altri oneri ed assicurare che il materiale sia sdoganato senza ritardi;
b) applicare per l'acquisto di materiali e per la locazione o contrattazione di servizi da parte dell'Ufficio, che siano destinati allo svolgimento dei programmi o al funzionamento di detto Ufficio, le esenzioni previste dalla legge 23.905, Titolo X, o da eventuale legge sostitutiva e/o complementare;
c) concedere agli esperti ed ai tecnici inviati per lavoro nell'ambito dei compiti dell'Ufficio ed ai familiari che con essi convivano, tutti i benefici concessi dall'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 settembre 1986.

5. Il materiale approvvigionato o acquistato per l'Ufficio, inclusi gli autoveicoli, sarà di proprietà dell'Unità Tecnica Locale (UTL).

6. Il presente Accordo ha una validità di tre anni e verrà prorogato automaticamente per un uguale numero di anni a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti sei mesi prima della scadenza di tale periodo.

Qualora quanto precede venga accettato dal Governo della Repubblica Argentina, questa nota e la risposta di Vostra Eccellenza nella quale venga espressa la conformità del suo Governo, costituiranno un Accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti avranno comunicato, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste."

Al riguardo, ho il pregio di comunicare la conformità del Governo Argentino con quanto trascritto in precedenza e convenire che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente costituiscono un Accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti avranno comunicato, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento dei requisiti interni necessari per la sua entrata in vigore.

Saluto a Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione.

....

Il Ministro degli Affari Esteri
Commercio Internazionale Culto della
Repubblica Argentina

L'Ambasciatore d'Italia
in Argentina

Buenos Aires, 18 SET. 2005

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con referencia al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana firmado en Roma el 30 de setiembre de 1986 y en vigor desde el 3 de diciembre de 1987.

Con el objeto de fortalecer la coordinación de las actividades de cooperación del Gobierno Italiano, le propongo adoptar, como Acuerdo Complementario al referido Convenio, el siguiente texto:

1. El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina acuerdan que la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, utilice en la ciudad de Buenos Aires, una "Unidad Técnica Local" (UTL), denominada en adelante "oficina", que asumirá la responsabilidad de la coordinación de todos los proyectos de cooperación técnica desarrollados de conformidad con el Convenio antes citado, con el objeto de asegurar su gestión eficiente y evitar duplicaciones y gastos innecesarios.

2. La oficina tendrá las siguientes funciones:
   a) coordinar todos los programas de cooperación técnica que se desarrollen en el ámbito del Convenio;
   b) monitorear las actividades de cooperación técnica en el País en las que directa o indirectamente esté involucrada la DGCS;
   c) ejecutar las acciones de cooperación técnica que le sean encomendadas por la DGCS.

3. Compromisos asumidos por el Gobierno Italiano:
   a) asumir todos los gastos de instalación y funcionamiento de la oficina;
   b) sufragar los gastos correspondientes a los especialistas enviados en misión para la realización de las tareas de la oficina, así como los correspondientes a los especialistas locales contratados para la oficina.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

4. Compromisos asumidos por el Gobierno de la República Argentina:
   a) eximir al material suministrado para la oficina por encargo del Gobierno de la República Italiana de derechos consulares, derechos de importación y exportación y demás gravámenes, y asegurar que el material pase por aduana sin demora;
   b) aplicar, para la compra de materiales y locación o contratación de servicios por parte de la oficina, y vinculados al desarrollo de los programas o al funcionamiento de la oficina, las exenciones establecidas por la ley 23905, Título X, o en la que la sustituya o complemente;
   c) conceder a los especialistas y expertos enviados para trabajar en la oficina, y a los familiares que convivan con ellos todos los derechos acordados en el Convenio de Cooperación Técnica del 30 de setiembre de 1986.

5. El material suministrado o adquirido para la oficina, incluyendo vehículos, será propiedad de la Unidad Técnica Local (UTL).

6. El presente Acuerdo tendrá una validez de tres años y se prorrogará automáticamente por igual periodo en tanto no sea denunciado por escrito por una de las Partes seis meses antes de la terminación del período.

Si lo antes expresado fuera aceptable para el Gobierno de la República Argentina, esta nota y la respuesta de Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirá un Acuerdo entre la República Argentina y la República Italiana, el que entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las que las partes se informen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos a tal efecto.

Hallo oportuna la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi más alta y distinguida consideración.

Roberto Nigido
Embajador de Italia

Traduzione non ufficiale

L'Ambasciatore d'Italia
In Argentina

Pro. 187

Buenos Aires, 18 gennaio 2005

Signor Ministro:

Ho l'onore di rivolgermi a V.E. in relazione all'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica Italiana firmato a Roma il 30 settembre 1986 ed entrato in vigore il 3 dicembre 1987.

Allo scopo di rafforzare il coordinamento delle attività di cooperazione del Governo Italiano, Le propongo di adottare, come Atto aggiuntivo al suddetto Accordo, il seguente testo:

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina concordano che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri Italiano utilizzi, nella città di Buenos Aires, una "Unità Tecnica Locale" (UTL), d'ora in poi denominata "Ufficio", che assuma la responsabilità della coordinazione di tutti i progetti di cooperazione tecnica svolti in conformità con l'Accordo suddetto, con l'obiettivo di assicurarne una gestione efficiente, evitando duplicazioni e spese superflue.

2. L'Ufficio svolgerà le seguenti funzioni:
   a) coordinare tutti i programmi di cooperazione tecnica che si svolgano nell'ambito della convenzione;
   b) monitorare le attività di cooperazione tecnica nel Paese nelle quali la DGCS sia diretta o indirettamente coinvolta;
   c) eseguire le azioni di cooperazione tecnica che gli siano affidate dalla DGCS.

3. Impegni assunti dal Governo Italiano:
   a) assumersi tutte le spese concernenti l'installazione e il funzionamento dell'Ufficio;
   b) sostenere le spese relative agli esperti inviati in missione per realizzare i compiti previsti dall'Ufficio e quelle relative agli esperti locali assunti dall'Ufficio.

**Signor Ministro degli Affari Esteri,
Commercio Internazionale e Culto
della Repubblica Argentina**

4. Impegni assunti dal Governo della Repubblica Argentina:

a) esentare il materiale acquistato per l'Ufficio su incarico dal Governo della Repubblica Italiana dai diritti consolari, dai diritti d'importazione ed esportazione ed altri oneri ed assicurare che il materiale sia sdoganato senza ritardi;

b) applicare per l'acquisto di materiali e per la locazione o contrattazione di servizi da parte dell'Ufficio, che siano destinati allo svolgimento dei programmi o al funzionamento di detto Ufficio, le esenzioni previste dalla legge 23.905, Titolo X, o da eventuale legge sostitutiva e/o complementare;

c) concedere agli esperti ed ai tecnici inviati per lavoro nell'ambito dei compiti dell'Ufficio ed ai familiari che con essi convivano, tutti i benefici concessi dall'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 settembre 1986.

5. Il materiale approvvigionato o acquistato per l'Ufficio, inclusi gli autoveicoli, sarà di proprietà dell'Unità Tecnica Locale (UTL).

6. Il presente Accordo ha una validità di **tre** anni e verrà prorogato automaticamente per un uguale numero di anni a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti sei mesi prima della scadenza di tale periodo.

Qualora quanto precede venga accettato dal Governo della Repubblica Argentina, questa nota e la risposta di Vostra Eccellenza nella quale venga espressa la conformità del suo Governo, costituiranno un Accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti avranno comunicato, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Colgo l'occasione per salutare Vostra Eccellenza con la mia più alta stima e considerazione.

Roberto Nigido
Ambasciatore d'Italia

28.

4 novembre 2006, Islamabad

Accordo di conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

(Entrata in vigore 14 maggio 2007)

AGREEMENT ON DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan (herein referred as the Parties) in the spirit of friendship and economic co-operation between the two countries and on the basis of the:

- Agreed Minute signed in Paris on December 13, 2001;
- Bilateral Agreement signed in Islamabad on February 24, 2003, on the consolidation of the debt of Pakistan; and
- Provisions of section II – 4 (Debt Swaps) of the above Agreed Minute signed in Paris and the debt conversion clause included in the Bilateral Agreement,

Considering the successful implementation of the exchange of notes of June 2004 and September 2004 between the Minister of State for Foreign Affairs Government of Pakistan and the Italian Deputy Minister of Foreign Affair, related to the cancellation for development initiatives of the 50% of Pakistan's concessional debt consolidated through the above-mentioned Bilateral Agreement.

Have agreed on the following:

Article I
Scope of the Agreement

1. This Agreement relates to the remaining part of Pakistan's concessional debt consolidated through the Bilateral Agreement mentioned in the Preamble and establishes procedures for the implementation of swap operations on such debt.

2. The debt subject to swap operations under this Agreement as defined in paragraph 1 above is equal to USD 26.521.802,25 and Euro 58.744.266,41.

3. Payments eligible for swap operations will be made from budgetary resources of the Islamic Republic of Pakistan and shall be related to jointly agreed social and development projects.

4. Any other current and future debt owed by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to the Government of the Italian Republic remains unaffected by this Agreement.

Article II
Debt for development swap operation procedures

1. The debt conversion will be effected in five annual tranches on June 30 – conventional date of conversion – of each year. Each annual tranche, equal to one fifth of the amount referred to in Article I, paragraph 2, shall be converted in Pakistani Rupees at the exchange rate quoted by the State Bank of Pakistan on June 30 and credited by the Government of the Islamic Republic of Pakistan on the same date to a current account – counterpart fund – held by the same Government by one of the major Pakistani scheduled banks or private International Banks operating in Pakistan chosen by the Management Committee.

2. The Government of the Islamic Republic of Pakistan shall inform in writing the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy and Finance of the Italian Republic, and Artigiancassa about the crediting of the above mentioned tranche in the counterpart fund, through diplomatic channels, within ten days from each conventional date of conversion.

3. At the entry into force of this Agreement the amount referred to in Article I, paragraph 2 shall be frozen.

4. The disbursement on eligible projects shall be made in Pakistani Rupees drawing from the counterpart fund.

5. All amounts credited to the counterpart fund and disbursed on eligible projects shall be considered as cancelled. All amounts credited to the counterpart fund and not disbursed on eligible projects within three years after the last conventional date of conversion shall be converted on the same date in Euro at the exchange rate quoted by the State Bank of Pakistan and repaid within thirty days by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to the Government of the Italian Republic, unless the Parties agree to extend the period.

6. The swap expenditure shall be subject to audit by the concerned agencies of the Government of the Islamic Republic of Pakistan.

Article III
Eligible projects

1. The funds in Pakistani Rupees provided for debt-swap operations shall be used by the Government of the Islamic Republic of Pakistan to buy goods and services to implement jointly agreed development projects in Pakistan.

2. The projects shall aim at promoting socio-economic development and/or environmental protection in the priority sectors of agriculture, health, education and basic infrastructure and shall be identified in compliance with the principles and guidelines agreed upon by the Parties within the framework of the Pakistani-Italian Development co-operation.

3. Priority will be accorded to projects aimed at rural development, poverty alleviation and education, in a context of verifiable social participation and with an environmentally sustainable resource use. The projects can be presented by Federal, Provincial or Local Government Entities, Non-Governmental Organisations or channelled by relevant U.N. Organisations such as FAO, IFAD and WFP.

4. A Management Committee shall be established. For each of the selected projects, the Government of the Islamic Republic of Pakistan shall submit to the Management Committee referred to in Article IV, the following documents:

   1. A project description including, where appropriate, anticipated quantities, costs and the timing of subsequent stages;

   2. A six months progress report including disbursements made for each project during the previous year; and

   3. A final report on each project financed under this Agreement. Invoices and other documents relating to the projects will be kept on file for two years after project completion and will be made available for Italian Government inspection upon their request. Moreover the Italian Party is entitled to visit projects during and after their implementation.

5. The projects implemented under this Agreement will be presented as jointly financed by the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Italian Republic.

Article IV
Management Committee

1. A Management Committee will be established with the following tasks to:

    a. Select projects to be financed in accordance with this Agreement;

    b. Monitor project implementation through field visits and evaluation or progress/financial reports; and

    c. Verify project achievements.

2. The Management Committee shall be composed of:

    - on behalf of the Italian Government, H.E. the Ambassador of the Italian Republic in Pakistan and/or his representatives;

    - on behalf of the Government of Pakistan, the Secretary, Economic Affairs Division or his representatives with a leading role, and representatives of the Ministries of Foreign Affairs, Finance, Education, Provincial Governments and of the State Bank of Pakistan.

    - Representatives of concerned Ministries and/or institutions from both sides may participate in the meetings as the case may be. One of the above-mentioned representatives of the Ambassador of the Italian Republic shall be a resident Italian expert (preferably with a technical/finance background), eventually assisted by a local expert (preferably with accounting background).

3. The Management Committee shall provide the Parties with a bi-annual progress report on each selected project describing the activities carried out and relative disbursements occurred in the previous period.

4. The Management Committee will meet every six months and will operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Parties. The first meeting will be held within three months from the entering

into force of this Agreement. The first batch of projects shall be presented and eventually approved in this meeting.

Article V
Disputes

All disputes concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article VI
Amendments

1. This Agreement may be amended at any time by the Parties through an Exchange of Letters.

2. All other aspects related to the implementation of this Agreement will be dealt with through protocols to be signed by the Parties.
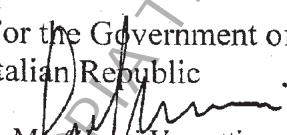
Article VII
Entry into force, duration

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification confirming the fulfilment of the Parties of all internal procedures.

2. This Agreement shall remain into force until three years after the last conventional date of conversion.
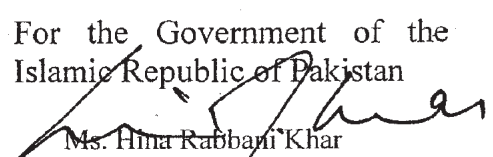
In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized thereto by these Parties have signed this Agreement.

Done in Islamabad on 4th November 2006, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Mr. Gianni Vernetti
Undersecretary of State

For the Government of the Islamic Republic of Pakistan

Ms. Hina Rabbani Khar
Minister of State for Economic Affairs

Accordo di conversione del debito

tra

Il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan (d'ora in avanti denominati le Parti) nello spirito di amicizia e di collaborazione economica che unisce i due paesi e in base a:

- La Nota di accordo firmata il 13 dicembre 2001 a Parigi;
- l'Accordo bilaterale firmato il 24 febbraio 2003 a Islamabad sul consolidamento del debito del Pakistan e
- le Disposizioni della sezione II – 4 (conversioni del debito) della suddetta Nota di accordo firmata a Parigi e della clausola sulla conversione del debito contenuta nell'Accordo bilaterale,

Considerando l'esito positivo dello scambio di note del giugno 2004 - settembre 2004 tra il Ministro degli Affari esteri del Governo del Pakistan e il Viceministro degli Affari esteri italiano, relativo alla cancellazione, a favore di iniziative legate allo sviluppo, del 50 % del debito contratto a condizioni agevolate consolidato attraverso il suddetto Accordo bilaterale,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo riguarda la parte residua del debito agevolato del Pakistan consolidato attraverso l'Accordo bilaterale menzionato nel Preambolo e stabilisce le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione di tale debito.
2. Il debito soggetto alle operazioni di conversione di cui al presente Accordo come definito sopra al paragrafo I ammonta a USD 26.521.802,25 ed euro 58.744.266,41.
3. I pagamenti ammissibili alle operazioni di conversione saranno effettuati attingendo alle risorse di bilancio della Repubblica islamica del Pakistan e saranno legati a progetti di sviluppo e sociali definiti di comune accordo.

4. Questo Accordo non ha alcun effetto su qualsiasi altro debito attuale e futuro del Governo della Repubblica islamica del Pakistan verso la Repubblica italiana.

Articolo II

Procedure delle operazioni di conversione del debito

1. La conversione del debito sarà effettuata in cinque tranche annuali il 30 giugno – data convenzionale della conversione – di ogni anno. Ogni tranche annuale, pari a un quinto della somma indicata all'Articolo I, paragrafo 2, sarà convertita in rupie pakistane al tasso di cambio indicato al 30 giugno dalla Banca di Stato del Pakistan e accreditata alla stessa data dal Governo della Repubblica islamica del Pakistan a un conto corrente – fondo di contropartita – intestato allo stesso Governo presso una delle maggiori banche autorizzate pakistane o presso una banca internazionale privata operante in Pakistan scelta dal Comitato di gestione.

2. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan informerà per iscritto il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana e l'Artigiancassa dell'accreditamento delle summenzionate tranche al fondo di contropartita attraverso i canali diplomatici entro dieci giorni da ciascuna data convenzionale di conversione.

3. All'entrata in vigore di questo Accordo, la somma indicata all'Articolo I, paragrafo 2, sarà congelata.

4. L'esborso per i progetti idonei sarà effettuato in rupie pakistane prelevate dal fondo di contropartita.

5. Tutte le somme accreditate al fondo di contropartita ed erogate per i progetti idonei saranno considerate cancellate. Tutte le somme accreditate al fondo di contropartita e non erogate per progetti idonei entro tre anni dall'ultima data di conversione saranno convertite alla stessa data in euro, al tasso di cambio indicato dalla Banca di Stato del Pakistan, e restituite dal Governo della Repubblica islamica del Pakistan al Governo della Repubblica italiana, a meno che le Parti decidano di comune accordo di prorogare questo termine.

6. La spesa di conversione sarà soggetta alla certificazione degli organi competenti del Governo della Repubblica islamica del Pakistan.

Articolo III

Progetti idonei

1. I fondi in rupie pakistane forniti per le operazioni di conversione del debito saranno usati dal Governo della Repubblica islamica del Pakistan per acquistare beni e servizi legati all'attuazione in Pakistan dei progetti di sviluppo definiti di comune accordo tra le Parti.

2. I progetti avranno lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico e/o la protezione ambientale nei settori prioritari dell'agricoltura, della salute, dell'istruzione e delle infrastrutture di base e saranno scelti in conformità ai principi e alle linee guida concordati dalle Parti nel quadro della cooperazione allo sviluppo italo-pakistana.

3. Verrà accordata la preferenza ai progetti riguardanti lo sviluppo rurale, la riduzione della povertà e l'istruzione, destinati a essere realizzati in un contesto di partecipazione sociale verificabile e attraverso l'uso di risorse sostenibili dal punto di vista ambientale. I progetti possono essere presentati da Enti governativi federali, provinciali o locali, da organizzazioni non governative o giungere attraverso le organizzazioni dell'ONU che operano in questo campo, come, ad esempio, FAO, IFAD e WFP.

4. Sarà costituito un Comitato di gestione. Per ciascuno dei progetti selezionati, il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sottoporrà al Comitato di gestione di cui all'Articolo IV, i seguenti documenti:

   1. Una descrizione del progetto contenente, ove opportuno, le quantità, i costi e i tempi previsti delle diverse fasi.
   2. Un rapporto di avanzamento dei lavori semestrale in cui saranno indicati gli esborsi effettuati per ogni progetto nel corso dell'anno precedente e
   3. Un rapporto finale su ogni progetto finanziato in base al presente Accordo. Le fatture e gli altri documenti relativi ai progetti saranno conservati in archivio per due anni dopo la conclusione dei progetti e saranno messi a disposizione del Governo italiano se chiederà di esaminarli. La Parte italiana, inoltre, ha il diritto di ispezionare i progetti durante e dopo la loro attuazione.

5. I progetti realizzati in base a questo Accordo saranno presentati come progetti finanziati congiuntamente dal Governo della Repubblica islamica del Pakistan e dal Governo della Repubblica italiana.

Articolo IV

Comitato di gestione

1. Sarà costituito un Comitato di gestione che avrà i seguenti compiti:
   a) selezionare i progetti da finanziare in conformità a questo Accordo:
   b) Monitorare lo stato d'attuazione dei progetti effettuando visite sul campo e valutando i bilanci e i rapporti d'avanzamento e
   c) Verificare i progressi compiuti dai progetti.

2. Il Comitato di gestione sarà composto da:
   - S.E. l'Ambasciatore della Repubblica italiana in Pakistan e/o i suoi rappresentanti per conto del Governo italiano;
   - Il Ministro degli Affari economici o suoi rappresentanti ad alto livello, i rappresentanti dei Ministeri degli Affari esteri, della Finanza, dell'Istruzione, dei Governi provinciali e della Banca di Stato del Pakistan, per conto del Governo pakistano;
   - A seconda dei casi, potranno partecipare alle riunioni i rappresentanti dei Ministeri interessati e/o delle istituzioni di entrambe le parti. Uno dei suddetti rappresentanti dell'Ambasciatore della Repubblica italiana sarà un esperto italiano residente (preferibilmente dotato d'esperienza in campo tecnico/finanziario), eventualmente coadiuvato da un esperto locale (preferibilmente dotato d'esperienza in campo di contabilità).

3. Il Comitato di gestione fornirà alle Parti un rapporto d'avanzamento semestrale su ogni progetto selezionato in cui saranno descritte le attività svolte e i relativi esborsi effettuati nel precedente periodo.

4. Il Comitato di gestione si riunirà ogni sei mesi ed opererà in conformità alle regole e alle procedure stabilite di comune accordo tra le Parti. La prima riunione avrà luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il primo gruppo di progetti sarà presentato ed eventualmente approvato nel corso di questa riunione.

Articolo V

Controversie

Tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'attuazione di questo Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo VI

Emendamenti

1. Questo Accordo può essere emendato in qualsiasi momento dalle Parti mediante scambio di lettere.

2. Tutti gli altri aspetti relativi all'attuazione del presente Accordo saranno affrontati in protocolli firmati dalle Parti.

Articolo VII

Entrata in vigore e durata

1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta inviata dalle Parti a conferma del completamento di tutte le procedure interne.
2. Questo Accordo rimarrà in vigore fino a tre anni dopo l'ultima data convenzionale di conversione.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati a ciò da queste Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto il 4 novembre 2006 a Islamabad in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Gianni Vernetti
Sottosegretario
agli Affari esteri

Per il Governo della
Repubblica islamica pakistana

Hina Rabbani Khar
Ministro degli
Affari economici

29.

19 aprile 2007, Roma

Accordo di cancellazione debitoria finale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Sierra Leone, applicativo dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 24 gennaio 2007

(Entrata in vigore 19 aprile 2007)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE ON THE TOTAL CANCELLATION OF THE DEBT OF SIERRA LEONE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Sierra Leone, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of Sierra Leone, signed in Paris on January 24th , 2007 by the countries taking part in the Paris Club, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of all debt outstanding, including arrears, at the date of the signature of the present Agreement, both for principal, contractual and default interests, related to all previous bilateral debt rescheduling Agreements, as well as contracts and financial conventions concluded prior to June 20th 1999, due from the Government of the Republic of Sierra Leone to the Italian Republic through "SACE SpA – Servizi Assicurativi del Commercio Estero" and Artigiancassa.

b) 100% of late interest on debts envisaged in the paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Such late interest will be computed at the rate of 5,08% p.a. for the debts owed to "SACE SpA" and at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1.% p.a. for the debts owed to Artigiancassa.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial convention concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debts reorganization.

ARTICLE II

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Sierra Leone continues to commit itself to:
   a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
   b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
   c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Sierra Leone commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, a project (including sectorial investment programmes) regarding the allocation of the funds released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE III

The infringement of the commitments set forth in Article II will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular those part of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article II, paragraph 2.

ARTICLE IV

1. Should the verifications set forth in Article III indicate that the Government of the Republic of Sierra Leone does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article II, the

Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Sierra Leone to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its Member States.

Should the Government of the Republic of Sierra Leone not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic may decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension, the Government of the Republic of Sierra Leone will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due subsequent to the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article II are deemed re-established, according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article II are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE V
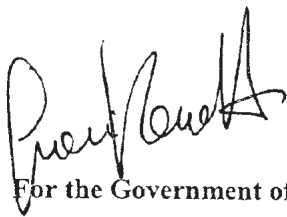
Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to Article I of this Agreement.

ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article II, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on April 19, 2007 in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic
Sen. Gianni Vernetti
Undersecretary of State

For the Government of the Republic of Sierra Leone
Hon. John O. Benjamin
Minister of Finance

TADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE SULLA CANCELLAZIONE FINALE DEL DEBITO DELLA SIERRA LEONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Sierra Leone, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base delle disposizioni del Processo Verbale relativo alla riduzione del debito della Sierra Leone, firmato a Parigi il 24 gennaio 2007 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione del:

a) 100% dell'ammontare totale del debito, inclusi gli arretrati, in essere alla data della firma del presente Accordo, per capitale, interessi contrattuali e interessi di mora relativo ai precedenti Accordi bilaterali di ristrutturazione del debito, ai contratti e alle convenzioni finanziarie conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica di Sierra Leone all'Italia attraverso "SACE – Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa" e Artigiancassa.

b) 100% degli interessi per ritardato pagamento sui debiti indicati al precedente paragrafo a), calcolati a partire dalle date di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 5,08% annuo per i debiti verso SACE SpA e al tasso stabilito nelle relative Convenzioni finanziarie aumentato di un margine dell'1% annuo per i debiti verso Artigiancassa.

I debiti in questione sono riportati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie conclusi successivamente al 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione del debito di cui sopra, il Governo della Repubblica di Sierra Leone continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in consultazione con la società civile nazionale e i partners internazionali;
c) destinare al bilancio nazionale risorse per scopi militari che non eccedano le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

2. Il Governo della Repubblica di Sierra Leone si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, un progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) per l'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Tale progetto dovrà essere approvato per via diplomatica.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata attraverso:
a) le deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali (con particolare riferimento al sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) le valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sui progressi realizzati nell'attuazione del progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste dall'Articolo III risultasse che il Governo della Repubblica di Sierra Leone non ha adempiuto ad uno o più impegni di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica di Sierra Leone di avviare delle consultazioni bilaterali.
Tali consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e ove applicabile, da quelle previste all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou tra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri.
Qualora il Governo della Repubblica di Sierra Leone non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere di sospendere il presente Accordo.
Durante il periodo di sospensione il Governo della Repubblica di Sierra Leone sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze programmate in precedenza e dovute dopo la decisione di cui sopra.

2. Quando le condizioni previste all'Articolo II verranno ritenute ripristinate, in base alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Qualora, dopo un lasso di tempo adeguato, le condizioni previste all'Articolo II non fossero ritenute ripristinate in base alle verifiche dell'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non incide sui vincoli giuridici previsti dal diritto comune o sugli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino alla conclusione del progetto di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 aprile 2007 in due esemplari in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Sen. Gianni Vernetti
(Sottosegretario di Stato)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SIERRA LEONE
Hon. John O. Benjamin
(Ministro delle Finanze)

30.

18 dicembre 2006, Trieste

Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul traffico turistico alpino nella zona di frontiera

(Entrata in vigore 17 aprile 2007)

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SUL TRAFFICO TURISTICO ALPINO NELLA ZONA DI FRONTIERA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (di seguito indicati come "le Parti contraenti")

- nell'intento di promuovere i rapporti di buon vicinato;
- in considerazione dell'avvenuta adesione della Repubblica di Slovenia all'Unione europea il 1° maggio 2004;
- concordi sull'importanza dei principi sulla libera circolazione delle persone, contenuti nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
- considerate le conclusioni della VI e della VII sessione della Commissione Mista Permanente italo-slovena per l'attuazione dell' Accordo di Udine, tenutesi rispettivamente a Gorizia il 29 ottobre 2003 e a Nova Gorica il 14 aprile 2004 ;
- considerate altresì le conclusioni degli organi locali di frontiera italo-sloveni previsti dall' Accordo di Udine, nella riunione tenutasi a Nova Gorica nei giorni 2 e 3 marzo 2004;
- Tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006)

hanno convenuto di stipulare il seguente Protocollo sul traffico turistico alpino nella zona di frontiera:

Articolo 1.

Ai cittadini delle Parti contraenti, dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, in quanto non previsto diversamente dal presente Protocollo, è consentito il passaggio del confine di Stato tra l'Italia e la Slovenia per i sentieri d'uso comune, indicati in seguito, che fiancheggiano il confine, nonché di percorrere in entrambi le direzioni determinati sentieri sul territorio dell'altra Parte contraente, e di visitare le mete turistiche sotto indicate con un documento valido per il transito della frontiera di Stato (passaporto, carta d'identità o altro documento personale valido per il transito della frontiera fra due Stati membri dell'Unione europea).

Articolo 2.

Ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo, s'intendono sentieri d'uso comune:

- Gruppo montano del Mangart:

viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori di percorrere il sentiero che inizia al passo Forcella della Lavina (Čez jezik), al termine di confine 5/17, quindi prosegue per il territorio sloveno fino al termine di confine 5/16, poi per il territorio italiano fino al termine di confine 5/15a e infine per il territorio sloveno a sud del Monte Traunig (Travnik) e del Monte Piccolo Mangart (Mali Mangart) fino al termine di confine 5/5; dove, rientrato sul territorio italiano, raggiunge il termine di confine 4/14 e, seguendo la stessa linea di confine, il termine 4/15, e si dirige poi, attraverso il territorio sloveno fino in cima al Monte Mangart (Mangart) (termine di confine 5 - quota 2677).

- Sella Prevala:

viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 13/5 agli alpinisti e ad altri visitatori diretti alla stazione superiore della cabinovia del Monte Canin (Kanin) sul versante sloveno e al Rifugio Gilberti sul versante italiano;

- Gruppo montano del Canin:

viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori di percorrere il sentiero che comincia al passo tra la vetta di Ursici (Vršič) e il Monte Canin Alto (Visoki Kanin), fra i termini di confine 14/10 e 14/11, prosegue lungo la cresta, ora sul versante sloveno ora su quello italiano, varca poi il Monte Canin Alto (Visoki Kanin) e il Monte Canin Basso (Mali Kanin) fino a raggiungere a 70 m in direzione sud-est il termine di confine 15/2 (quota 2429), dove gira verso il territorio sloveno;

- Cresta del Monte Stol:

viene consentito il transito del confine di Stato fra i termini di confine 20/14 e 21/1 agli alpinisti e ad altri visitatori che intendono percorrere la cresta del Monte Stol (greben Stola) in tutta la sua lunghezza, sia sul versante sloveno sia su quello italiano;

- Valle Pradolino:

viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 26/22 agli alpinisti e ad altri visitatori, ai fini della libera circolazione per il sentiero proveniente dalla direzione del Natisone (Nadiža), sotto il villaggio di Logje, attraverso la Valle Pradolino (Pradol) sul versante sloveno e fino al villaggio di Stupizza (Stupica) sul versante italiano e viceversa;

- Monte Mia:

viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 28 agli alpinisti e ad altri visitatori diretti in cima al Monte Mia (Mija) e al rifugio sul versante italiano;

- Monte Mataiur:

agli alpinisti e ad altri visitatori viene consentito il libero transito del confine di Stato in cima al Monte Mataiur (Matajur) , tra i termini di confine 30 e 30/1, ed il libero accesso alla chiesa a quota 1642 sul territorio italiano;

viene consentito agli alpinisti, che giungono in cima al Monte Mataiur (Matajur) dalla direzione di Idrska planina e dalla località denominata "Pod Tršco", di transitare il confine di Stato a quota 1519, tra i termini di confine 30/11 e 30/12, e di proseguire il cammino sul territorio italiano fino a quota 1642 in cima al Monte Mataiur (Matajur);

- Livek – Topolo (Topolovo):

viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 34/2, al fine di agevolare le visite turistiche del villaggio di Livek sul versante sloveno e del villaggio di Topolo (Topolovo) sul versante italiano;

- Monte Colovrat:

viene consentito il transito del confine di Stato al termine di confine 34/30 e al termine 36/7, al fine di agevolare le visite turistiche della zona del Monte Colovrat (Kolovrat);

- Monte Sabotino:

agli alpinisti e ad altri visitatori, provenienti da Nova Gorica, che si dirigono sul Monte Sabotino (Sabotin) dal termine di confine 55/10b sulla strada del Sabotino (sabotinska cesta), viene consentito di transitare il confine di Stato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana al termine 55/10 e di proseguire il cammino per il territorio italiano fino al termine di confine 55 in vetta al Monte Sabotino (Sabotin), dove presso gli scavi archeologici della chiesetta di San Valentino (Sv. Valentin) rientrano nel territorio sloveno;

viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori, che percorrono la cresta del Monte Sabotino (Sabotin) dal termine di confine 55 al termine 54 e in direzione opposta, di camminare alternativamente, sul versante sloveno e su quello italiano, per evitare i tratti pericolosi dovuti alla configurazione del terreno;

viene consentito agli alpinisti e ad altri visitatori, che si dirigono sul Monte Sabotino (Sabotin), per visitare gli scavi archeologici o la linea del fronte della prima guerra mondiale, prendendo la Strada del Sabotino (sabotinska cesta) da Oslavia (Oslavje) e San Mauro (Šentmaver) sul territorio italiano, di attraversare il confine di Stato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia e viceversa ai termini 53/22, 53/38, 54 e 55;

- Kostanjevica pri Novi Gorici:

per l'accesso alla chiesa di Kostanjevica sul versante sloveno viene consentito di transitare il confine tra i termini di confine 57/26 e 57/27;

- Monti Cocusso e Jirmanec:

per l'accesso degli alpinisti e di altri visitatori alle vette dei monti Cocusso (Kokoš) e Jirmanec viene consentito di transitare il confine di Stato fra i termini di confine 79/20 e 79/31;

Articolo 3.

E' consentito di percorrere liberamente la zona compresa tra la linea di confine e gli anzidetti sentieri e di accedere a questi anche da altri punti della linea di confine, purchè compresi tra i loro punti iniziali e terminali.

Nei casi di urgente primo soccorso a persone vittime di incidenti e/o infortuni viene consentito alle squadre di soccorso (preferibilmente civili) di varcare il confine di Stato e di trattenersi sul territorio dell'altra Parte contraente, per il periodo strettamente necessario, anche senza i debiti documenti per il transito del confine di Stato previsti dall'articolo 1 del presente Protocollo. Di tale circostanza deve essere data immediata informazione agli organi competenti dell'altra Parte contraente.

I turisti dovranno essere in grado - su richiesta degli organi confinari di uno dei due Stati - di esibire, in qualsiasi momento, un documento valido per l'attraversamento della frontiera.

Tale richiesta potrà essere effettuata dagli organi italiani in qualsiasi punto del percorso che ricada in territorio italiano e dagli organi sloveni in qualsiasi punto del percorso che ricada in territorio sloveno.

Articolo 4.

Il Protocollo è corredato da carte geografiche con tracciati dei sentieri d'uso comune.

Articolo 5.

La soluzione delle eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sarà affidata alla Commissione Mista Permanente italo-slovena per l'attuazione dell' Accordo di Udine.

Articolo 6.

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica delle Parti contraenti, inviata per le vie diplomatiche, dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni interne per l'entrata in vigore.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo cessa la validità del Protocollo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia relativo al libero accesso alle cime dei monti Mangart e Canin, del 21 aprile 1959, succeduto dalla Repubblica di Slovenia il 31 luglio 1992.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Trieste, il 18.12.06 in duplice originale, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

31.

27 ottobre 2006, Roma

Accordo sulla conversione del debito (debito-per-sviluppo) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya

(Entrata in vigore 12 aprile 2007)

AGREEMENT ON DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya (hereinafter jointly referred to as "the Parties" and separately as a "Party"):

CONSCIOUS that under the Paris Club "Agreed Minute" signed in Paris on November 15, 2000, the Bilateral Agreement signed in Rome on June 14, 2001, on the consolidation of the Kenya debt , Memorandum of Understanding signed in Paris on January 15, 2004, the Bilateral Agreement signed in Nairobi on October 25, 2004, on the consolidation of the Kenya debt, it was agreed to consolidate the Kenya debt to Italy.

TAKING COGNIZANCE of the Provisions of section II-2C/ (Debt Swaps) of the above Paris Club "Agreed Minute" in point 1 and section II – 4 (Debt Swaps) of the above Paris Club "Agreed Minute" in point 3 and the debt conversion clause included in the above Bilateral Agreements

DESIRING to strengthen their relationship and wishing to continue their partnership, by assisting Kenyan Authorities in poverty alleviation for the most vulnerable people,

HEREBY AGREE as follows:

Article I
Scope of the Agreement

1. This Agreement consists of 7 (seven) Articles and Annex 1.

2. This Agreement relates to debt-for-development swap operations of Official Development Assistance (ODA) bilateral debt and establishes procedures for the implementation of swap operations on the ODA bilateral debt owed by the Government of the Republic of Kenya to the Government of the Italian

Republic following the Bilateral Agreements signed on June 14, 2001 and October 25, 2004 and referred to in the Preamble.

3. The debt subject to swap operations under this Agreement is the amount equal to Euro (42,913,028.56) plus USD (1,364,282.07) of the principal listed in Annex 1, which forms an integral part of this Agreement.

4. Payments eligible for swap operations will be made from budgetary resources of the Republic of Kenya and shall be related to jointly agreed social and development projects and programmes (hereinafter referred to as "initiatives").

5. Any other current and future debt owed by the Government of the Republic of Kenya to the Government of the Italian Republic remains unaffected by this Agreement.

Article II
Debt for development swap operation procedures

1. Debt conversion will be executed in ten annual instalments on July 1st (hereinafter referred to as "Conventional Date of Conversion") of each of the years 2006-2015. Each annual instalment, equal to one tenth of the amount referred to in Article I, paragraph 2, shall be converted into Kenyan Shillings at the exchange rate quoted by the Central Bank of Kenya on the date of each annual disbursement to a special account – "Counterpart Fund" - held by the Government in one of the major International commercial banks operating in Kenya and agreed by both Parties (Article IV, below).

2. A transitional clause is valid in case the Agreement is signed by the Parties after the 1st July 2006, allowing the disbursement of the first instalment after the Conventional Date of Conversion.

3. The Government of the Republic of Kenya shall communicate in writing through the Italian Embassy to the Ministry of Foreign Affairs (MAE) – General Directorate for Cooperation to Development (DGCS), to the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic and to the manager of ODA loans and credits on behalf of the Italian Republic (at present Artigiancasse SpA), the amount of the annual instalment credited in the Counterpart Fund within ten days from each date of annual disbursement. The Agent Bank shall verify the amount credited in the Counterpart Fund.

4. At the entry into force of this Agreement the amount referred to in Article I, paragraph 3 above will be frozen.

5. Disbursement on eligible Initiatives shall be made in Kenyan Shilling drawing from the Counterpart Fund.

6. All amounts spent by selected projects shall be considered as cancelled by the Italian Government. All amounts credited to the counterpart fund and not disbursed on eligible projects by June 30, 2018 shall be converted into Euro at the average exchange rate based on the former annual disbursements and repaid within three months by the Government of the Republic of Kenya to the Government of the Italian Republic.

Article III
Eligible Initiatives

1. The funds in Kenyan Shillings provided for debt-swap operations shall be used by the Government of the Republic of Kenya to buy goods and services to implement jointly agreed Initiatives within the framework of the poverty reduction strategies.

2. Initiatives shall aim at promoting socio-economic development and/or environmental protection in the priority sectors of agriculture, health, education and basic infrastructure and shall be identified in compliance with the principles and guidelines agreed upon by both Parties within the framework of the Kenyan Italian Development Co-operation.

3. Priority will be accorded to Initiatives aimed at poverty reduction, both rural and urban, in a context of verifiable social participation and with an environmentally sustainable resource use. The initiatives could be presented by the Parties and implemented by the Government of Kenya.

4. A Steering Committee shall be established under the provision of Article IV below. For each of the initiatives, the following documents shall be submitted to the Steering Committee:

   a. A description of the initiative including, where appropriate, anticipated costs and the timing of the activities.
   b. A yearly progress report including disbursements made for each initiative during the previous year.
   c. A final report on each initiative financed under this Agreement.
   d. Invoices and other documents relating to the projects will be kept on file for two years after the completion of the initiative and will be made available for Italian Government verification upon their request.
   e. The above mentioned reports shall be sent by the Steering Committee through the Italian Embassy to the Italian Ministry of Foreign Affairs,

General Directorate for Co-operation to Development (MAE-DGCS). The MAE-DGCS shall verify and clear such reports.

5. The Italian Party is entitled to visit the initiatives during and after their implementation.

6. Initiatives implemented under this Agreement will be presented as jointly financed by the Government of the Republic of Kenya and the Government of Italy.

Article IV
Steering Committee

1. A Steering Committee will be established with the following tasks:

   a. To approve initiatives to be financed in accordance with the present Agreement.
   b. To monitor the implementation of the initiatives through field visits and evaluation or progress/financial reports.
   c. To verify project achievements

2. The Steering Committee shall be composed of the following:

   a. on behalf of the Italian Government, H.E. the Ambassador of the Italian Republic to Kenya and/or his representative;
   b. on behalf of the Government of the Republic of Kenya, the Minister for Finance or his representative with a leading role, and Minister for Planning and National Development and/or his representative.

   Representatives of concerned Ministries and/or institutions from both sides may participate in the meetings as the case may be.
   All the decisions of the Steering Committee shall be reached by mutual agreement.

3. The Steering Committee will meet at least semi-annually and will operate according to rules and procedures that will be jointly established during the first meeting of Committee. The first meeting will be held within three months from the entering into force of this Agreement.

4. The Steering Committee will be assisted in the performance of its activities by a Secretariat under the Ministry of Finance, Government of the Republic of Kenya.

Article V
Disputes

Any dispute on the interpretation of any provision herein contained shall be discussed and settled in an amicable way through consultations via the Diplomatic channels.

Article VI
Entry into force, duration

1. The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties will inform each other on the completion of their domestic procedures necessary for the adoption of this Agreement.

2. The present Agreement shall remain in force until June 30, 2018.

Article VII
Amendments

1. The present Agreement may be modified or altered upon mutual consent of the Parties through an Exchange of Letters.

2. All other aspects related to the implementation of the present Agreement will be dealt with in a separate document to be signed by the Parties.
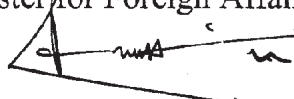
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on the 27th of October in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.

For the
Government of the Italian Republic.
Hon. Patrizia Sentinelli
Italian Vice Minister for Foreign Affairs

For the
Government of the Republic of Kenya
Hon. Raphael Tuju
Minister for Foreign Affairs

AGREEMENT ON DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA. PRD - SUMMARY TABLES OF THE SWAP AGREEMENT (aggregated per year)

Summary Table					
Credit	**Currency**	**Original Amount**	**Debt Stock**	**End Period**	**Maturity date**
00/906/02	EUR	10.803.455,42	10.803.455,42	31/12/2020	30/06 - 31/12
00/906/03	EUR	318.897,96	318.897,96	31/12/2020	30/06 - 31/12
05/901/03	EUR	15.188.062,02	15.188.062,02	30/06/2025	30/06 - 31/12
05/901/04	EUR	16.602.613,16	16.602.613,16	30/06/2025	30/06 - 31/12
00/906/01	USD	637.148,43	637.148,43	31/12/2020	30/06 - 31/12
05/901/00	USD	335.706,35	335.706,35	30/06/2025	30/06 - 31/12
05/901/01	USD	391.428,29	391.428,29	30/06/2025	30/06 - 31/12
	Total EUR	**42.913.028,56**	**42.913.028,56**		
	Total USD	**1.364.283,07**	**1.364.283,07**		

Total Amounts per Year (USD)				
Due date	**Principal**	**Interest**	**Total**	**Outstanding**
				1.364.283,07
30/06/2006	136.428,31	20.464,25	156.892,55	1.227.854,76
30/06/2007	136.428,31	18.417,82	154.846,13	1.091.426,46
30/06/2008	136.428,31	16.371,40	152.799,70	954.998,15
30/06/2009	136.428,31	14.324,97	150.753,28	818.569,84
30/06/2010	136.428,31	12.278,55	148.706,85	682.141,54
30/06/2011	136.428,31	10.232,12	146.660,43	545.713,23
30/06/2012	136.428,31	8.185,70	144.614,01	409.284,92
30/06/2013	136.428,31	6.139,27	142.567,58	272.856,61
30/06/2014	136.428,31	4.092,85	140.521,16	136.428,31
30/06/2015	136.428,31	2.046,42	138.474,73	0,00
Total	**1.364.283,07**	**112.553,35**	**1.476.836,42**	

Total Amounts per Year (EUR)				
Due date	**Principal**	**Interest**	**Total**	**Outstanding**
				42.913.028,56
30/06/2006.	4.291.302,86	643.695,43	4.934.998,28	38.621.725,70
30/06/2007	4.291.302,86	579.325,89	4.870.628,74	34.330.422,85
30/06/2008	4.291.302,86	514.956,34	4.806.259,20	30.039.119,99
30/06/2009	4.291.302,86	450.586,80	4.741.889,66	25.747.817,14
30/06/2010	4.291.302,86	386.217,26	4.677.520,11	21.456.514,28
30/06/2011	4.291.302,86	321.847,71	4.613.150,57	17.165.211,42
30/06/2012	4.291.302,86	257.478,17	4.548.781,03	12.873.908,57
30/06/2013	4.291.302,86	193.108,63	4.484.411,48	8.582.605,71
30/06/2014	4.291.302,86	128.739,09	4.420.041,94	4.291.302,86
30/06/2015	4.291.302,86	64.369,54	4.355.672,40	0,00
Total	**42.913.028,56**	**3.540.324,86**	**46.453.353,42**	

TRADUZIONE

**ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO (DEBITO-PER-SVILUPPO)
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENIA**

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenia (da qui in avanti riferiti con il nome comune di “ Le Parti” e separatamente come “Parte”):

CONSAPEVOLI che secondo le “Agreed Minute” (Verbale di accordo) del Paris Club firmato a Parigi il 15 Novembre 2000, l’Accordo Bilaterale firmato a Roma il 14 Giugno 2001, sul consolidamento del debito del Kenia, Memorandum of Understanding firmato a Parigi il 15 Gennaio, 2004, il Concordato Bilaterale firmato a Nairobi il 25 Ottobre, 2004, sul consolidamento del debito del Kenia, e’ stato concordato di consolidare il debito del Kenia all’Italia.

ESSENDO A CONOSCENZA dei provvedimenti di cui alla sezione II-2C/ (Debt swap) del suddetto “Agreed Minute” (Verbale di accordo) del Paris Club nel punto 1, sezione II – 4 (Debt swap) del suddetto “Agreed Minute” (Verbale di Accordo) del Paris Club nel punto 3 e la clausola sulla conversione del debito inclusa nei suddetti Accordi Bilaterali.

DESIDERANDO rinforzare le proprie relazioni e sperando di continuare il rapporto di stretta collaborazione, assistendo le Autorita’ Keniote nell’attenuare i livelli di poverta’ delle persone piu’ vulnerabili,

SI CONCORDA quanto segue:

**Art. I
Scopo dell’Accordo**

1. Questo Accordo consiste di 7 (sette) Articoli e 1 Allegato.

2. Questo Accordo e’ in relazione alle operazioni di “scambio del debito, per lo sviluppo” all’interno dell’ Assistenza Ufficiale per lo Sviluppo (ODA) sul debito bilaterale e stabilisce le procedure per l’implementazione di operazioni di scambio del debito bilaterale ODA dovuto dal Governo della Repubblica del Kenia al Governo della Repubblica Italiana a seguito degli

Accordi Bilaterali firmati il 14 Giugno, 2001 e 25 Ottobre, 2004 a cui ci si riferisce nel Preambolo.

3. Il debito oggetto delle operazioni di scambio regolate da questo Accordo ammonta alla cifra di Euro (42,913,028.56) piu' USD (1,364,282.07) della somma capitale riportata nell'Allegato 1, che forma parte integrante di questo Accordo.

4. I pagamenti eleggibili per le Operazioni di scambio veranno effettuati mediante le risorse di bilancio della Repubblica del Kenia e verranno destinati a progetti e programmi sociali e di sviluppo comunemente concordati (da qui in avanti riferiti con il nome di "iniziative").

5. Ogni altro debito presente e futuro dovuto dal Governo della Repubblica del Kenia al Governo della Repubblica Italiana rimane invariato da questo Accordo.

Art.II
Procedure operative sullo scambio del debito per lo sviluppo

1. La conversione del debito verra' effettuata in dieci rate annuali in data primo Luglio (da qui in avanti riferito come "Data Convenzionale di Conversione") di ognuno degli anni 2006-2015. Ogni rata annuale, equivalente ad un decimo della somma a cui ci si riferisce nell'Art. I, Paragrafo 2, verra' convertita in Scellini Kenioti al tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale del Kenia alla data del pagamento annuale in un conto speciale – "Fondo di Contropartita" – tenuto dal Governo in una delle principali banche commerciali Internazionali operanti in Kenia e concordata da entrambe le Parti (Articolo IV, come sotto).

2. Una clausola di transizione e' valida nel caso l'Accordo venisse firmato dalle Parti dopo la data del 1 Luglio 2006, consentendo il pagamento della prima rata dopo la Data Convenzionale di Conversione.

3. Il Governo della Repubblica del Kenia comunichera' per iscritto, tramite l'Ambasciata Italiana, al Ministero degli Affari Esteri (MAE) – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), al Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e al Gestore dei prestiti e crediti ODA per conto della Repubblica Italiana (al momento Artigiancasse SpA), la somma della rata annuale accreditata nel Fondo di Contropartita entro dieci giorni dalla data del pagamento annuale. La Banca Agente verifichera' la somma accreditata nel Fondo di Contropartita.

4. Dall'entrata in vigore del presente Accordo la somma riferita nell'Art. I, Paragrafo 3 di cui sopra verra' congelata.

5. Il pagamento per il finanziamento delle Iniziative eleggibli verra' effettuato in Scellini Kenioti prelevati dal Fondo di Contropartita.

6. Tutte le somme spese nei progetti selezionati verranno considerate cancellate dal Governo Italiano. Tutte le somme accreditate al Fondo di Contropartita e non spese in progetti eleggibili entro il 30 Giugno, 2018, verranno convertite in Euro al cambio medio basato sul precedente pagamento annuale e restituite entro tre mesi dal Governo della Repubblica del Kenia al Governo della Repubblica Italiana.

Art. III
Iniziative Eleggibili

1. I fondi in Scellini Kenioti previsti per le operazioni di conversione del debito verranno utilizzati dal Governo della Repubblica del Kenia per acquistare beni e servizi finalizzati all'implementazione delle Iniziative comunemente concordate all'interno di una strategia di riduzione della poverta'.

2. Le iniziative saranno mirate alla promozione dello sviluppo socio-economico e/o protezione dell'ambiente nei settori prioritari dell'agricoltura, della salute, dell'istruzione e delle infrastrutture di base e verranno identificate in conformita' ai principi e alle linee guida concordati da entrambe le Parti entro il quadro di lavoro della Cooperazione Italo-Keniota per lo Sviluppo .

3. Priorita' verra' accordata alle Iniziative mirate alla riduzione della poverta', sia rurale che urbana, in un contesto di verificabile partecipazione sociale e di un uso sostenibile delle risorse ambientali. Le iniziative possono essere presentate dalle parti e implementate dal Governo del Kenia.

4. Un Comitato Direttivo verra' istituito secondo quanto previsto dal seguente Art. IV. Per ognuna delle iniziative, saranno sottoposti al Comitato Direttivo i seguenti documenti :

a. Una descrizione delle iniziative che includa, se appropriato, l'antacipazione dei costi e la durata delle attivita'.
b. Un rapporto annuale sullo stato di avanzamnento che includa i disborsi effettuati per ogni iniziativa nell'anno precedente.

c. Un rapporto finale su ogni iniziativa finanziata all'interno del presente Accordo.
d. Le fatture e altra documentazione relativi ai progetti saranno archiviati e conservati per almeno due anni successivi al completamento dell'iniziativa e saranno messi a disposizione del Governo Italiano per verifiche su richiesta.
e. I rapporti di cui sopra saranno inviati dal Comitato Direttivo, tramite l'Ambasciata Italiana, al Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS). Il MAE-DGCS verifichera' e approvera' detti rapporti.

5. La Parte Italiana e' autorizzata a visitare le iniziative durante e dopo la loro implementazione.

6. Le iniziative implementate all'interno di questo Accordo verranno presentate come iniziative finanziate congiuntamente dal Governo della Repubblica del Kenia e dal Governo dell'Italia.

Art.IV
Comitato Direttivo

1. Un Comitato Direttivo vera' istituito con le seguenti mansioni:

a. Approvare le iniziative da finanziare in conformita' al presente Accordo.
b. Monitorare l'implementazione delle iniziative tramite sopralluoghi e valutazioni o tramite rapporti sullo stato di avanzamento della attivita'/ rapporti finanziari.
c. Verificare i risultati raggiunti dai progetti.

2. Il Comitato Direttivo sara' composto come segue:

a. per conto del Governo Italiano, S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Kenia e/o il suo rappresentate;
b. per conto del Governo della Repubblica del Kenia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentate con ruolo dominante, e il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Nazionale e/o il suo rappresentate.

I Rappresentanti dei Ministeri interessati e/o istituzioni di entrambe le parti possono partecipare alle riunioni se richiesto dal caso.
Tutte le decisioni prese dal Comitato Direttivo saranno raggiunte tramite mutuo accordo.

3. Il Comitato Direttivo si riunira' almeno due volte l'anno e operera' in accordo con le regole e procedure che saranno comunemente stabilite durante la prima riunione del Comitato. La prima riunione si terra' entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo Accordo.
4. Il Comitato Direttivo sara' assistito nell'esecuzione delle sue attivita' da un segretariato sotto il Ministero delle Finanze, Governo della Repubblica del Kenia .

Art.V
Dispute

Ogni disputa inerente l'interpretazione di qualsiasi provvedimento qui contenuto verra' discussa e risolta in via amichevole tramite consultazioni attraverso canali Diplomatici.

Art. VI
Entrata in vigore, durata

1. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricevimento dell'ultima notifica attraverso la quale le Parti informeranno l'un l'altra sul completamento delle proprie procedure nazionali interne necessarie all'adozione di questo Accordo.

2. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino al 30 Giugno, 2018.

Art. VII
Emendamenti

1. Il presente Accordo potra' essere modificato o alterato su mutuo consenso delle Parti attraverso uno scambio epistolare.

2. Ogni altro aspetto relativo all'implementazione del presente Accordo sara' trattato in un documento separato che verra' firmato dalle Parti.

A TESTIMONIANZA, i sottofirmati, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il Presente Accordo.

Redatto a Roma il 27 Ottobre in due copie originali entrambe in lingua Inglese, entrambi i testi egualmente autentici.

Per il
Governo della Repubblica Italiana
On. Patrizia Sentinelli
Vice Ministro Italiano degli Affari Esteri

Per il
Governo della Repubblica del Kenia
On. Raphael Tuju
Ministro degli Affari Esteri

32.

13 e 16 ottobre 2006, Roma

Accordo, sotto forma di scambio di Note Verbali, fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla parità di trattamento, in base al principio di reciprocità, nell’applicazione delle tasse d’ancoraggio e portuali

(Entrata in vigore 11 aprile 2007)

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi migliori complimenti all'Ambasciata dello Stato del Qatar a Roma e ha l'onore di proporre l'Accordo bilaterale del seguente tenore:

"Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, in conformità alle leggi nazionali applicabili, concordano di applicare, a condizione di reciprocità, i principi di eguaglianza di trattamento per ciò che riguarda le tasse di ancoraggio e portuali, imposte da ciascun Governo sulle navi mercantili, di modo che le imbarcazioni nazionali registrate sotto la bandiera nazionale di un Paese riceveranno trattamento eguale a quello riservato alle imbarcazioni nazionali registrate sotto la bandiera nazionale dell'altro Paese.

Il Governo della Repubblica Italiana riterrà che la presente Nota, unitamente ad una Nota di risposta del Governo dello Stato del Qatar che confermi l'accettazione di questo testo, costituiranno l'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui i due Governi si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica e resterà in vigore per un periodo di dieci anni.

Ambasciata dello Stato del Qatar
Via Antonio Bosio, 14
00161 Roma

Entrambi i Governi potranno recedere dal presente Accordo dando notifica scritta della volontà di recedere, mediante i canali diplomatici, un anno prima dello spirare dei suddetti dieci anni. Al termine del periodo di dieci anni, durante il quale nessuna comunicazione scritta di volontà sia stata notificata, il presente Accordo rimarrà da allora in vigore fino a quando uno dei due Governi non abbia ricevuto dall'altro, con un anno di anticipo, notifica scritta della volontà di recedere.

Qualora il Governo dello Stato del Qatar concordi, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo, perfezionato mediante Scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti si informeranno ufficialmente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata dello Stato del Qatar a Roma, gli atti della sua più alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 13 OTT. 2006

bassy of the
E OF QATAR
ROMA

سفارة دولة قطر
روما

Rif.: 06/355
Data: 16/10/2006

NOTA VERBALE

L'Ambasciata dello Stato del Qatar a Roma presenta i suoi migliori complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di fare riferimento alla sua Nota Nr. 0373820 del 13 ottobre 2006 per confermare quanto segue:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi migliori complimenti all'Ambasciata dello Stato del Qatar a Roma e ha l'onore di proporre l'Accordo bilaterale del seguente tenore:

"Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, in conformità alle leggi nazionali applicabili, concordano di applicare, a condizione di reciprocità, i principi di eguaglianza di trattamento per ciò che riguarda le tasse di ancoraggio e portuali, imposte da ciascun Governo sulle navi mercantili, di modo che le imbarcazioni nazionali registrate sotto la bandiera nazionale di un Paese riceveranno trattamento eguale a quello riservato alle imbarcazioni nazionali registrate sotto la bandiera nazionale dell'altro Paese.

Il Governo della Repubblica Italiana riterrà che la presente Nota, unitamente ad una Nota di risposta del Governo dello Stato del Qatar che confermi l'accettazione di questo testo, costituiranno l'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui i due Governi si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica e resterà in vigore per un periodo di dieci anni.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
ROMA

شارع انتونيو بوزيو رقم: ١٤ - ٠٠١٦١ روما - ايطاليا هاتف: ٤٤٢٤٩٤٥٠ - ٠٠٣٩٦ - فاكس: ٤٤٢٤٥٢٧٣ - ٠٠٣٩٦
VIA ANTONIO BOSIO -14, 00161 ROMA - ITALIA - TEL. 00 39 6 - 44 24 94 50 FAX. 00 39 6 - 44 24 52 73

'assy of the
E OF QATAR
ROMA

Entrambi i Governi potranno recedere dal presente Accordo dando notifica scritta della volontà di recedere, mediante i canali diplomatici, un anno prima dello spirare dei suddetti dieci anni. Al termine del periodo di dieci anni, durante il quale nessuna comunicazione scritta di volontà sia stata notificata, il presente Accordo rimarrà da allora in vigore fino a quando uno dei due Governi non abbia ricevuto dall'altro, con un anno di anticipo, notifica scritta della volontà di recedere.

Qualora il Governo dello Stato del Qatar concordi, la presente Nota e la Nota di risposta costituiranno un Accordo, perfezionato mediante Scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti si informeranno ufficialmente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica."

L'Ambasciata dello Stato del Qatar ha l'onore di comunicare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che il Governo dello Stato del Qatar concorda con i contenuti della sopra riportata Nota Verbale.

L'Ambasciata dello Stato del Qatar notificherà al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana la ratifica del suddetto accordo all'intervenuto perfezionamento, da parte dello Stato del Qatar, delle proprie procedure interne di ratifica.

L'Ambasciata dello Stato del Qatar a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 16/10/2006

شارع انتونيو بوزيو رقم: ١٤-٠٠١٦١ روما-ايطاليا هاتف: ٠٠٣٩٦-٤٤٢٤٩٤٥٠ - فاكس: ٠٠٣٩٦-٤٤٢٤٥٢٧٣
VIA ANTONIO BOSIO -14, 00161 ROMA - ITALIA - TEL. 00 39 6 - 44 24 94 50 FAX. 00 39 6 - 44 24 52 73

Ministero degli Affari Esteri

VERBAL NOTE

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its best compliments to the Embassy of the State of Qatar in Rome and has the honour to propose the bilateral agreement, which reads as follows:

"The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, in accordance with applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principles of equality of treatment regarding anchorage and port taxes, levied by both Governments on merchant marine vessels, so that national vessels registered under the flag of one Country shall be treated as equal to national vessels registered under the flag of the other Country.

The Government of the Italian Republic considers that this note, together with a reply Note from the Government of the State of Qatar confirming these terms, shall constitute the Agreement.

This Agreement shall come into force on the date of the receipt of the last notification by which the Governments inform each other of the fulfilment of their respective domestic procedures and shall remain in force for a period of 10 years.

Either Government may terminate this Agreement by giving written notice of intention to terminate, through diplomatic channels, one year prior to the expiration of the aforementioned 10 years. Upon expiration of the 10 years period, during which time no written notice of intent has been served, this Agreement shall, thereafter, remain in force until either Government one year in advance has received a written notice of intention to terminate.

Embassy of the State of Qatar
Via Antonio Bosio, 14
00161 Rome

Should the Government of the State of Qatar agree, the present Note and the Note of answer will constitute an Agreement, made by an Exchange of Notes, between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar which will enter into force at the receiving date of the second of the two notifications by which the two Parties shall officially inform each other that the respective procedures of ratification have been fulfilled."

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the State of Qatar in Rome, the assurances of its highest consideration.

Rome, 13 OTT. 2006

assy of the
E OF QATAR
ROMA

Ref.: 06/355
Date: 16/10/2006

VERBAL NOTE

The Embassy of the State of Qatar in Rome presents its best compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honour to refer to its Note Nr. 0373820 dated October 13th 2006, to confirm what herewith reported:

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its best compliments to the Embassy of the State of Qatar in Rome and has the honour to propose the bilateral agreement, which reads as follows:

"The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, in accordance with applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principles of equality of treatment regarding anchorage and port taxes, levied by both Governments on merchant marine vessels, so that national vessels registered under the flag of one Country shall be treated as equal to national vessels registered under the flag of the other Country.

The Government of the Italian Republic considers that this note, together with a reply Note from the Government of the State of Qatar confirming these terms, shall constitute the Agreement.

This Agreement shall come into force on the date of the receipt of the last notification by which the Governments inform each other of the fulfilment of their respective domestic procedures and shall remain in force for a period of 10 years.

Ministry of Foreign Affairs
of the Italian Republic
Piazzale della Farnesina
ROME

شارع انتونيو بوزيو رقم: ١٤ - ٠٠١٦١ روما - ايطاليا هاتف: ٠٠٣٩٦ - ٤٤٢٤٩٤٥٠ - فاكس: ٠٠٣٩٦ - ٤٤٢٤٥٢٧٣
VIA ANTONIO BOSIO -14, 00161 ROMA - ITALIA - TEL. 00 39 6 - 44 24 94 50 FAX. 00 39 6 - 44 24 52 73

assy of the
E OF QATAR
ROMA

Either Government may terminate this Agreement by giving written notice of intention to terminate, through diplomatic channels, one year prior to the expiration of the aforementioned 10 years. Upon expiration of the 10 years period, during which time no written notice of intent has been served, this Agreement shall, thereafter, remain in force until either Government one year in advance has received a written notice of intention to terminate.

Should the Government of the State of Qatar agree, the present Note and the Note of answer will constitute an Agreement, made by an Exchange of Notes, between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar which will enter into force at the receiving date of the second of the two notifications by which the two Parties shall officially inform each other that the respective procedures of ratification have been fulfilled."

In this respect, the Embassy of the State of Qatar has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic that the Government of the State of Qatar agrees with the contents of the above reported Verbal Note.

The Embassy of the State of Qatar will notify to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the ratification of the above-mentioned agreement as soon as the internal procedures of ratification have been fulfilled from the State of Qatar.

The Embassy of the State of Qatar in Rome avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, the assurances of its highest consideration.

Rome, 16/10/2006

VIA ANTONIO BOSIO -14, 00161 ROMA - ITALIA - TEL. 00 39 6 - 44 24 94 50 FAX. 00 39 6 - 44 24 52 73

33.

19 maggio 2000, Ancona

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Nord Adriatico

(Entrata in vigore 11 aprile 2007)

**MEMORANDUM DI INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULLA COOPERAZIONE NELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO
NEL NORD ADRIATICO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),

desiderando migliorare le relazioni amichevoli fra i due Paesi, sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio,

considerando la necessità particolare di migliorare tanto la sicurezza della navigazione nel mare Adriatico quanto le attività di risposta a qualsiasi situazione di emergenza in mare in conformità alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

richiamando i commi 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 e 3.1.8 dell'Annesso alla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Nel presente Memorandum di Intesa:

1. Con il termine "pericolo " si intende una situazione in cui esiste una ragionevole certezza che una nave o altro mezzo o persona siano minacciati da pericolo grave o imminente e richiedano assistenza immediata.

2. Con il termine "autorità competente" si intende con riferimento alla Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e nella Repubblica di Slovenia il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.

3. Con il termine "Regione di Ricerca e Salvataggio" si intende un'area di dimensioni definite entro la quale sono forniti i servizi di ricerca e salvataggio.

4. Con il termine "Maritime Rescue Coordination Centre" (MRCC) - "Centro di Coordinamento per il Salvataggio in Mare" si intende una unità responsabile della promozione di una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e salvataggio e del coordinamento dell'effettuazione delle operazioni di ricerca e salvataggio entro una regione di ricerca e salvataggio.

5. Con il termine "Sub-centro di ricerca e salvataggio in mare" si intende una unità subordinata al MRCC creata per integrare quest'ultima entro una area specifica nell'ambito di una regione di ricerca e salvataggio.

6. Con il termine "unità di salvataggio" si intende qualsiasi unità marittima o aerea appositamente adibita alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare per la cui attività è responsabile ciascuna delle due Parti Contraenti, come sancito dalla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979.

Articolo 2

Il presente Memorandum di Intesa regola i diritti e gli obblighi reciproci delle autorità competenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 3

Il presente Memorandum di Intesa non pregiudicherà alcun impegno presente o futuro assunto da ciascuna Parte Contraente, concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 ovvero l'area di giurisdizione di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 4

Trenta giorni dopo la firma del presente Memorandum di Intesa, ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra la sede ove è situato il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio ed i suoi sub-centri, la situazione relativa alle loro capacità operative, i nomi dei responsabili ed il metodo per stabilire contatti fra i responsabili stessi.

In caso di modifica dei dati di cui alla Sezione 1 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente informerà l'altra, il prima possibile, di dette modifiche.

Articolo 5

Le Parti Contraenti convengono che il competente centro per il coordinamento delle operazioni di salvataggio della Repubblica Italiana coordini le operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica Italiana e che il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica di Slovenia saranno effettuate dal centro competente nella Repubblica di Slovenia.

Le Parti Contraenti autorizzano le persone competenti responsabili del centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio a contattare direttamente il responsabile dell'altro centro di coordinamento, ove necessario, in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Le Parti Contraenti convengono ed autorizzano con il presente Memorandum di Intesa i centri competenti a sottoscrivere intese dirette per garantire il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate nelle rispettive acque territoriali, qualora le circostanze lo rendano necessario, al fine di fornire fattiva assistenza alle persone in pericolo.

Articolo 6

La linea di demarcazione delle rispettive regioni di ricerca e salvataggio è il confine fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia come definito nell'Annesso III dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente disporrà che il rispettivo centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio informi direttamente il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio dell'altra Parte Contraente che, nel corso delle operazioni di ricerca e salvataggio, unità di salvataggio di una Parte Contraente hanno bisogno di attraversare il confine di Stato dell'altra Parte Contraente.

Nel caso in cui le circostanze impongano che unità di salvataggio di una Parte Contraente attraversino il confine statale dell'altra Parte Contraente, il centro di coordinamento responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio chiederà al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente di concedere il permesso di attraversare il confine di Stato. Nella richiesta di permesso per attraversare il confine di Stato il centro di coordinamento indicherà il numero e fornirà la descrizione di base delle unità di salvataggio che si prevede debbano varcare il confine di Stato.

Entrambe le Parti Contraenti autorizzano i rispettivi centri di coordinamento a rilasciare permessi alle unità di salvataggio dell'altra Parte Contraente per varcare il confine di stato al fine di effettuare operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 8

Al fine di facilitare l'individuazione delle unità di salvataggio da parte dell'Autorità di Coordinamento di ciascuna Parte, il nominativo radio di chiamata di dette unità sarà composto nel modo seguente:

1. Aerei di salvataggio:

per l'Italia

RESCUE IM (A, B, C........), ove la lettera I sta per Italia, la lettera M per Marittimo e le lettere fra parentesi indicano il numero della missione;

per la Slovenia

RESCUE SIM (A,B,C,......), ove le lettere SI stanno per Slovenia, la lettera M per Marittimo e le lettere fra parentesi indicano il numero della missione.

2. Navi di salvataggio:

per l'Italia

RIBA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Bari;

RIAN (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Ancona;

RIRA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Ravenna;

RIVE (01,02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Venezia;

RITS (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Trieste;

RIMR (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

I numeri fra parentesi indicano il numero della missione.

per la Slovenia

RSIKP (01,02...) per le navi di salvataggio utilizzate dalla M.R.S.C. Capodistria

I numeri fra parentesi indicano il numero della missione.

Il nominativo di chiamata di cui sopra sarà emesso da ciascuna Autorità di Coordinamento nazionale per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo 9

Nell'ambito dei suoi poteri, ciascuna Parte Contraente è disposta ad assistere l'altra Parte Contraente in caso di effettuazione di operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il proprio centro di coordinamento per le operazioni di ricerca a chiedere direttamente assistenza al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il suo Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare ad inviare, su richiesta e nei limiti delle sue possibilità, le sue unità di salvataggio a fornire assistenza all'altro Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare.

Articolo 10

Delineando le rispettive regioni di ricerca e salvataggio le Parti Contraenti concordano che, quando le zone marittime di ricerca e soccorso non coincidono completamente con le zone aeronautiche di ricerca e soccorso, consultazioni possono aver luogo, se e quando necessario, per assicurare l'efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso.

Articolo 11

Entrambe le Parti Contraenti convengono che i responsabili dei rispettivi centri di coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare si incontrino almeno una volta l'anno al fine di migliorare la loro collaborazione.

Entrambe le Parti Contraenti concordano di prevedere ed effettuare esercitazioni congiunte per le operazioni di emergenza in mare.

Articolo 12

Nel corso delle operazioni comuni di ricerca e salvataggio, delle attività di risposta ad ogni situazione di emergenza, delle esercitazioni comuni e delle riunioni ordinarie e straordinarie, sarà usato l'inglese come lingua di comunicazione.

Articolo 13

Il presente Memorandum di Intesa entrerà in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Memorandum di Intesa.

Il presente Memorandum di Intesa è stato concluso per un periodo di tempo illimitato.

Articolo 14

Il presente Memorandum di Intesa può essere emendato su richiesta di una Parte Contraente. Le modifiche al presente Memorandum di Intesa saranno effettive un mese dopo la data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha accettato le modifiche e ne ha conseguentemente informato l'altra Parte tramite i canali diplomatici.

Articolo 15

Il presente Memorandum di Intesa può essere denunciato, in qualsiasi momento, per iscritto tramite i canali diplomatici da una delle due Parti Contraenti.

Il presente Memorandum di Intesa cesserà di produrre effetti dopo sei mesi dalla data in cui viene ricevuta la notifica della denuncia da parte dell'altra Parte Contraente.
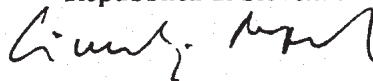
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Ancona........il 19 maggio 2000.... in due originali, ciascuno in lingua Italiana, Slovena ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie sulla interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
ON CO-OPERATION
IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS AT THE NORTH ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as Contracting Parties),
Wishing to improve the friendly relationships between the two Countries, on the basis of equality and common benefit,
Considering the particular necessity of improving both safety of navigation in the North Adriatic Sea and response activities to any emergency situation at sea in accordance with the provisions of the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,
Recalling of paragraphs 2.1.4., 3.1.1., 3.1.5. and 3.1.8. of the Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,

have agreed as follows:

Article 1

In this Memorandum of Understanding

1. The term "*distress*" shall mean a situation wherein there is a reasonable certainty that a ship or other craft or a person is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance.

2. The term "*competent authority*" means in the Italian Republic the Ministry of Transport and Navigation and in the Republic of Slovenia the Ministry of Transport and Communications.

3. The term "*Search and Rescue Region*" shall denote an area of defined dimensions within which search and rescue services are provided.

4. The term "*Maritime Rescue Coordination Centre*" (MRCC) shall denote a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region.

5. The term "*Maritime Search and Rescue Subcentre*" shall denote a unit subordinate to a MRCC established to complement the latter within a specified area within a search and rescue region.

6. The term "*rescue unit*" means any sea or air unit specially assigned for the search and rescue at sea the activity of which is the responsibility of any one of the Contracting Parties, as referred to in the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.

Article 2

This Memorandum of Understanding governs the mutual rights and obligations of the competent Authorities of the Italian Republic and the Republic of Slovenia in respect of search and rescue at sea.

Article 3

This Memorandum of Understanding shall not prejudice any present or future engagement taken by each Contracting Party, concerning the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, or area of jurisdiction of each Contracting Party.

Article 4

Within a period of thirty days upon signing this Memorandum of Understanding each Contracting Party will notify the other Contracting Party as to the location of the rescue co-ordination centre and its sub-centres, on the condition of their operational capabilities, names of responsible persons and as to the method of establishing contacts between responsible persons.
~~The Contracting Parties will in the event of alteration of the data as referred to in Section 1 of~~ this Article advise, as soon as possible, the other Contracting Party on the above alterations.

Article 5

The Contracting Parties agree that the competent rescue co-ordination centre of the Italian Republic will co-ordinate search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Italian Republic, and that the co-ordination of search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Republic of Slovenia will be carried out by the competent centre in the Republic of Slovenia.

The Contracting Parties authorise the competent persons in charge of the rescue co-ordination centre to contact directly the competent person in charge of the other rescue co-ordination centre, as appropriate, in respect of search and rescue at sea.

The Contracting Parties herewith agree and authorise the competent rescue co-ordination centres to make direct arrangements with a view to secure the co-ordination of those search and rescue operations which are carried out in the respective territorial waters, if this is needed by circumstances, in order to provide successful assistance to persons in distress.

Article 6

The line separating the Search and Rescue Regions is the border between the Italian Republic and Republic of Slovenia as defined in the Annex III of the Agreement between the Italian Republic and the Socialist Federative Republic of Jugoslavia, signed at Osimo on November 10th of 1975.

Article 7

The Contracting Parties will obligate respective rescue and co-ordination centres to notify directly the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party that, in the course of search and rescue operations, rescue units of one Contracting Party need to cross the state border of the other Contracting Party.

Should the circumstances of the case impose the need for rescue units from one Contracting Party to cross the state border of the other Contracting Party, the rescue co-ordination centre in charge of co-ordinating the search and rescue operation shall request the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party to grant permission for crossing the state border. In the request for permission to cross the state border limit the rescue co-ordination centre shall state the number and give the basic description of the rescue units envisaged to cross the state border.
Both Contracting Parties authorize their respective rescue co-ordination centres to issue permits to rescue units of the other Contracting Party for crossing the state border for the purpose of search and rescue at sea.

Article 8

To facilitate the identification of rescue units by the Coordinating Authority of each party, the radio call sign of such units will be composed as follows:

1. Rescue Aircrafts:

<u>for Italy</u>

RESCUE IM (A,B,C ....), where the letter I identifies Italy, the letter M means Maritime and the letters in brackets identify the mission number;

<u>for Slovenia</u>

RESCUE SIM (A,B,C ...), where the letters SI identify Slovenia, the letter M means Maritime and the letters in brackets identify the mission number.

2. Rescue Vessels:

<u>for Italy</u>

RIBA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Bari;

RIAN (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ancona;

RIRA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ravenna;

RIVE (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Venezia;

RITS (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Trieste;

RIMR (01,02..) for rescue vessels employed by I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

The numbers in brackets identify the mission number.

for Slovenia

RSIKP (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Koper;

The numbers in brackets identify the mission number.

The mentioned call sign will be issued by each national SAR Coordinating Authority.

Article 9

The Contracting Parties are prepared, within their own power, to assist the other Contracting ~~Party in the event of performing search and rescue at~~ sea.
Each Contracting Party shall authorize its own rescue co-ordination centre to seek assistance directly from the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party.
Each Contracting Party shall authorize its Maritime Rescue Coordination Centre to send, upon request and within the limits of its possibilities, its own rescue units to provide assistance to the other Maritime Rescue Coordination Centre.

Article 10

In defining the respective SAR regions the Contracting Parties agree that, taking into account the non-coincidence of the maritime SAR zone with the aeronautical SAR zones, consultations may take place, if and when necessary, to ensure the effectiveness of search and rescue operations.

Article 11

Both Contracting Parties agree that the persons in charge of the respective Maritime Rescue Co-ordination centres will meet at least once a year in order to improve their collaboration.
Both Contracting Parties agree to plan and to carry out common drills in practising emergency operations at sea.

Article 12

In the course of common search and rescue operations, response activities to any emergency situation, common drills and during ordinary and extraordinary meetings, English shall be used as language of communication.

Article 13

This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.
This Memorandum of Understanding has been concluded for an unlimited period of time.

Article 14

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which both Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 15

This Memorandum of Understanding may be denounced in writing through diplomatic channels at any time by any contracting Party.
This Memorandum of Understanding shall be terminated upon expire of a period of six months, as of the date of the receipt of the notice of denunciation by the other Contracting Party.

In witness thereof the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Ancona.............. on 19th may 2000. in two originals, each in Italian, Slovenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Slovenia

34.

12 maggio 2004, Sarajevo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con Protocollo esecutivo

(Entrata in vigore 1º aprile 2007)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, qui di seguito denominate "le Parti Contraenti"

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti,

Nel quadro dell'azione svolta sul piano internazionale per prevenire l'immigrazione illegale,

Nel quadro dei diritti, degli obblighi e delle garanzie previste dalle rispettive legislazioni nazionali, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui sono Parte,

Su una base di reciprocità,

Hanno convenuto quanto segue.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

Articolo 1
(Riammissione senza formalità)

1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora sia accertato che sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2. I documenti in base ai quali si accerta la cittadinanza della persona di cui al comma 1 sono:
   a) passaporto in corso di validità
   b) documento di viaggio in corso di validità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Parte Contraente richiesta
   c) carta d'identità in corso di validità
   d) libretto di navigazione per marittimi in corso di validità.

3. Se la cittadinanza della persona di cui al comma 1 è stata accertata sulla base dei documenti di cui al comma 2, lettere c) e d), la Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte Contraente richiesta rilascerà senza indugio, al più tardi entro 5 (cinque) giorni

lavorativi dal giorno della richiesta, il documento di viaggio alla persona per la quale si chiede la riammissione.

4. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni e senza formalità, su richiesta dell'altra Parte Contraente, una persona allontanata dal proprio territorio in conformità del presente articolo, qualora da ulteriori accertamenti risulti che essa, al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

Articolo 2
(Riammissione su richiesta)

1. La Parte Contraente riammette nel proprio territorio qualsiasi persona che si trova sul territorio dell'altra Parte Contraente e non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio di quella Parte, se nel corso della procedura su richiesta viene stabilito che la persona è in possesso della cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. La procedura su richiesta viene applicata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, indicate nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

3. La cittadinanza della persona da riammettere viene accertata dalla Parte Contraente richiesta ai sensi della sua legislazione.

4. Le Parti Contraenti concordano di riammettere la persona che da successivi accertamenti risulti che non era in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della riammissione.

Articolo 3
(Procedura di riammissione su richiesta)

1. Allo scopo di stabilire la cittadinanza della persona di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Parte contraente richiedente allegherà alla richiesta tutti i documenti personali a disposizione e ogni altro elemento utile all'accertamento della cittadinanza. I contenuti della richiesta di riammissione e le modalità per la sua trasmissione sono indicati nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

2. La Parte Contraente invierà la risposta alla richiesta di riammissione dell'altra Parte Contraente nel più breve tempo possibile, al più tardi entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Dopo aver ricevuto la risposta positiva alla richiesta di riammissione, la Parte Contraente richiedente presenterà tale risposta alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte Contraente richiesta ai fini del rilascio del documento di viaggio per la persona oggetto di riammissione.

4. Il documento di viaggio verrà rilasciato nel più breve tempo possibile, al più tardi entro 3 (tre) giorni lavorativi.

Articolo 4
(Procedura straordinaria di riammissione)

1. Qualora la persona di cui si intende chiedere la riammissione non sia in possesso dei documenti indicati all'articolo 1 comma 2 e sussistano altri elementi di prova in base ai quali si può desumere la cittadinanza della Parte Contraente richiesta, la Parte Contraente richiedente, prima di avviare la procedura su richiesta di cui agli articoli 2 e 3, può chiedere alle Rappresentanze diplomatico-consolari dell'altra Parte Contraente l'accertamento della cittadinanza.

2. Le Rappresentanze diplomatico-consolari della Parte Contraente richiesta svolgono gli accertamenti, procedendo eventualmente all'intervista della persona interessata, e comunicano la risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

3. Nel caso di risposta negativa, la Parte Contraente richiedente può avviare la procedura su richiesta di cui agli articoli 2 e 3.

II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI

Articolo 5
(Disposizioni generali)

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora venga accertato che il cittadino è entrato direttamente nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitato nel territorio della Parte Contraente richiesta durante gli ultimi 12 mesi.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di un Paese terzo che non soddisfa le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora detto cittadino sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di qualsiasi natura rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e che sia in corso di validità.

3. La richiesta di riammissione deve essere trasmessa entro un termine di tre mesi a decorrere dalla constatazione, da parte della Parte Contraente richiedente, della presenza irregolare sul proprio territorio del cittadino di uno Stato terzo.

4. La Parte Contraente richiedente riammette senza formalità nel proprio territorio le persone nei riguardi delle quali, dopo verifiche successive alla loro riammissione da parte

della Parte Contraente richiesta, risultino non soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo o nei confronti delle quali non sussisteva l'obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

5. Le Parti Contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare le persone interessate verso il loro Paese di origine.

Articolo 6
(Eccezioni)

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 5 non sussiste per:

a) i cittadini degli Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;
b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo aver lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta, oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato concesso da detta Parte un visto o un permesso di soggiorno;
c) i cittadini di Stati terzi che, alla data di trasmissione della richiesta di riammissione, risultano soggiornare da più di sei mesi nel territorio della Parte Contraente richiedente;
d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e le persone alle quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
e) i cittadini di stati terzi che hanno richiesto alla Parte Contraente richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sino alla decisione definitiva della domanda;
f) i cittadini di Stati terzi effettivamente allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo;
g) i cittadini di Stati terzi che, alla data della richiesta di riammissione, risultano non soggiornare nel territorio della Parte Contraente richiesta da oltre un anno.

Articolo 7
(Elementi di richiesta)

1. Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 5, comma 1, l'ingresso, il transito e il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o constatati mediante gli elementi indicati nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

2. La domanda di riammissione deve contenere gli elementi previsti dal Protocollo esecutivo del presente Accordo. Essa viene trasmessa direttamente alle Autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui al Protocollo esecutivo del presente Accordo.

III. AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

Articolo 8
(Disposizioni generali)

1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito può effettuarsi esclusivamente per via aerea.

2. La Parte Contraente richiedente si assume per intero la responsabilità del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione qualora, per una qualsiasi ragione, non possa essere data esecuzione al provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio.

3. La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio è tenuta a segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, l'eventuale presenza di proprio personale di scorta alla persona destinataria di detti provvedimenti.

4. Le Parti contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare gli stranieri allontanati verso il Paese di origine o di provenienza con collegamenti aerei diretti.

Articolo 9
(Presentazione della domanda di transito)

La richiesta di autorizzazione di transito per allontanamento o per provvedimenti di rifiuto di ingresso nel territorio adottati dalla Parte Contraente richiedente viene trasmessa direttamente alle Autorità competenti, alle condizioni precisate nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

Articolo 10
(Sorveglianza e imbarco di straniero con scorta)

1. Quando il transito è effettuato con scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente svolgono il servizio in borghese, senza armi e muniti dell'autorizzazione al transito

2. La sorveglianza e l'imbarco dello straniero sono garantiti dal personale di scorta, con l'assistenza della Parte Contraente richiesta.

3. La sorveglianza e l'imbarco possono all'occorrenza essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, di concerto con il personale di scorta.

Articolo 11
(Sorveglianza e imbarco di straniero senza scorta)

1. Nel caso in cui lo straniero allontanato mediante provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente non venga scortato, la sorveglianza e l'imbarco vengono assicurati dagli agenti della Parte Contraente richiesta.

2. Qualora l'esecuzione del provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, non possa intervenire entro un termine di 24 ore, prorogabili eccezionalmente a 48 ore, a decorrere dall'arrivo in aeroporto, la Parte Contraente richiedente deve riprendere lo straniero.

Articolo 12
(Procedura in caso di rifiuto d'imbarco)

Nel corso del transito, in caso di rifiuto d'imbarco della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiedente può:

- sia riprendere in carico la persona in questione immediatamente o, qualora non sia scortata, entro un termine massimo di 24 ore a decorrere dall'arrivo in aeroporto,

- sia domandare alla Parte Contraente richiesta di procedere ad un nuovo imbarco e di assicurare, nel frattempo, la sorveglianza della persona. La sorveglianza non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla partenza e, in ogni caso, per più di 24 ore a decorrere dall'arrivo dello straniero in aeroporto. Qualora la Parte Contraente richiesta non aderisca all'istanza, la Parte Contraente richiedente è tenuta a riprendere immediatamente in carico lo straniero di cui aveva richiesto il transito.

Articolo 13
(Obblighi del Paese di transito)

1. La Parte Contraente richiesta, allorché concorre nell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, comunica a quest'ultima, tutte le informazioni relative ad incidenti verificatisi nel corso dell'esecuzione di detti provvedimenti, ai fini dell'attuazione delle conseguenze giuridiche previste dalla legislazione della Parte Contraente richiedente.

2. La Parte Contraente richiesta accorda agli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente, nel corso dell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente Accordo, la stessa tutela ed assistenza garantite ai propri agenti che svolgono compiti analoghi.

3. Gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente sono equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni, agli agenti dello Stato richiesto, per quanto attiene agli illeciti di cui potrebbero essere autori o vittime. Gli agenti sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi operano.

Articolo 14
(Agenti di scorta)

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati ad esercitare le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro identità, la loro qualifica e la natura del loro incarico esibendo un'autorizzazione al transito rilasciata dalla Parte Contraente richiesta.

Articolo 15
(risarcimento danni subiti durante la scorta)

Qualora un agente di scorta della Parte Contraente richiedente, chiamato ad esercitare le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito, in applicazione del presente Accordo, subisca un danno derivante da un incidente verificatosi in servizio o in occasione del servizio, l'Amministrazione della Parte Contraente richiedente si assume l'onere degli indennizzi dovuti, senza esercitare alcuna rivalsa nei confronti dello Stato di transito.

Articolo 16
(Rifiuto di autorizzazione al transito)

L'autorizzazione al transito per allontanamento o conseguente ad un provvedimento di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, è in particolare rifiutato:

- se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

- se lo straniero corre il rischio nello Stato di destinazione di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito.

IV – PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 17
(Protezione dei dati)

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti.

2. In tale contesto,

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati comunicati;
c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18
(Spese)

Le spese di trasporto ed altre spese derivanti dall'applicazione dei titoli I, II e III del presente Accordo sono a carico della Parte Contraente richiedente. Tali spese saranno indicate nel Protocollo esecutivo del presente Accordo.

Articolo 19
(Soluzione delle controversie)
Le controversie che potranno derivare dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 20
(Regime protocollare)

Il Protocollo esecutivo del presente Accordo stabilisce altresì:

- gli aeroporti che potranno essere utilizzati per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri;
- gli organi competenti preposti alla trattazione delle richieste di riammissione o di transito
- le procedure per il rimborso delle spese di trasporto, eventualmente sostenute dalla Parte Contraente richiesta.

Articolo 21
(Effetto di questo Accordo sugli altri accordi e sulle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi d'ammissione o di riammissione dei cittadini stranieri derivanti, alle Parti Contraenti, da altri Accordi internazionali.

2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Articolo 22
(Termine di validita')

1. Ciascuna delle Parti Contraenti può sospendere l'applicazione del presente Accordo per gravi motivi mediante notifica scritta all'altra Parte.

2. La sospensione ha effetto il giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

Articolo 23
(Entrata in vigore)
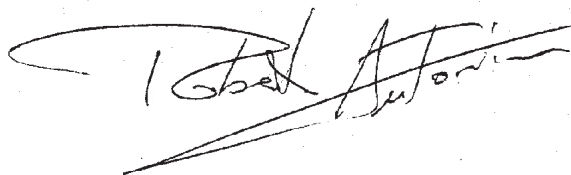
1. Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della seconda notifica.

2. Il presente Accordo ha una validità illimitata. Potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Sarajevo il 12 maggio 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e bosniaca/serba/croata, i due testi facenti ugualmente fede

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Roberto Antonione

Per il Consiglio dei Ministri
della Bosnia Erzegovina

Il Ministro della Sicurezza
Bariša Čolak

PROTOCOLLO ESECUTIVO
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA
RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Ministero della Sicurezza della Bosnia Erzegovina, in base agli articoli 2, 3, 7, 9, 18 e 20 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito "Accordo"), hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Autorità competenti

1. Le autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo sono:

a) per la Repubblica Italiana:

- Il Ministero dell'Interno
  Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Indirizzo: Via Cavour, 6 – 00184 ROMA

Telefono: 0039 – 06-46539500 – 46539661 – 46539416
0039 – 06-46539616 – 46539682 (per le sole ipotesi di ammissione in transito previste dal Titolo III dell'Accordo)

Fax: 0039 – 06 –46539985
0039 – 06 – 46539994 (per le sole ipotesi di ammissione in transito previste dal Titolo III dell'Accordo)

E-mail: immigrazione@mininterno.it

b) per la Bosnia Erzegovina:

Ministero della Sicurezza

Indirizzo: Trg BiH 1 – 71000 SARAJEVO

Telefono: 00387 – 33 206664

Fax: 00387 – 33 206664

E-mail: imig@mhrr.gov.ba

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4 dell'Accordo, le autorità competenti, rispettivamente, a richiedere il rilascio del documento di viaggio e ad inoltrare la richiesta di accertamento della cittadinanza finalizzata alla riammissione della persona interessata, nonché ad inoltrare la comunicazione prevista dall'articolo 5 del presente Protocollo, sono, oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo:

   a) per la Repubblica Italiana:
   - le Questure della Repubblica.

   b) per la Bosnia Erzegovina:
   - il Ministero della Sicurezza

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 3 dell'Accordo, le Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti a rilasciare il documento di viaggio alla persona per la quale si chiede la riammissione, sono:

   a) per la Repubblica Italiana:
   - l'Ambasciata d'Italia a Sarajevo.

   b) per la Bosnia Erzegovina:
   - l'Ambasciata della Bosnia Erzegovina a Roma;
   - il Consolato Generale della Bosnia Erzegovina a Milano.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4 dell'Accordo, le Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti a ricevere la richiesta di accertamento della cittadinanza, al fine dell'eventuale rilascio del documento di viaggio per la riammissione della persona interessata, sono quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

5. La trasmissione delle Richieste di riammissione e delle relative risposte avviene via fax o posta elettronica oppure, quando si renda necessario l'invio di documenti in originale, per le vie diplomatiche.

Articolo 2
Valichi di frontiera

I valichi di frontiera presso i quali la Parte richiesta accetta le persone riammesse o ammesse in transito in conformità con l'Accordo sono i seguenti:

- Per la Repubblica Italiana:

- aeroporto di Roma – Fiumicino;
- aeroporto di Milano – Malpensa.

- Per la Bosnia Erzegovina:

- aeroporto di Sarajevo;
- aeroporto di Banja Luka;
- aeroporto di Mostar.

Articolo 3
Riammissione su richiesta

1. La Richiesta di riammissione ai sensi dell'Articolo 2 dell'Accordo (Allegato n. 1), con la quale una Parte si rivolge all'altra, contiene le seguenti informazioni:
- Dati relativi all'identità della persona interessata – cognome e nome, data, luogo e Stato di nascita, luogo di ultima residenza sul territorio della Parte richiesta;
- Altri dati disponibili – nome del genitore, sopranome, cognome da nubile ecc.,
- Documenti comprovanti l'identità e la cittadinanza,
- Dati dei figli minorenni e certificato di nascita internazionale se nati sul territorio della Parte richiedente o di Paese terzo,
- Altri dati eventualmente disponibili.

2. Con la richiesta di riammissione, la Parte Richiedente allega gli originali o le copie dei documenti in suo possesso, ancorché scaduti di validità, quali:
- passaporto,
- documento di viaggio,
- carta d'identità,
- certificato di cittadinanza,
- libretto di navigazione per marittimi,
- patente,
- altri documenti rilasciati dagli organi competenti della Parte richiesta.

3. La risposta alla richiesta di riammissione (Allegato n. 2) contiene la constatazione della Parte richiesta che esiste l'obbligo di accettare la persona in questione e, se necessario, istruzioni circa il luogo e le modalità di rilascio del documento di viaggio, oppure, in caso di risposta negativa, le motivazioni di rifiuto.

4. La Parte richiedente trasmette, se necessario, la risposta positiva alla Rappresentanza diplomatica-consolare della Parte richiesta al fine di acquisire il documento di viaggio.

Articolo 4
Procedura straordinaria di riammissione

1. La richiesta di accertamento della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo contiene le informazioni indicate all'articolo 3 del presente Protocollo.

2. Nel caso che l'accertamento della cittadinanza abbia esito positivo, la rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta rilascia il documento di viaggio senza indugio e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento della cittadinanza.

Articolo 5
Comunicazione relativa alla riammissione dei cittadini delle Parti contraenti

La Parte richiedente invia alla Parte richiesta, in base alla risposta positiva sulla richiesta di riammissione o dopo il rilascio del documento di viaggio, una comunicazione (Allegato n. 3) relativa alla riammissione della persona interessata almeno 24 (ventiquattro)

ore prima della data in cui avrà luogo la riammissione. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati relativi all'identità della persona oggetto di riammissione, la data della riammissione, il valico di frontiera presso il quale avverrà la consegna e i dati sulla scorta, se necessaria.

Articolo 6
Riammissione di cittadini di paesi terzi

1. La richiesta di riammissione di cittadini dei paesi terzi con la quale la Parte richiedente si rivolge alla Parte richiesta (Allegato n. 4), oltre i dati di cui all'Articolo 3 del presente Protocollo, contiene anche i dati relativi al soggiorno o al transito della persona in oggetto sul territorio della Parte richiesta, nonché i dati e le prove relativi all'ingresso della persona sul territorio della Parte richiedente in provenienza diretta dal territorio della Parte richiesta.

2. Saranno presi in considerazione come prova del soggiorno o del transito di una persona sul territorio della Parte richiesta, dal quale è entrata direttamente sul territorio della Parte richiedente, i seguenti elementi:
   - i timbri autentici di entrata o di uscita, o altri eventuali annotazioni apposte sul documento di viaggio;
   - il permesso o il documento di soggiorno rilasciato dall'organo competente della Parte richiesta, di cui la validità è scaduta da non oltre 60 giorni;
   - il visto rilasciato dall'organo competente della Parte richiesta di cui la validità è scaduta di non oltre 60 giorni;
   - i titoli di trasporto nominativi, sulla base dei quali è possibile stabilire che la persona è entrata sul territorio della Parte richiedente direttamente dal territorio della Parte richiesta;
   - i timbri degli Stati confinanti con una delle Parti, prendendo in considerazione gli itinerari di viaggio seguiti dalla persona interessata e la data di attraversamento della frontiera;
   - la documentazione attestante che la persona interessata ha scontato la pena o era sottoposta a cure mediche sul territorio della Parte richiesta, immediatamente prima dell'ingresso sul territorio della Parte richiedente;
   - qualsiasi altro elemento probatorio atto a dimostrare il soggiorno o il transito della persona interessata sul territorio della Parte richiesta.

3. La risposta alla richiesta di riammissione (Allegato n. 5) contiene la constatazione della Parte richiesta che esiste l'obbligo di accettare la persona in questione, oppure, in caso di risposta negativa, le motivazioni del rifiuto.

Articolo 7
Comunicazione relativa alla riammissione dei cittadini di Paesi terzi

La Parte richiedente, ricevuta la risposta positiva alla richiesta di riammissione dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi, invia una comunicazione relativa alla riammissione della persona interessata (Allegato n. 6) analogamente a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Protocollo.

Articolo 8
Ammissione in transito dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi

1. La richiesta di ammissione in transito (Allegato n. 7) contiene le seguenti informazioni:
- dati relativi all'identità e alla nazionalità della persona interessata;
- documento di viaggio di cui è munita la persona interessata;
- natura del provvedimento di cui la persona è destinataria;
- estremi identificativi del mezzo di trasporto, data, orario e luogo di arrivo nel territorio della Parte contraente richiesta, data e orario di partenza dal territorio di quest'ultima, Paese e luogo di destinazione finale;
- dati relativi al personale di scorta, qualora previsto;
- garanzia circa l'accoglimento della persona interessata nel Paese di destinazione finale o nel successivo Paese di transito.

2. La richiesta deve essere inoltrata via fax almeno 24 ore prima del transito alle autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Protocollo.

3. La Parte richiesta invia la risposta (Allegato n. 8) senza indugio, e comunque entro 24 ore.

Articolo 9
Comunicazione relativa all'ammissione in transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi

La Parte richiedente, ricevuta la risposta positiva alla richiesta di ammissione in transito dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi, invia una comunicazione relativa all'ammissione della persona interessata (Allegato n. 9) analogamente a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Protocollo.

Articolo 10
Uso della lingua

1. Per le richieste, le risposte e le comunicazioni previste dal presente Protocollo le Parti contraenti utilizzano la lingua inglese, salvo diversa intesa tra le stesse parti.

2. Ciascuna parte contraente, tuttavia, può utilizzare la propria lingua nazionale per le richieste e le comunicazioni rivolte alle Rappresentanze diplomatico-consolari dell'altra Parte contraente, che, in tal caso, sono tenute a rispondere nella stessa lingua.

Articolo 11
Spese

1. Per spese di riammissione dei cittadini delle Parti contraenti si intendono:
- Le spese di rilascio del documento di viaggio per la persona da riammettere, che si pagano alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta;
- Le spese di trasporto fino al valico di frontiera internazionale, che si pagano al vettore,
- Le spese dell'eventuale scorta.

2. Per spese di riammissione dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi si intendono:
- Le spese di trasporto fino al valico di frontiera internazionale, che si pagano al vettore.
- Le spese dell'eventuale scorta.

3. Per spese di ammissione in transito dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi si intendono:
- le spese di trasporto fino al valico di frontiera internazionale nel paese di destinazione finale;
- le spese dell'eventuale viaggio di ritorno qualora la persona non venga ammessa nel Paese di destinazione finale;
- le spese dell'eventuale viaggio di ritorno dall'aeroporto di transito sul territorio della Parte richiedente, qualora non sia possibile eseguire l'imbarco per il proseguimento verso la destinazione finale.
- le spese dell'eventuale scorta particolare.

4. La Parte richiedente rimborsa alla Parte richiesta le spese eventualmente sostenute da quest'ultima in applicazione degli articoli 1 (comma 4), 2 (comma 4), 5 (comma 4) dell'Accordo, previa ricezione delle relative fatture.

Articolo 12
Integrazioni e modifiche

Le Parti contraenti potranno, di comune accordo, integrare o modificare per iscritto il presente Protocollo per via diplomatica.

Articolo 13
Entrata in vigore e validità
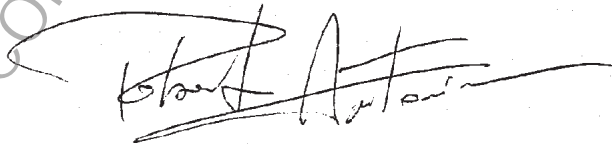
Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo e cesserà la sua validità al venir meno di quest'ultimo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Protocollo Esecutivo.

Fatto a Sarajevo, il giorno 12 del mese di maggio del 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bosniaca/serba/croata, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Roberto Antonione

Per il Consiglio dei Ministri
della Bosnia Erzegovina

Il Ministro della Sicurezza
Bariša Čolak

Allegato n. 1

foto

....
....
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:........................... Fax.:...........................
N.:..
Data:..

....
....
(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

....
(nome e cognome della persona interessata)

I

Si richiede l'ammissione sul territorio .... della persona di cui in oggetto, per la quale si presuppone l'obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo.

A questo scopo si forniscono i seguenti dati:

1. dati personali:

- nome e cognome ....
- data di nascita ....
- luogo e Stato di nascita ....
- ultima residenza nel Paese richiesto ....

2. Altri dati disponibili (per esempio: nome del padre, della madre, cognome da nubile, pseudonimo, sopranome ecc.)

....
....

3. Si allegano i seguenti documenti disponibili (originali o fotocopie) comprovanti l'identità e la cittadinanza:

....
....

II

Si richiede l'ammissione sul territorio dell .... dei seguenti minori, per i quali si presuppone l'obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, insieme con il genitore di cui in oggetto*.

	Nome e cognome	Grado di parentela	Data e luogo di nascita
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Si allegano i seguenti Estratti dal Registro delle Nascite

1.
2.
3.
4.
5.

(timbro)

....

(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

*Il modello internazionale dell'Estratto dal Registro delle Nascite e' necessario sia per i minori nati sul territorio del Paese richiedente, sia per i minori nati sul territorio dei Paesi terzi.

Allegato n. 2

…………………………………………….
…………………………………………….
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:………………………………………………………….
Data:………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente richiedente)

OGGETTO: RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Riferimento: Vostra richiesta n. ………………….. del ………………………………….

In relazione alla Vostra richiesta di Riammissione di ……………………………………
(nome e cognome della persona interessata)

nato/a il ……………………………….. a ………………………………………………………………
(data di nascita) (luogo e comune di nascita)

le procedure sono state eseguite ed è stato stabilito che per la persona interessata esiste l'obbligo d'ammissione ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, e a questo scopo e per il rientro a ………………………… sarà rilasciato il documento di viaggio, ove necessario.

In caso di esito negativo, si forniscono le seguenti motivazioni del rifiuto:

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(Dati confermanti l'inesistenza dell'obbligo d'ammissione per la persona interessata ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo)

(timbro)

…………………………………………………………………
(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 3

……………………………………………
……………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:…………………………………………………………
Data:………………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RIAMMISSIONE

I

Vi informiamo che in data ………………………….. al valico internazionale di frontiera di …………………………… sarà riammessa in ………………………….. la seguente persona:

Numero	Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Numero e data di rilascio del documento di viaggio

II

Persone che necessitano di particolare assistenza a causa del loro stato di salute o dell'età:

Numero	Nome e cognome	Motivazione

III

Impiego di personale di scorta sì no

Numero	Nome e cognome	Qualifica/grado

(timbro)

…………………………………………………………
(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 4

……………………………………………

……………………………………………

(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:…………………………………………………………
Data:………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O DEGLI APOLIDI

………………………………………………..

(nome e cognome della persona interessata)

I

Si richiede l'ammissione sul territorio ………………………………….. della persona di cui in oggetto, per la quale si presuppone l'obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo.

A questo scopo si forniscono i seguenti dati:

4. dati personali:

- nome e cognome ……………………………………………………………………
- Nome del padre o della madre ……………………………………………………
- data di nascita ………………………………………………………………………
- luogo e Stato di nascita ……………………………………………………………

5. Altra documentazione disponibile: passaporto, le prove del soggiorno sul territorio del Paese richiesto, le prove di entrata diretta sul territorio del Paese richiesto, ecc.:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(timbro)

……………………………..……………………………..

(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 5

………………………………………………
………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:…………………………………………………………
Data:………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente richiedente)

OGGETTO: RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O DEGLI APOLIDI

Riferimento: Vostra richiesta n. ………………….. del …………………………………

In relazione alla Vostra richiesta di Riammissione di ……………………………………
(nome e cognome della persona interessata)

nato/a il ……………………………… a ………………………………………………………………
(data di nascita) (luogo e comune di nascita)

le procedure sono state eseguite ed è stato stabilito che per la persona interessata esiste l'obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo.

In caso di esito negativo, si forniscono le seguenti motivazioni del rifiuto:

………..
………..
………..
(Dati confermanti l'inesistenza dell'obbligo d'ammissione per la persona interessata ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo)

(timbro)

…………………………………..……………………………..
(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 6

……………………………………………

……………………………………………

(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:………………………………………………………
Data:……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O DEGLI APOLIDI

I

Vi informiamo che in data ………………………….. al valico internazionale di frontiera di ……………………………… sarà riammessa in ………………………….. la seguente persona:

Numero	Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Numero e data di rilascio del documento di viaggio

II

Persone che necessitano di particolare assistenza a causa del loro stato di salute o dell'età:

Numero	Nome e cognome	Motivazione

III

Impiego di personale di scorta sì no

Numero	Nome e cognome	Qualifica/grado

(timbro)

……………………………………………………

(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 7

……………………………………………
……………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:………………………………………………………
Data:……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE IN TRANSITO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O DEGLI APOLIDI

…………………………………………..
(nome e cognome della persona interessata)

I

Si richiede l'ammissione per il transito sul territorio …………………………………….. della persona di cui in oggetto, per la quale si forniscono i seguenti dati:

- nome e cognome ………………………………………………………………………..
- nome del padre o della madre …………………………………………………………
- data di nascita …………………………………………………………………………
- luogo e Stato di nascita ………………………………………………………………...
- cittadinanza ……………………………………………………………………………
- tipo e numero del documento d'identità ……………………………………………
- arrivo al valico di frontiera di …………………………….. in data …………………
  alle ore ……………………………con il volo……………………………………..
  prosecuzione con il volo…………..delle ore…………………………………………
  diretto a……………………………

Si elencano le prove che ……………………………………………… sarà accettato dallo Stato nel quale entra dal territorio della Parte richiesta:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

(timbro)

…………………………..……………………………..
(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 8

……………………………………………
……………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:……………………….. Fax.:………………………..
N.:……………………………………………………………
Data:…………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nome e indirizzo Autorità competente richiedente)

OGGETTO: RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE IN TRANSITO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O DEGLI APOLIDI

Riferimento: Vostra richiesta n. ………………….. del…………………………………

In relazione alla Vostra richiesta di ammissione in transito di …………………………
(nome e cognome della persona interessata)

nato/a il ……………………………… a ……………………………………………………………
(data di nascita) (luogo e comune di nascita)

le procedure sono state eseguite ed è stato stabilito che per la persona sopra nominata sarà accettata in transito ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo.

In caso di esito negativo, si forniscono le seguenti motivazioni del rifiuto:

……..
……..
……..

(timbro)

……………………………………………………………
(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

Allegato n. 9

....

....

(nome e indirizzo Autorità competente)

Tel.:........................... Fax.:...........................

N.:...

Data:..

....

....

(nome e indirizzo Autorità competente richiesta)

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'AMMISSIONE IN TRANSITO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI

I

Vi informiamo che in data .... al valico internazionale di frontiera di

.... sarà ammesso/a in .... la seguente persona:

Numero	Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Numero e data di rilascio del documento di viaggio

II

Persone che necessitano di particolare assistenza a causa del loro stato di salute o dell'età:

Numero	Nome e cognome	Motivazione

III

Impiego di personale di scorta sì no

Numero	Nome e cognome	Qualifica/grado

(timbro)

....

(Firma del Rappresentante dell'Autorità competente)

35.

7 giugno 2006, Maputo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per il «Programma di sostegno al sistema dell'Istruzione Tecnica Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico»

(Entrata in vigore 13 marzo 2007)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

per il

"Programma di sostegno al sistema dell'Istruzione Tecnica Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte, e

il Governo della Repubblica del Mozambico, rappresentato dal Ministero dell'Educazione e Cultura, qui di seguito denominato MEC, dall'altra,

congiuntamente denominati "le Parti";

TENUTO CONTO

che i rapporti di cooperazione alla sviluppo sono regolati in base all'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo, con Protocollo firmato a Maputo l' 11 ottobre 1996;

che gli accordi di cooperazione fra Italia e Mozambico indicano come una delle principali aree di interesse la "riqualificazione del corpo docente e/o la formazione professionale" e. come principali settori d'intervento, il settore sociale, il settore sanitario, l'agricoltura, l'insegnamento, la Pubblica Amministrazione, così come il sostegno al settore privato;

TENUTO CONTO

che il Governo del Mozambico ha approvato, nell'agosto 1995, la *Politica Nazionale per l'Educazione* (PNE), che stabilisce obiettivi e priorità per il settore dell'istruzione pubblica, e che è stato approvato, nel maggio 1998, il *Piano Strategico per il settore dell'Educazione* (PEE), strumento operativo di realizzazione delle linee definite dal PNE;

CONSIDERANDO

che, nell'ambito della applicazione del Piano Strategico per il settore dell'Educazione (PEE), il Governo del Mozambico ha approvato, nel dicembre 2001, un insieme di linee di orientamento settoriale per l'Insegnamento Tecnico-Professionale (ETP), denominato *Strategia dell'Istruzione Tecnico-Professionale in Mozambico – Più Tecnici, Nuove professioni e Migliore Qualità*;

NOTANDO

la rilevanza attribuita dalla strategia di riforma economica e sviluppo del Paese al miglioramento della qualità ed efficacia del settore educativo;

OSSERVANDO

la volontà delle Parti di realizzare un Programma di rilevante impatto e d'incidenza strategica settoriale e territoriale denominato" *Programma di sostegno al sistema di Educazione Tecnico Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico*", per un costo complessivo di Euro 5.650.000,00 (cinque milioni e seicentocinquantamila Euro), a carico del MAE/DGCS, rispetto al quale il MEC ha espresso parere favorevole in data 23 febbraio 2004;

le Parti concludono il presente Accordo che si baserà sui seguenti articoli:

Articolo 1
Competenze, Finalità e Definizioni dell'Accordo

Competenze

Le prerogative e le competenze di ciascuna delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo Quadro firmato l'11 ottobre 1996.
L'Accordo è composto da 12 articoli e dall'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Finalità

La finalità del presente Accordo è di definire le responsabilità delle Parti per l'esecuzione del Programma, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle opere, all'acquisizione di beni e servizi, oltre che agli aspetti relativi alla gestione, attribuzione ed esborso dei fondi.

Definizioni

I termini e gli acronimi utilizzati nel presente Accordo hanno il seguente significato:

Amb.-UTL:	Ambasciata d'Italia in Maputo - Unità Tecnica Locale, Ufficio di Cooperazione
CC:	Comitato Congiunto
CML:	Centro per le Metodologie Laboratoriali
DEE:	Dipartimento per l'Educazione Speciale
DGCS:	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
DINET:	Direzione Nazionale per l'Educazione Tecnico – Professionale e l'avviamento al lavoro
ETP:	Istruzione Tecnico –Professionale
MAE-DGCS:	Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Repubblica Italiana
MEC:	Ministero dell'Educazione e della Cultura del Mozambico
MF:	Ministero delle Finanze mozambicano
Programma:	Programma di sostegno al Sistema dell'Educazione Tecnico Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico
UEM:	Università Eduardo Modlane
UMAT:	Unità di Monitoraggio e di Assistenza Tecnica

Articolo 2
Obiettivi del Programma

Gli obiettivi generali del Programma sono:

- Aumento dell'occupazione e miglioramento dell'inserimento sociale dei diplomati dell'Istruzione Tecnico-Professionale (ETP).
- Incremento del grado d'efficienza e d'efficacia nella gestione dell'ETP, nelle aree della Valutazione di Qualità, della Pianificazione delle Risorse e della Gestione Scolastica.
- Miglioramento della qualità della produzione agricola, con particolare riferimento ai bacini d'utenza delle scuole sedi del Programma.
- Miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Paese, con particolare riferimento alle aree urbane.
- Adeguamento della qualità delle risorse umane formate nell'ambito del sistema di insegnamento tecnico-professionale alla nuova domanda di competenze e di relazioni sociali nel Paese, secondo le priorità e gli orientamenti definiti dai Piani nazionali di sviluppo.

Articolo 3
Risultati del Programma

In coerenza con gli obiettivi riportati nell'articolo 2 del presente Accordo, il Programma si propone di ottenere i seguenti risultati (descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico):

- Docenti, personale amministrativo, dirigenti delle scuole e tecnici di varie istituzioni aggiornati nelle loro competenze professionali;
- *Curricula* aggiornati e riorganizzati in moduli; istituzione di nuovi corsi nelle specializzazioni di Turismo e Agraria;
- Scuole beneficiarie del programma, Centro per le Metodologie Laboratoriali e Direzione Nazionale per l'Educazione Tecnico-Professionale e l'avviamento al lavoro, equipaggiati con attrezzature e materiali didattici, di ufficio e di laboratorio;
- Infrastrutture scolastiche delle scuole beneficiarie riabilitate attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Piano dell'Offerta Formativa riqualificato per le scuole beneficiarie.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nel Programma

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

Ente finanziatore
Il MAE-DGCS, che fornirà le risorse finanziarie secondo le modalità previste dal presente Accordo.

Ente di monitoraggio e controllo
L'Ambasciata – UTL che, nello svolgere la supervisione delle attività di Programma, assicurerà i necessari contatti con i partner mozambicani del Programma.

Per la Parte mozambicana:

Ente responsabile per la Gestione/Amministrazione
Il MF, che provvederà a trasferire al MEC le risorse finanziarie erogate dal MAE DGCS per la realizzazione del Programma, nonché quelle necessarie per coprire i costi di competenza mozambicana.

Ente esecutore
Il MEC, che provvederà all'esecuzione del Programma, attraverso la DINET, mettendo a disposizione, in particolare, le strutture e il personale mozambicano, adottando i necessari provvedimenti amministrativi, effettuando le gare per l'acquisizione di beni e servizi e gestendo i relativi contratti;

Articolo 5
Obblighi del Governo Italiano

Il MAE-DGCS si impegna a contribuire alla realizzazione del Programma con un finanziamento a titolo gratuito dell'importo di Euro 5.650.000,00 (cinque milioni seicentocinquantamila Euro). Tale finanziamento sarà suddiviso come segue:

- Un importo di Euro 4.645.000,00 (quattro milioni, seicentoquarantacinquemila Euro) sarà messo a disposizione del MEC in tre tranche, il cui ammontare è stabilito al successivo art. 7, per il pagamento dei costi del Programma in Mozambico descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico;

- Un importo di Euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila Euro) sarà utilizzato dal MAE-DGCS quali fondi in loco per provvedere alle attività di supporto alla DINET, alla struttura di gestione dei fondi in loco presso l'Ambasciata, alle spese per il funzionamento dell'UMAT e al funzionamento dell'Ufficio di Gestione del Programma presso la DINET;
- Un importo di Euro 180.000,00 (centottantamila Euro) sarà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per le attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione da realizzarsi attraverso l'UMAT.

Articolo 6
Obblighi del Governo mozambicano

Il MF darà istruzioni al Banco de Moçambique per l'apertura di un conto corrente speciale, intestato al MEC e denominato "Programma di Cooperazione Italia-Mozambico per l'ETP".

Il MEC si impegna a fare quanto di sua competenza per la buona realizzazione del Programma, ed in particolare si impegna a:

- adottare i provvedimenti amministrativi e, nel caso fosse necessario, legislativi, che permetteranno il consolidamento delle buone pratiche di gestione scolastica che emergeranno dall'esperienza del Programma;
- garantire la piena funzionalità dell'Ufficio di Gestione del Programma ubicato presso la DINET, provvedendo alla selezione del responsabile mediante concorso pubblico e dotandolo delle risorse necessarie, oltre a quelle già previste dal Programma;
- selezionare l'esecutore delle attività specificate nell'Allegato Tecnico tramite gare svolte secondo le procedure indicate al successivo art. 8 del presente Accordo;
- far fronte agli oneri di competenza, descritti nell'Allegato Tecnico e non coperti dal finanziamento italiano, inclusi ogni imposta ed onere doganale in Mozambico;
- consentire al MAE/DGCS ed all'Ambasciata/UTL di svolgere attività di controllo, monitoraggio e valutazione permettendo, tra l'altro, l'accesso ai siti del Programma e alla documentazione tecnica relativa. A tal fine, tale documentazione dovrà essere conservata per un periodo di almeno tre anni dal giorno dell'invio dell'ultima rendicontazione, di cui al successivo art. 7;
- reintegrare il conto corrente speciale con importi corrispondenti alle spese che il MAE-DGCS dovesse ritenere, in fase di verifica delle rendicontazioni, non imputabili al Programma;

Articolo 7
Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento per il Programma, per un importo massimo di Euro 4.645.000,00, sarà disposto dal MAE-DGCS a favore del MEC e sarà notificato al MF con formale comunicazione, tramite l'Ambasciata - UTL, a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Il finanziamento sarà depositato in tre tranche successive sul conto corrente speciale. Il MF designerà il MEC quale ente responsabile dell'amministrazione dei fondi del Programma. Il conto sarà movimentato dal MEC, per il finanziamento delle attività previste dall'Allegato Tecnico al presente Accordo.
Il finanziamento sarà depositato dal MAE-DGCS secondo le seguenti modalità:

Esborso della prima tranche
La prima tranche, pari ad Euro 1.858.000,00, verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Requisiti per l' erogazione della seconda tranche
La seconda tranche, pari ad Euro 1.393.500,00, verrà erogata su presentazione del MEC e conseguente approvazione del MAE-DGCS di un Rapporto contenente:

A – le spese effettuate e/o gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con i contenuti e le procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la prima tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo con i Piani Operativi (PO) approvati, specificando le diverse attività e le componenti;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

B – le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, ciò confrontato con i PO approvati ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato, e le misure intraprese per la sua risoluzione.
Inoltre, la relazione tecnica dovrà confermare: i) la piena operatività dell'Ufficio di Gestione presso la DINET; ii) la selezione, tramite gara svolta secondo le procedure indicate dal presente Accordo, dei soggetti esecutori delle attività relative ai fondi gestiti dal MEC, iii) la redazione dei Piani Operativi relativi ai fondi gestiti direttamente dalla DINET.

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere (*procurement*), che illustri il numero, il procedimento impiegato e i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione.

Requisiti per l'erogazione della terza tranche

La terza tranche, pari ad Euro 1.393.500,00, verrà erogata su presentazione da parte del MEC, e conseguente approvazione del MAE-DGCS, di un Rapporto contenente:

A - le spese effettuate e/o gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la seconda tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa per le attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo ai Piani Operativi (PO) approvati, specificando le diverse attività, le componenti e le Provincie;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione;

B - le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, ciò confrontato coi PO approvati ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione;

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere (*procurement*), che illustri il numero, il procedimento impiegato, ed i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

Ai fini del controllo e della revisione contabile, il Programma si avvarrà dei servizi di una Società di controllo che verrà selezionata, tramite gara, tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI).
I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalle Parti ed elaborati sulla scorta di quanto definito sia nell'Annesso Tecnico e che dai regolamenti interni al MEC, con particolare riferimento all'accordo "FASE" (Fondo di Supporto al Settore dell'Educazione). Immediatamente dopo la firma del contratto, la società presenterà un piano di lavoro che comprenderà anche i modelli e le procedure relative all'elaborazione dei Rapporti Finanziari da parte dei soggetti realizzatori e della DINET. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento.
Inoltre, verranno realizzate almeno due revisioni in corso d'opera, che rispondano ai termini dei regolamenti interni di cui al precedente paragrafo.

Per quanto attiene alle attività di *procurement* (modalità di acquisto di beni e servizi e di appalto di opere) esse si richiameranno a quelle indicate dal Manuale delle Procedure di Procurement allegato all'Accordo relativo al FASE (Fondo di Supporto al Settore Educazione) e saranno svolte da un'impresa selezionata dalla DINET mediante procedure concorsuali concordate con la Parte italiana. Alle attività di *procurement* potranno collaborare esperti italiani dell'UMAT, affiancati da specialisti mozambicani. In particolare, la società di *procurement* svolgerà i seguenti compiti: identificare le necessità del Programma in termini di beni e servizi; elaborare le relative specifiche tecniche; effettuare indagini relative alle disponibilità nel mercato nazionale e regionale e alle caratteristiche dei prezzi; definire i criteri per l'organizzazione e la realizzazione delle gare e per la selezione delle offerte; preparare i documenti di gara ed effettuare le gare stesse.

Sarà cura del MEC garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di gara e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

Qualora non venissero rispettate le previste procedure e/o le gare dovessero risultare non trasparenti, i rispettivi procedimenti saranno considerati inadeguati e, pertanto, i relativi fondi cancellati dal Programma.

Al termine del Programma, il Governo del Mozambico presenterà una relazione tecnico-finanziaria, sulla base di quanto stabilito nel presente articolo, certificata dalla società di auditing, che riguarderà le attività eseguite nel periodo coperto dalla seconda tranche del finanziamento. Il Governo del Mozambico presenterà, inoltre, una relazione finale che consolidi le due relazioni precedenti.
Il rapporto della revisione contabile, di cui al paragrafo precedente, dovrà pervenire al MAE-DGCS entro sei mesi dal termine delle attività regolate dal presente Accordo.
Gli eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere utilizzati per le attività del Programma o altre attività d'appoggio al settore dell'educazione, previo consenso tra le Parti.
Nel caso permanessero fondi non utilizzati, essi dovranno essere restituiti alla Parte italiana.

Articolo 8
Utilizzo dei fondi

Le risorse finanziarie rese disponibili dal presente Accordo dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui ai precedenti art. 2 e 3 e per l'esecuzione delle attività descritte nell'Allegato Tecnico. Suddetto finanziamento non potrà essere utilizzato per il pagamento di imposte ed oneri doganali in Mozambico. Il MEC prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi. I criteri di svolgimento delle gare si uniformeranno, in linea di massima, a quanto stabilito nell'Accordo FASE (Fondo di Supporto al Settore dell'Educazione).

Articolo 9
Modalità di gestione

Per la gestione del Programma, la Parte mozambicana elaborerà i Piani Operativi e di Spesa annuali, che saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Congiunto (CC).

Le Parti, rappresentate nel CC, si riuniranno periodicamente, almeno una volta l'anno, per partecipare alle attività di valutazione *in itinere* del Programma, per approvare i Piani Operativi e di Spesa ed apportare eventuali modifiche ai capitoli ed alle componenti che dovessero essere proposte della DINET, nonché per quant'altro necessario al corretto funzionamento del Programma.

Riallocazioni ed aggiustamenti tra le voci all'interno di ciascuno dei Capitoli di Spesa potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.

Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa (componenti del Programma), entro un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate dal Comitato Congiunto previa elaborazione, da parte della DINET, di una proposta.

La DINET metterà a disposizione, su richiesta della Cooperazione Italiana e in qualsiasi momento essa dovesse essere avanzata, tutta la documentazione relativa al Programma.

Per la realizzazione del monitoraggio esterno al Programma e per provvedere all'eventuale assistenza tecnica, sarà costituita un'Unità di Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT), i cui compiti sono definiti nell'Allegato Tecnico.

Con periodicità minima annuale saranno realizzati incontri di valutazione *in itinere* al fine di esaminare la qualità delle realizzazioni e dei risultati ottenuti. Gli incontri saranno organizzati congiuntamente dalla DINET e dall'UMAT, con il concorso di tutti gli attori del Programma. Modalità analoghe seranno applicate per la valutazione finale, che sarà realizzata alla conclusione delle attività.

Articolo 10
Controversie

Qualora insorgessero controversie durante la realizzazione del Programma, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1. per grave inadempienza da parte del Governo della Repubblica del Mozambico; costituisce grave inadempienza:
   - l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
   - l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Programma;
   - l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, comunque accertate;
2. per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma, come previsto nel successivo Art. 11.

Il MAE -DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

- mancata realizzazione delle attività previste nel Programma;
- protratto impedimento per causa di forza maggiore.

Nei due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MEC attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo.

Qualora dovessero insorgere controversie che non trovino una soluzione concordata entro sei mesi, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente.

Articolo 11
Impedimenti per causa di Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore (conflitto armato, calamità naturali o perturbazione dell'ordine pubblico) saranno adottate le seguenti disposizioni:

- nel caso in cui la durata dell'impedimento sia inferiore ai sei mesi, il Programma è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venire meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività, che dovranno essere riviste e approvate dalle Parti prima di procedere alla spesa;
- qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di sei mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del Programma ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti sono tenute a decidere sulla destinazione dei fondi residui non impegnati;
- le attività del Programma non compromesse dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad esse destinate rimangono disponibili.

Articolo 12
Entrata in vigore, durata ed emendamenti

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo;

Il presente Accordo ha una durata di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Qualora alla scadenza del termine di tre anni le attività del Programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui previsti, tramite emendamenti da concordare per via diplomatica.

Le Parti potranno, in ogni momento, concordare emendamenti al presente Accordo e al relativo Allegato Tecnico, formalizzando gli stessi tramite scambio di note verbali ed entreranno in vigore secondo le modalità previste.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il teso dell'Accordo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Fatto a Maputo il 07/06/06 in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
Guido Larcher	Henrique Banze
Ambasciatore della Repubblica Italiana	Vice Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione

Programma di sostegno al sistema dell'educazione tecnico professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico

Allegato Tecnico all'Accordo Intergovernativo

1. OBIETTIVI GENERALI:

- Aumento dell'occupabilità e miglioramento dell'inserimento lavorativo dei diplomati del sistema di educazione Tecnico-Professionale e di avviamento al lavoro (ETP).
- Incremento del grado d'efficienza e d'efficacia nella gestione dell'ETP, nelle aree della Valutazione di Qualità, della Pianificazione delle Risorse e della Gestione Scolastica.
- Miglioramento della qualità della produzione agricola nei bacini di utenza delle scuole sedi del Programma.
- Miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Paese, con particolare riferimento alle aree urbane.

2. OBIETTIVO SPECIFICO

Le competenze professionali degli allievi e le qualità relazionali individuali, durante il ciclo scolastico e in uscita, saranno maggiormente adeguate agli standard formativi nazionali nei rispettivi settori (turismo e agricoltura), soprattutto nell'apprendimento delle discipline scientifiche e specialistiche e delle qualità relazionali. Ciò permetterà agli allievi stessi di misurarsi con maggior probabilità di successo con la domanda più avanzata del mercato del lavoro nel contesto nazionale e regionale, nonché di partecipare attivamente alla vita sociale. Inoltre, come conseguenza della migliore qualità delle competenze acquisite, delle motivazioni e della partecipazione degli allievi all'azione educativa, dimuinuiranno sensibilmente i fenomeni d'abbandono scolastico e di ripetenza, in ciascuno dei tre anni di corso.

3. RISULTATI ATTESI

3.1. Docenti, personale amministrativo, dirigenti delle scuole e tecnici di varie istituzioni aggiornati sulle rispettive competenze professionali

Progetti	Docenti	Personale di gestione delle scuole	Altro personale
Escola Comercial de Maputo (Corso di Turismo)	11 docenti di discipline professionali nell'area turistica	2	
Escola Comercial de Maputo (generalità dell'attività didattica)	30 docenti di Chimica, Fisica, Biologia, Disegno e Matematica	5	
Instituto Medio Agrario di Boane	23 docenti di Chimica, Fisica, Biologia, Disegno e Matematica	8	
Escola Básica Agraria dell'Umbeluzi	26 docenti di Chimica, Fisica, Biologia, Disegno e Matematica	8	
Escola Básica Agraria di Chokwè	21 docenti di Chimica, Fisica, Biologia, Disegno e Matematica	8	
Escola Profissional di Massinga	1 docente di Turismo		
Centro per le Metodologie Laboratoriali	800 docenti di Chimica, Fisica, Biologia, Disegno, Matematica di 15 scuole tecnico – professionali		
Formazione di quadri territoriali			50 tecnici di livello locale
Formazione dei docenti di scuole agrarie	40 docenti di agronomia delle tre scuole di agricoltura beneficiarie		
Supporto alla Direzione Nazionale dell'Educazione Tecnico – Professionale e avviamento al lavoro			20 tecnici di livello locale
Inserimento scolastico di allievi disabili			10 tecnici della DEE
Totale	**952**	**31**	**75**

3.2. Curricula aggiornati e riorganizzati per obiettivi e moduli didattici; istituiti nuovi corsi nelle specializzazioni di turismo e agronomia

- Istituiti corsi nell'area turistico - alberghiera presso la Escola Básica Comercial de Maputo. I curricula saranno elaborati con la collaborazione della Scuola Superiore di *Hotelaria e Turismo* dell'UEM (ESHT).
- Aggiornati i curricula delle discipline specialistiche d'agronomia delle scuole di Boane, Umbeluzi e Chokwè con la consulenza della Facoltà di Agronomia e Ingegneria Forestale dell'UEM (FAEF).
- *3.3. Scuole beneficiarie del Programma, Centro per le Metodologie Laboratoriali e Direzione Nazionale dell'Educazione Tecnico – Professionale e per l'avviamento al lavoro, equipaggiate con mezzi e materiali didattici, d'ufficio e di laboratorio.*

Progetto	Laboratori di Chimica, Fisica e Biologia e Informatica	Laboratori di Sala /bar; Magazzino e conservazione; Area lavanderia; Area Dishwashing	Laboratori tecnici di agronomia e di analisi dei suoli	Attrezzati i laboratori e le officine di Sala Bar, meccanica, falegnameria e informatica	Macchine per ufficio	Materiali didattici generali
Scuola Commerciale di Maputo (Corso di Turismo)		X			X	X
Scuola Commerciale di Maputo (generalità dell'attività didattica	X				X	X
Istituto Medio Agrario di Boane	X		X		X	X
Scuola Agraria Básica dell'Umbeluzi (IPU)	X				X	X
Scuola Agraria Básica di Chokwe	X		X		X	X
Scuola Professionale di Massinga	X			X	X	X
Scuola Professionale d'Inhamissa	X			X	X	X
Centro per le Metodologie Laboratoriali	X					X
Supporto alla Direzione Nazionale dell'Educazione Tecnico – Professionale e l'avviamento al lavoro					X	
Supporto al Dipartimento Educazione Speciale						X

Nota: sala bar esclusa ad Inhamissa.

Inoltre:

- Saranno equipaggiate almeno altre 15 scuole tecniche con *kit* di materiali di laboratorio per esperienze dimostrative.
- Circa 1.000 manuali sulla didattica di laboratorio attuata con materiali poveri, prodotti e distribuiti ai docenti frequentanti i corsi d'aggiornamento organizzati dal Centro per le Metodologie Laboratoriali.
- I materiali di consumo per le esperienze di laboratorio e per la produzione di testi, saranno garantite per i primi due anni e mezzo.
- Le scuole di Boane, Chokwè e Commerciale di Maputo saranno dotate di un mezzo di trasporto per i docenti.
- Attivazione di un servizio di formazione a distanza *on line* per attività integrative d'aggiornamento dei docenti. Il servizio sarà ubicato, in via preferenziale, presso la FAEF.

3.4. Infrastrutture scolastiche delle scuole beneficiarie riabilitate attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Progetto	Infrastrutture da riabilitare
Scuola Commerciale di Maputo (Corso di Turismo)	Laboratori di Sala Bar e Reception; Magazzino e conservazione; Area lavanderia; Area Dishwashing.
Scuola Commerciale di Maputo (generalità dell'attività didattica)	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica. Aula d'informatica. Servizi igienici. Sala insegnanti
Istituto Medio Agrario di Boane	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Dormitori; Servizi igienici
Scuola Agraria Básica dell'Umbeluzi (IPU)	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Infrastrutture agricole
Scuola Agraria Básica di Chokwè	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Infrastrutture agricole
Scuola Professionale di Massinga	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica. Aula d'informatica. Officine didattiche; Aule.
Scuola Professionale d'Inhamissa	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Officine didattiche
Centro per le Metodologie Laboratoriali	Manutenzione straordinaria dell'edificio
Scuole Speciali di Maputo	Servizi igienici

Inoltre saranno eliminate le maggiori situazioni di pericolo nelle scuole sedi del Programma.

3.5. Costituzione di servizi interni a supporto dell'attività didattica.
Nelle scuole di Boane, Chokwè, Escola Comercial de Maputo, saranno istituiti / potenziati i seguenti servizi extra scolastici:

- Servizio d'orientamento professionale;
- Comitato Scuola / Imprenditori del settore agro-zootecnico;
- Centro Servizi per consulenze esterne alla scuola e per l'attività di *tracer studies* sull'occupazione dei diplomati e per l'analisi della domanda di lavoro nel settore agro-rurale.

3.6. Avviate microimprese con i diplomati delle scuole agricole

- Informazione sull'offerta formativa prodotta dalle scuole agricole di Boane, Chokwè, IPU, diffusa presso i servizi per l'Impiego, imprenditori e altri soggetti nazionali e internazionali potenzialmente interessati.
- Realizzazione di corsi di formazione sulla gestione di piccole imprese presso le scuole di Boane, Chokwè e IPU, aperti anche ad utenze esterne e realizzati con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali.
- Costituzione di almeno 10 micro imprese agricole, prevalentemente individuali, con allievi diplomati nella scuola di Boane, e con la collaborazione degli organismi di decentramento territoriale.

3.7. Elaborata ed applicata una strategia d'inserimento dei disabili nelle scuole dell'ETP

- Docenti delle scuole speciali e di altre scuole dell'ETP e tecnici del Dipartimento per l'Educazione Speciale (DEE), formati / aggiornati sugli aspetti metodologici, psicologici e organizzativi dell'inserimento scolastico di soggetti disabili.
- Migliorata la qualità dei servizi interni (servizi igienici e canalizzazioni) e la dotazione di mezzi e di materiali didattici delle due scuole speciali di Maputo.
- Inseriti stabilmente un certo numero di disabili nelle scuole tecniche destinatarie del Programma, avendo definito i percorsi formativi e creato le condizioni organizzative, strutturali e professionali di accoglimento e gestione.

- Quadro conoscitivo aggiornato sullo stato dell'handicap nella scuola tecnica mozambicana, nei suoi aspetti strutturali, normativi, pedagogici e di relazione con il mercato del lavoro ed informatizzazione delle informazioni.

3.8. Migliorata l'efficienza gestionale della DINET

- Personale della DINET aggiornato nelle tre aree chiave della Pianificazione delle Risorse Scolastiche, la Gestione delle scuole e la Valutazione di Qualità del sistema d'istruzione, attraverso borse di studio in Italia e nella Regione.
- Personale delle Ripartizioni per l'Educazione Tecnico professionale a livello della Provincia, formati attraverso corsi in loco.
- DINET attrezzata con macchine e apparecchiature d'ufficio.

4. ATTIVITÀ

4.1. Attività relative al risultato 3.1: ***Docenti, personale amministrativo, dirigenti delle scuole e tecnici di varie istituzioni aggiornati sulle competenze professionali***

Attività 4.1.1.: Aggiornamento di docenti nelle specializzazioni di Turismo e Agraria

I docenti di Turismo della *Escola Comercial* di Maputo e della Scuola Professionale di Massinga saranno formati attraverso un percorso misto di formazione in loco e borse di studio in Italia, che riguarderà due docenti tecnico-pratici (di formazione secondaria di II grado), uno per il Corso di Sala Bar e l'altro per il Corso di Reception/Segreteria, del triennio "base" (borsa di studio in Italia); nove docenti di discipline d'indirizzo parteciperanno a due corsi intensivi di mesi 8 (4 + 4), presso la ESHT di Inhambane.

I docenti delle discipline di Agraria e di Veterinaria delle scuole di Boane, Umbeluzi e Chokwè (ad essi si potranno aggiungere, limitatamente alla componente a distanza, quelli di altre scuole) seguiranno corsi d'aggiornamento in presenza e a distanza sulla metodologia didattica e sui contenuti disciplinari, organizzati in collaborazione con la FAEF e riguardanti un totale stimato di circa 40 docenti.

Tale collaborazione riguarderà anche la concessione, da parte dell'Istituto Agrario di Boane, dell'uso dei terreni agricoli e delle attrezzature per facilitare gli *stage* pratici degli studenti universitari. Saranno attivate due tipologie di corsi: Master della durata di due anni (circa 1500 ore) e corsi brevi d'aggiornamento, su base modulare.

I moduli per i corsi brevi saranno ricavati da quello di Master attraverso percorsi "passerella".

L'aggiornamento sarà integrato da moduli di formazione a distanza mediante ITC, con metodi di tipo collaborativo.

Attività 4.1.2.: Aggiornamento dei docenti di discipline scientifiche (Chimica, Fisica, Biologia, Matematica, Disegno) sulle attività sperimentali e di laboratorio

Le attività, strutturate secondo le procedure del MEC per l'aggiornamento dei docenti, saranno realizzate dal Centro per le Metodologie Laboratoriali (CML), una struttura posta sotto la tutela del MEC, preposta all'aggiornamento continuo dei docenti di discipline scientifiche generali.

L'attività riguarderà circa 800 docenti delle discipline sopraindicate (di cui 100 appartenenti alle quattro scuole beneficiarie del programma). L'aggiornamento dei docenti sarà integrato da una ricerca sui materiali didattici a basso costo, da utilizzare nelle attività didattiche pratiche e da un'altra sullo stato dei laboratori nelle scuole ETP.

Ai docenti sarà distribuito un manuale sulle esperienze didattiche realizzate con materiali di basso costo.

Attività 4.1.3.: Aggiornamento di personale amministrativo e direttivo delle scuole

L'aggiornamento del personale amministrativo e direttivo (direttore, direttore pedagogico e amministrativo), riguarderà tutte le scuole coinvolte nel Programma e sarà realizzato in loco e in Italia. Il personale amministrativo di livello esecutivo parteciperà a due corsi modulari, realizzati durante i fine settimana, della durata di circa 50 ore.

Attività 4.1.4.: Aggiornamento di tecnici di pianificazione territoriale

Formazione di circa 50 operatori delle amministrazioni municipali e di Distretto, attraverso seminari realizzati in collaborazione tra la Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica della UEM e la Direzione Nazionale di Pianificazione e Ordinamento Territoriale del Ministero per il Coordinamento dell'Azione Ambientale.

4.2. Attività relative al risultato 3.2: ***Curricula esistenti aggiornati e riorganizzati per obiettivi e moduli didattici; istituiti nuovi corsi.***

Attività 4.2.1.: Istituzione di nuovi corsi di Turismo presso l'Escola Comercial di Maputo e la Scuola Professionale di Massinga

Sarà realizzata una attività di formazione di tecnici di livello "basico" e medio nella Scuola Commerciale di Maputo, nelle specializzazioni ad indirizzo "alberghiero" e "turistico". Presso la Scuola Professionale di Massinga sarà

ugualmente introdotto un corso di livello "basico" nelle stesse specializzazioni. Saranno elaborati i curricula per la formazione dei docenti e saranno fornite attrezzature e assistenza tecnica.

Attività 4.2.2.: Aggiornamento dei curricula degli Istituti Agrari di Boane e Umbeluzi e della Scuola Agraria di Chokwè
I curricula saranno riesaminati sulla base delle caratteristiche professionali e relazionali della domanda proveniente dal mercato del lavoro, sul modello dell'approccio per competenze, con il supporto della FAEF.

4.3. Attività relative al risultato 3.3*: Scuole, Centro per le Metodologie Laboratoriali, equipaggiati con mezzi e materiali didattici, d'ufficio e di laboratorio.*
Attività 4.3.1.: equipaggiamento degli istituti
L'attività di equipaggiamento delle strutture beneficiarie del Programma si realizzerà attraverso le seguenti fasi:

- Lista dei requisiti strutturali e di sicurezza richiesti nei laboratori e negli uffici
- Identificazione degli ambienti
- Progettazione dei lavori di adattamento degli ambienti
- Selezione delle esperienze di laboratorio / necessità degli uffici
- Esame delle opportunità esistenti nell'area per la manutenzione e le parti di ricambio
- Elaborazione delle liste delle attrezzature e dei materiali
- Analisi di sostenibilità economica, tecnica e tecnologica
- Fornitura, installazione e collaudo

I criteri a cui s'ispirerà la selezione e l'acquisizione dei mezzi e delle apparecchiature didattiche sono:

- Coerenza con gli obiettivi formativi e con le competenze e le abilità che l'allievo deve possedere al termine del ciclo formativo;
- Coerenza con i metodi didattici e le strategie d'insegnamento;
- Coerenza con le caratteristiche delle tecnologiche utilizzate nel settore produttivo di riferimento (turismo e agricoltura);
- Compatibilità con le competenze tecniche di gestione e di manutenzione presenti in loco;
- Compatibilità con la disponibilità di materiali e parti di ricambio;
- Compatibilità con i costi di gestione e di manutenzione sopportabili dalla scuola.

4.4. Attività relative al risultato 3.4*: Infrastrutture scolastiche riabilitate*

Attività 4.4.1.: Manutenzione delle infrastrutture scolastiche e di servizio

Progetto	Infrastrutture da riabilitare	Interventi previsti
Scuola Commerciale di Maputo (Corso di Turismo)	Laboratori di Sala Bar e Reception; Magazzino e conservazione. Area lavanderia. Area Dishwashing.	Rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, degli infissi, tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni.
Scuola Commerciale di Maputo (generalità dell'attività didattica)	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Servizi igienici. Sala professori.	Rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, degli infissi. Tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni.
Istituto Medio Agrario di Boane	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Dormitori; Servizi igienici.	Rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, degli infissi, tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni.
Scuola Agraria Básica dell'Umbeluzi (IPU)	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Infrastrutture agricole.	Rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, degli infissi, tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni, arredi. Riabilitazione dei canali d'irrigazione. Sistemazione della porcilaia.
Scuola Agraria Básica di Chokwè	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Infrastrutture agricole.	Rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, degli infissi, tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni.

Scuola Professionale di Massinga	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Officine didattiche. Aule.	Opere di canalizzazione per l'acqua potabile ed apertura di un pozzo (comprensivo di pompa e generatore elettrico); rifacimento degli impianti elettrici, degli infissi, tinteggiatura delle pareti, eliminazione infiltrazioni (della nuova Sala Bar, dell'officina meccanica, della falegnameria, della cucina e della mensa); costruzione di nuove aule.
Scuola Professionale d'Inhamissa	Laboratori di Chimica, Biologia, Fisica; Aula d'informatica. Officine didattiche.	Opere di canalizzazione per l'acqua potabile ed apertura di un pozzo (comprensivo di pompa e generatore elettrico); riabilitazione di un locale per la mensa e della cucina; costruzione della nuova biblioteca.
Centro per le Metodologie Laboratoriali	Manutenzione straordinaria dell'edificio.	Riparazione degli infissi, tinteggiatura delle pareti , eliminazione infiltrazioni
Scuole speciali di Maputo	Servizi igienici.	Opere di canalizzazione degli scarichi, tinteggiatura, installazione dei sanitari.

4.5. Attività relative al risultato 3.5: ***Costituzione di servizi interni a supporto dell'attività didattica***

Attività 4.5.1.: Istituzione di servizi all'interno delle scuole d'orientamento professionale; Comitato Scuola/Imprenditori; Unità di Fornitura di Servizi esterni alla scuola; Servizio di analisi permanente sulla domanda di lavoro

I servizi saranno organizzati sulla base degli schemi già previsti dal MEC, con la collaborazione di esperti nazionali (3 esperti per 5 mesi) e dell'esperto italiano in gestione presente in ciascuna scuola, gestiti da docenti interni, per garantire maggior sostenibilità.

Lo studio d'impatto riguarderà i diplomati nei due anni scolastici precedenti. Esso prevede l'identificazione dei destinatari (un campione di ex allievi), la redazione di un questionario, la realizzazione di interviste a diplomati e imprenditori.

4.6. Attività relative al risultato 3.6: ***Avviate microimprese da parte di diplomati delle scuole agricole***

Attività 4.6.1.: Informazione sull'offerta formativa prodotta dalle scuole agricole

Studio e l'elaborazione di progetti per lo sviluppo di micro imprese individuali o di piccoli gruppi, di tipo produttivo o per l'erogazione di servizi di assistenza tecnica, inserito nell'ambito del programma didattico dell'ultimo anno del ciclo scolastico.

Nell'istituto medio di Boane, scuola pre-universitaria, le attività d'impresa potranno riguardare anche la costituzione di servizi di consulenza e di appoggio alle attività agricole.

Al termine dell'anno scolastico i progetti ritenuti meritevoli da un'apposita Commissione (Comitato Scuola / Impresa allargato), saranno pubblicati e diffusi presso istituzioni, centri ed associazioni imprenditoriali, come metodo generale per favorire la conoscenza delle "buone pratiche".

Attività 4.6.2.: Realizzazione di corsi di formazione sulla gestione di piccole imprese

I corsi per la piccola impresa saranno progettati e realizzati in collaborazione con gli imprenditori ed anch'essi saranno aperti alla generalità dell'utenza. Gli allievi diplomati delle scuole agricole potranno parteciparvi a titolo gratuito. La frequenza al corso è prerequisito indispensabile per accedere al programma di microcredito e di supporto tecnico per l'auto impiego.

Attività 4.6.3.: Costituzione di almeno 10 micro imprese agricole

Il primo anno del programma sarà realizzato uno studio preliminare sulle buone pratiche nella costituzione di micro imprese agricole e sulle caratteristiche produttive e sulla domanda di lavoro dei Distretti delle Province del Sud.

La gestione dei fondi sarà affidata ad un soggetto specializzato, individuato nello studio preliminare, sulla base di un accordo con l'Ambasciata d'Italia. A tale fine, saranno ricercate possibili collegamenti con iniziative analoghe realizzate da altri Donatori o Agenzie Internazionali (ad esempio, programma di micro credito della Banca Mondiale).

Le condizioni minime indispensabili per l'ingresso nel programma di finanziamento sono:

- elaborazione di un business plan e sua approvazione da parte dell'Ambasciata;
- partecipazione al corso di formazione per microimpresa promosso dalla scuola;
- aggregazione ad un'impresa o ad un servizio di supporto consolidato che funga da garante e da tutoring.

4.7 Attività relative al risultato 3.7: ***Elaborata una strategia d'inserimento dei disabili nelle scuole dell'ETP***

Attività 4.7.1.: Formazione del personale

- Progettazione delle attività d'aggiornamento
- Selezione del personale direttivo, docente e di supporto
- Formazione del personale attraverso corsi in loco e in Italia
- Attività di supporto a scuole ETP da parte dei tecnici del DEE e delle Facoltà di Scienze dell'Educazione e Psicologia dell'UEM e dell'UP, rispettivamente

Attività 4.7.2: Miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole speciali

- Identificazione dei bisogni formativi, manutenzione, mezzi e materiali agli atelier delle scuole speciali
- Realizzazione di stage d'aggiornamento del personale
- Realizzazione, collaudo e consegna delle opere e dei materiali

Attività 4.7.3: Inserimento di disabili nelle scuole

- Analisi delle tipologie di handicap presenti nelle scuole di riferimento
- Analisi delle situazioni dal punto di vista strutturale, dei mezzi e delle competenze presenti
- Elaborazione di un Piano Operativo d'interventi di formazione e supporto al personale delle scuole
- Costituzione degli organismi di collegamento con le famiglie e con i soggetti esterni di supporto (Dipartimento Educazione Speciale, Università)
- Identificazione / inserimento degli allievi disabili nelle scuole
- Attività di supporto e monitoraggio

Attività 4.7.4.: Quadro conoscitivo sulla disabilità

Elaborazione di un dossier aggiornato sul rapporto tra disabilità, istruzione tecnica e mercato del lavoro, considerando, in particolare, i seguenti punti:

- Adeguatezza del quadro legislativo di riferimento per l'inserimento scolastico e lavorativo dei disabili;
- Stato dell'arte dell'inserimento di disabili in scuole tecniche "normali" o in classi "normali";
- Stato dell'arte ed esperienze dell'inserimento dell'handicap delle scuole EP1 + EP2;
- Collegamento tra scuola-servizi sociali e mercato del lavoro, Servizi per l'Impiego, con particolare riferimento alle piccole aziende artigianali o imprese;
- Esperienze di tirocinio guidato in aziende, collegamento con il mercato del lavoro e le imprese per il reperimento delle figure professionali necessarie e del "posto giusto" per la "persona giusta";
- Tematica dei laboratori protetti;
- La questione dei docenti di sostegno: esaminare l'ipotesi della presenza di almeno un insegnante specializzato come supporto/consulenza per il gruppo di docenti di ogni scuola.

4.8 Attività relative al risultato 3.8: ***Migliorata l'efficienza gestionale della DINET***

Attività 4.8.1.: Personale della DINET aggiornato

- Concessione di 3 borse di studio in Italia per la durata di 2 mesi ciascuna per l'aggiornamento del personale nelle aree strategiche della Pianificazione delle Risorse Scolastiche, della Gestione delle scuole, della Valutazione di Qualità
- Concessione di 4 borse di studio, sulle stesse aree tematiche, da fruire in uno del Paesi della regione (probabilmente il Sud Africa)
- Progettazione e organizzazione di corsi in loco diretti a 20 operatori locali (Provincia e Distretto) della Direzione dell'Educazione Tecnica, realizzata da esperti locali
- Fornitura di materiale documentale (testi e manuali), macchine ed apparecchiature d'ufficio alla sede nazionale della DINET
- Assistenza tecnica specialistica fornita da personale espatriato

5. BENEFICIARI
5.1 Diretti

Progetto	Allievi	Docenti	Personale di gestione delle scuole	Altro personale
Scuola Commerciale di Maputo (Corso di Turismo)	350	11	2	
Scuola Commerciale di Maputo (generalità dell'attività didattica)	3300	30	5	
Scuola Professionale di Massinga	122	1		
Scuola Professionale di Inhamissa	187			
Istituto Medio Agrario di Boane	236	23	8	
Scuola Agraria Básica dell'Umbeluzi (IPU)	180	26	8	
Scuola Agraria Básica di Chokwe	300	21	8	
Centro per le Metodologie Laboratoriali		800		
Formazione di tecnici della pianificazione territoriale				50
Formazione dei docenti di scuole agrarie		40		
Supporto alla DINET				20
Supporto al Dipartimento Educazione Speciale	10			10
Decentramento e occupazione	40			
Totale	**4.725**	**952**	**31**	**80**

5.2 Indiretti

- Allievi delle 15 scuole non inserite direttamente nel programma, ma che beneficeranno dei miglioramenti della qualità della docenza nelle discipline scientifiche, realizzata attraverso il Centro per le Metodologie Laboratoriali e la fornitura di mezzi didattici. Il loro numero può essere stimato in circa 5.000 allievi.
- Famiglie degli allievi: il loro numero non dovrebbe discostarsi da quello del totale degli allievi beneficiari diretti e indiretti (circa 10.000).

Borse di studio in Italia e nella Regione

Progetto	Italia		Regione	
	N.	Durata totale (mesi)	N.	Durata totale (mesi)
Scuola Commerciale di Maputo (Corso di Turismo)	4	10		
Istituto Medio Agrario di Boane	2	5	4	6
Scuola Agraria Básica dell'Umbeluzi	2	5	4	6
Scuola Agraria Básica di Chokwe	2	5	4	6
Scuola Professionale di Massinga	1	3		
Supporto alla DINET	3	5	4	8
Inserimento scolastico di allievi disabili	2	6		
Totale	**16**	**39**	**16**	**26**

Istituzioni beneficiarie

- DINET
- Dipartimento Educazione Speciale

- Scuole del sistema dell'Educazione Tecnico Professionale e per l'avviamento al lavoro e del Dipartamento Educazione Speciale
- UEM e UP

Istituzioni italiane coinvolte:

- La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE)
- Soggetti esecutori dei progetti

6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

L'Accordo Intergovernativo di attuazione del Programma regola il trasferimento dei fondi in tranche al MEC per il finanziamento delle attività, dei servizi e delle forniture necessarie alla realizzazione del Programma.

Comitè Conjuncto (CC)

Sarà installato il *Comitè Conjuncto,* ente di tutela del Programma a livello nazionale, formato da un rappresentante del MEC e da uno del MAE-DGCS (che per questo può delegare l'Ambasciata). E' la sede d'incontro tra i massimi attori istituzionali dell'iniziativa.
Il CC ha il compito di:

1. Approvare i piani operativi annuali predisposti dalla DINET;
2. Verificare la corrispondenza tra le attività svolte e quanto previsto dall'Accordo Intergovernativo d'attuazione, sulla base dei risultati del monitoraggio, della valutazione e dell'attività di Reporting;
3. Emettere il nulla osta relativo alle eventuali variazioni ed aggiornamenti del Programma che si rendessero eventualmente necessari per adattarlo alle esigenze della realtà, secondo le modalità stabilite dall'Accordo stesso;
4. Dare il nulla osta alla liberazione delle successive tranche di finanziamento, sulla base della documentazione predisposta dagli organi di esecuzione e di monitoraggio.

Direzione Nazionale dell'Educazione Tecnico-Professionale e di avviamento al lavoro (DINET)

E' l'organo esecutore del programma e svolge i suoi compiti attraverso un *Ufficio di Gestione* composto da personale dipendente della stessa DINET e diretto da un esperto mozambicano in Gestione di Programmi complessi a pieno tempo, selezionato mediante concorso pubblico. L'esperto in Gestione sarà il responsabile dell'Ufficio ed opererà alle dirette dipendenze del Direttore Nazionale. Per provvedere all'aumentato carico di lavoro della DINET, inoltre, il responsabile dell'Ufficio sarà coadiuvato da personale esecutivo e specialisti settoriali assunti a tempo parziale.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio potrà avvalersi della collaborazione dell'Unità di Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT).
I compiti della DINET sono:

a) Costituzione dell'Ufficio di Gestione, selezionando il personale esecutivo e provvedendo all'assunzione, tramite concorso pubblico, del responsabile e degli altri specialisti settoriali.
b) Predisporre i capitolati e definire le procedure di gara per la selezione delle società di *procurement* e di *auditing*. Tali procedure saranno operative dopo il nulla osta della DGCS.
c) Promuovere e sovrintendere alle procedure di *procurement*, predisponendo i capitolati di gara finalizzati alla selezione, per mezzo di concorso, dei soggetti esecutori delle attività, svolgere la procedura concorsuale per la selezione dell'offerta più vantaggiosa, secondo le procedure nazionali, con specifico riferimento a quanto indicato nell'Accordo relativo al FASE (Fondo di Supporto al Settore Educazione). I contratti saranno stipulati tra i soggetti selezionati e la DINET.
d) Predisporre i Piani Operativi e di Spesa Annuali relativi alle attività realizzate direttamente dal MEC e che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comité Conjucto sulla base dei piani predisposti dai soggetti realizzatori dei singoli progetti e coordinarne l'attuazione, sulla base dei contratti firmati.
e) Predisporre e coordinare l'attività generale di Reporting con particolare riferimento ai Rapporti Finanziari e Tecnici semestrali elaborati dai soggetti esecutori su formati predisposti dalla società di auditing, ai Rapporti periodici elaborati dalla società di auditing, ai Rapporti Tecnici annuali sullo stato di avanzamento del programma.
f) Collaborare con l'UMAT nella raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio.
g) Organizzare le riunioni annuali di valutazione in collaborazione con l'UMAT, avvalendosi dei risultati del monitoraggio e dell'attività di Reporting.
h) Elaborare le eventuali proposte di modifica al Programma da sottoporre al parere del CC.

Unità di Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT)
E' responsabile del monitoraggio esterno del Programma e di fornire, a richiesta delle parti, eventuale assistenza tecnica. I compiti principali dell'UMAT sono:

a. Fornire assistenza tecnica specialistica su richiesta della DINET;
b. Elaborazione dei dati e delle informazioni prodotte dalle attività del Programma per la realizzazione del monitoraggio finanziario e tecnico del Programma;
c. Richiamare l'attenzione dei partner e degli attori su eventuali scostamenti dalle previsioni;
d. Collaborare con la DINET nell'organizzazione degli incontri annuali di valutazione.

L'UMAT sarà diretta da un esperto italiano coadiuvato da specialisti mozambicani ed italiani e riceverà supporto logistico dall'Ambasciata d'Italia in Maputo. A tale fine è costituito un apposito fondo presso l'Ambasciata stessa.

Incontri di Valutazione Congiunta (DINET-UMAT)
Con cadenza almeno annuale saranno realizzati incontri di valutazione "in itinere", allo scopo di esaminare la qualità delle realizzazioni e dei risultati ottenuti. Gli incontri saranno organizzati congiuntamente dalla DINET e dalla UMAT, coinvolgendo tutti gli attori del Programma. Analoghe modalità saranno applicate per la valutazione finale, da realizzarsi alla conclusione delle attività.

COSTI A CARICO DELLA PARTE ITALIANA

Il Progetto avrà una durata triennale. La parte italiana si impegna a contribuire alla realizzazione del Programma con un finanziamento a titolo gratuito dell'importo di Euro 5.650.000,00 (cinquemilioni seicentocinquantamila/00). Tale finanziamento sarà suddiviso come segue:

- Un importo di Euro 4.645.000,00 (quattromilioni seicentoquarantacinquemila/00) sarà messo a disposizione del MEC per il pagamento dei costi di Programma in Mozambico.
- Un importo di Euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila/00), sarà utilizzato dal MAE-DGCS quali fondi in loco per provvedere alle attività di supporto alla DINET, il funzionamento dell'Ufficio dell'UMAT in Maputo, l'Ufficio di gestione del programma presso la DINET ed attività di cooperazione decentrata e di supporto all'occupazione.
- Un importo di Euro 180.000,00 (centottantamila/00), sarà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per le attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione, da realizzarsi attraverso l'UMAT.

I fondi a disposizione del MEC saranno erogati in tre tranche, rispettivamente di Euro 1.858.000,00, di Euro1.393.500,00, e di Euro 1.393.500,00.

Ripartizione di costi del Programma

FONDI GESTITI DAL PARTNER MOZAMBICANO	**Importi**
Instituto Médio di Boane	740.000
Escola Básica dell'Umbeluzi	280.000
Escola Básica di Chokwe	820.000
Centro per le Metodologie Laboratoriali	600.000
Escola Comercial di Maputo (Corso di Turismo)	980.000
Escola Profissional di Massinga	400.000
Escola Profissional di Inhamissa	170.000
Inserimento scolastico di allievi disabili	150.000
Società di *auditing* e *procurement*	200.000
Formazione di quadri territoriali	45.000
Formazione dei docenti di scuole agrarie	260.000
TOTALE	**4.645.000**
FONDI GESTITI DAL PARTNER ITALIANO	
Supporto alla Direzione Nazionale dell'Educazione Tecnico - Professionale e l'avviamento al lavoro (DINET)	170.000
Spese dell'UMAT	310.000
Ufficio di gestione del programma presso la DINET	130.000
Decentramento e occupazione	215.000
TOTALE	**825.000**

FONDI A GESTIONE DIRETTA MAE/DGCS	
Fondo esperti	180.000
TOTALE	**180.000**
TOTALE GENERALE	**5.650.000**

L'entità e la ripartizione dei costi di progetto tra MEC, DGCS e Ambasciata/UTL sono state calcolate considerando, in particolare, quanto segue:

a. Gli stipendi del personale del MEC e di altre Amministrazioni pubbliche mozambicane, con esclusione del personale in organico nell'Ufficio di Gestione, non sono imputabili sui fondi di Programma. Saranno comunque riconosciute integrazioni salariali ed incentivi per il personale DINET, in considerazione del presumibile maggior carico di lavoro; analoghi incentivi, erogati nell'ambito di criteri e delle normative vigenti, potranno essere riconosciuti al personale delle scuole che saranno impegnati in attività extra-scolastiche relative al Programma.

b. I fondi messi a disposizione non potranno essere utilizzati per il pagamento di tasse ed oneri doganali in Mozambico.

COSTI A CARICO DELLA PARTE MOZAMBICANA

La Parte Mozambicana provvederà alla copertura, con proprie risorse finanziarie, dei costi per la realizzazione del programma non imputabili sui fondi messi a disposizione dalla DGCS.

In particolare, la Parte Mozambicana si farà carico di quanto segue:

a) dei costi della sede dell'Ufficio di Gestione;

b) degli stipendi del personale del MEC e di altre amministrazioni mozambicane coinvolte nel Programma, non esplicitamente indicato a carico del Programma;

c) negli anni successivi alla conclusione del Programma, provvederà ai costi relativi al funzionamento dei laboratori ed alle altre attrezzature e macchine fornite, nonché alla loro alla manutenzione;

d) tutte le tasse ed oneri doganali in Mozambico.

36.

28 dicembre 2006 e 19 gennaio 2007, Roma

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per la sostituzione delle tabelle tecniche di equipollenza allegate allo Scambio di Note sulla reciproca conversione delle patenti di guida, con Allegati, firmato a San Marino il 5 maggio 2005

(Entrata in vigore 19 gennaio 2007)

MODULARIO
AA. EE. - 706

Ministero degli Affari Esteri

P- SMR-3F

062/ P-0477384

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di San Marino ed in base all'art. 6 dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla reciproca conversione delle patenti di guida, siglato a San Marino in data 5 maggio 2005, ha l'onore di trasmettere in allegato le nuove tabelle tecniche di equipollenza fornite dalle competenti Autorità italiane.

Il Ministero degli Affari Esteri resta in attesa di ricevere la Nota Verbale di codesta Ambasciata che indichi l'accettazione della proposta.

Il presente Scambio di Note entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di accettazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 28 DIC. 2006

AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Eleonora Duse, 35
00197 R O M A

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate a San Marino in documenti italiani

SAN MARINO	ITALIA
CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI	CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI
A1	A1
A	A
B1	--
B (Conseguita prima del 01/06/1989)	A+B
B (conseguita dal 01/06/1989 in poi)	B
C1	B
C	C
D1	B
D	C+D
E	E
CAP TIPO B	CAP KB
CAP TIPO D	CAP KD

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti sammarinesi

ITALIA	SAN MARINO
CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI	CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI
A1	A1
A	A
B (conseguita prima del 01/01/1986)*	A+B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	B
C	C
D (se è presente anche la categ.C)	C+D
D (se è assente la categ. C)	D
E	E
CAP KB	CAP TIPO B
CAP KD	CAP TIPO D

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	SAN MARINO
B1	B1
C1	C1
D1	D1

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patenti di guida rilasciati a San Marino

1) modello di patente Legge n. 106 del 02/09/1985 (in vigore dal 1° novembre 1985)
2) modello di patente Decreto n. 87 del 04/07/1996 rilasciato successivamente al modello di cui al punto 1 (in vigore dal 1° luglio 1996)
3) modello di patente riferito al punto 2 integrato con numero di serie, rilasciato a decorrere dal 23/09/2003.

I modelli di patente emessi precedentemente a quelli sopra descritti non sono più in circolazione.

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato a San Marino.

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato a San Marino.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);
6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
8) modello di patente MC 720/F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
9) modello di patente MC 720 F **attualmente rilasciato in Italia** ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "*patente di guida*" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato in Italia.

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato in Italia.

Ambasciata
della
Repubblica di San Marino

Prot.N.363
A.21.653

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino in Italia presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale Europa, Ufficio I- e, con riferimento all'Accordo mediante Scambio di Note tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sulla reciproca conversione delle patenti di guida del 5 maggio 2005, ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale del 28 dicembre 2006 Prot.n. 062/P-0477 384, con la quale sono state trasmesse le nuove tabelle tecniche di equipollenza fornite dalle competenti Autorità italiane.

Al riguardo, l'Ambasciata della Repubblica di San Marino conferma l'accettazione delle suddette tabelle di equipollenza- un esemplare delle quali viene allegato alla presente- e la conseguente entrata in vigore in data odierna.

L'Ambasciata della Repubblica di San Marino in Italia, nel ringraziare per la sempre preziosa collaborazione, si avvale dell'occasione per porgere all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri Italiano- Direzione Generale Europa, Ufficio I- i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 19 gennaio 2007 /1706 d.F.R

Onorevole
Ministero degli Affari Esteri Italiano
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
ROMA

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate a San Marino in documenti italiani

SAN MARINO	ITALIA
CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI	CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI
A1	A1
A	A
B1	--
B (Conseguita prima del 01/06/1989)	A+B
B (conseguita dal 01/06/1989 in poi)	B
C1	B
C	C
D1	B
D	C+D
E	E
CAP TIPO B	CAP KB
CAP TIPO D	CAP KD

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti sammarinesi

ITALIA	SAN MARINO
CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI	CERTIFICATO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI
A1	A1
A	A
B (conseguita prima del 01/01/1986)*	A+B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	B
C	C
D (se è presente anche la categ.C)	C+D
D (se è assente la categ. C)	D
E	E
CAP KB	CAP TIPO B
CAP KD	CAP TIPO D

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	SAN MARINO
B1	B1
C1	C1
D1	D1

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patenti di guida rilasciati a San Marino

1) modello di patente Legge n. 106 del 02/09/1985 (in vigore dal 1° novembre 1985)
2) modello di patente Decreto n. 87 del 04/07/1996 rilasciato successivamente al modello di cui al punto 1 (in vigore dal 1° luglio 1996)
3) modello di patente riferito al punto 2 integrato con numero di serie, rilasciato a decorrere dal 23/09/2003.

I modelli di patente emessi precedentemente a quelli sopra descritti non sono più in circolazione.

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato a San Marino.

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato a San Marino.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);
6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
9) modello di patente MC 720 F **attualmente rilasciato in Italia** ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "*patente di guida*" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato in Italia.

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato in Italia.

37.

15 marzo 2005, Vienna

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNIDO per il progetto «Assistenza per la creazione di infrastrutture di supporto per le piccole e medie imprese nazionali e provinciali in Vietnam»

(Entrata in vigore 15 marzo 2005)

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

Whereas the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as 'the Donor') and the United Nations Industrial Development Organisation (hereinafter referred to as 'UNIDO') have agreed to cooperate in the implementation of the Phase 1 of a project in Viet Nam entitled "**Assistance to Establish the National and Provincial SME Support Infrastructure**" (hereinafter referred to as 'the Project') which is fully described in the Project Document TF/VIE/04/001 dated June 2004 (hereinafter referred to as the "Project Document") which is attached as Annex A hereto and made an integral part hereof;

Whereas the Donor has informed UNIDO of its willingness to contribute funds to the first phase of the Project to be implemented over two years;

Whereas it is noted that the Government of the Republic of Finland has expressed willingness to fund a part of the Project, and that that the responsibilities of Italy and Finland are covered by agreements which are similar in terms of monitoring, reporting and auditing requirements;

Whereas it has been agreed between UNIDO and the Donor that UNIDO shall be responsible under the terms of this Agreement and the UNIDO financial regulations and rules for the management of the funds contributed by the Donor for the Project;

NOW THEREFORE, UNIDO and the Donor hereby agree as follows:

Article I

1 The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of UNIDO a sum amounting to a maximum of one million two hundred thousand US$ (US$ 1.200.000,00) which is duly noted in the Project Document budget in Section J as part B. UNIDO shall use such funds to meet the costs of the Project, including programme support costs, and carry out the activities, in accordance with the Project Document (detailed activities, work plan and budget).

2 The contribution shall be paid to UNIDO in one instalment. The payment shall be made to UNIDO upon the entry into force of this Agreement.
The Donor shall deposit the aforesaid funds, in convertible currencies of unrestricted use, to UNIDO/IDF Account No. 949 – 2 – 416442, at JPMorgan Chase (ABA no. 021 000 021) 1166 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10036 – 2708, USA, quoting Project Number TF/VIE/04/001.

3 UNIDO shall establish a trust fund (hereinafter referred to as “the Trust Fund”) under its financial regulations and rules for the receipt and administration of the aforesaid funds, including interest accruing. Interest accrued shall not be utilised without approval, in writing, by the Donor.

4 The trust fund and the activities financed there from shall be administered by UNIDO in accordance with its applicable regulations, rules and administrative instructions or directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered; equipment, supplies and services purchased; and contracts entered into in accordance with the provisions of such regulations, rules, administrative instructions and directives.

5 All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars and there shall be no accounting or reporting in other currencies. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations accounting rate of exchange applicable on the date of receipt and /or payment.

ARTICLE II

The Trust Fund shall be utilised by UNIDO for the purpose of meeting the actual costs of the Project and to finance the costs of the programme support services provided by UNIDO in the implementation of the Project, as specified in the Project Document.

ARTICLE III

1 UNIDO shall commence and continue to conduct operations under this Agreement upon receipt of a copy of this Agreement signed by both Parties, and funds in accordance with Article I.

2 The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in section J as part B in the Project Document in Annex A, and UNIDO undertakes not to make any commitment for services not specified in the Project Document without the approval, in writing, of the Donor.

3 If UNIDO considers that changes between components and /or additional services, not foreseen in the Project Document and not requiring additional funds, are required, UNIDO will submit a revised budget for approval by the Donor showing the required changes in inputs and/or adjusted financing that will be necessary.

4 The UNIDO will submit the initial work plan and the annual work plans at the Annual Tripartite Review for approval.

ARTICLE IV

Ownership of equipment, materials, supplies and all other property, financed from this Trust Fund shall vest in UNIDO. Unless otherwise provided in the Project Document, following operational completion of the Project, ownership of equipment, of materials and supplies, as well as of other property necessary for operation of the Project, shall be transferred to the Government of Vietnam or to an entity nominated by it.

ARTICLE V

1 A joint evaluation of the activities financed from this Trust Fund shall be jointly undertaken by the Donor and UNIDO in accordance with the provisions contained in Annex A.

2 UNIDO shall provide the Donor with such other information on the activities as may be reasonably requested from time to time for public information, dissemination or other purposes.

ARTICLE VI

The Trust Fund shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules and administrative instructions and directives of UNIDO.

ARTICLE VII

In addition to any reports specified in Annex A, UNIDO shall provide the Donor with the following statements and reports in the format normally followed by UNIDO for accounting and financial reporting:

(a) An annual detailed financial statement showing income, expenditures for the year for each item of the approved budget, and assets and liabilities as of 31st December with respect to the funds provided by the Donor;

(b) A certified final financial statement within six months from the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by UNIDO, showing a breakdown of expenditures for each item of the approved budget.

In addition, upon the request of the Donor, UNIDO shall cause the financial statements provided by UNIDO to be audited by UNIDO's external auditors and shall forward a copy of the auditors' report to the Donor.

ARTICLE VIII

UNIDO shall notify the Government when the activities for which the Trust Fund was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operational completion of the Project. This agreement shall continue in force for the purposes stated in Article X.

ARTICLE IX

1 Any amendment or modification to this Agreement shall be mutually agreed upon between the Donor and UNIDO in writing.

2 UNIDO and the Donor shall promptly inform each other of any event or situation which might affect the implementation of the activities of the project and which may make it necessary to agree on a modification or an alteration in the scope or execution of the project, in its agreed budget or in other aspects of this Agreement.

3 If in the view of the Donor in the implementation of a project funds have been misused or not satisfactorily accounted for by UNIDO, it shall have the right to terminate this agreement without delay and to commence consultations with UNIDO with a view to finding a solution. If found necessary by the Donor, UNIDO´s External Auditor shall be requested to examine the allegations of misuse of funds or unsatisfactory accounting and to report thereon. In the event that the External Auditor has found that the funds have been misused or not satisfactorily accounted for, the Donor and UNIDO will find a mutually acceptable solution, within UNIDO's financial rules and regulations.

4 The Donor shall not accept any responsibility or liability for any claims, debts, demands, damage or loss as a result of the implementation of this Agreement.

5 Any dispute over the application or interpretation of any provision herein contained shall be settled through consultations and / or negotiations between the two parties.

6 This Agreement may be terminated by either party on 90 days written notice to the other party, subject to the continuance in force of Article X for the purposes stated therein.

ARTICLE X

1 On operational completion of the Project as specified in Article VIII, or termination of this Agreement as specified in Article IX, the Trust Fund shall remain open until all expenditures incurred by UNIDO have been satisfied. Any balance due to UNIDO under Article III shall be charged by UNIDO to the Trust Fund and the Donor will reimburse UNIDO for any negative balance in the Trust Fund. However the total payments by the Donor under this agreement will not exceed US$ one million two hundred thousands (US$ 1. 200. 000).

2 Upon submission of a final financial statement in accordance with Article VII (b), any surplus remaining in the Trust Fund, after satisfying all Project commitments and liabilities, shall be returned to the Donor or disposed of as requested by the Donor. Any interest accrued from temporary credit balances of the Project funds and /or funds remaining after the completion of the Project shall also be returned to the donor.

ARTICLE XI

All correspondence regarding the implementation of this agreement shall be addressed to:

a) Donor:

Permanent Representative of the Italian Republic to UNIDO
Hoher Markt, 1010 Vienna
Tel: +431 5351620
Fax: +431 535162935

b) UNIDO :

Managing Director
Programme Coordination and Field Operations Division
P.O. BOX 300
Vienna International Centre
a-1400 Vienna
Tel: +431 260260
Fax: +431 2692669

ARTICLE XII

This Agreement shall enter into force upon its signature.
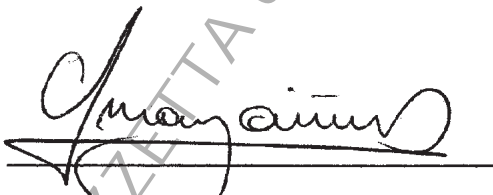
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in two copies in English:

For the Government of
the Italian Republic

Angelo Gabriele de CEGLIE
Ambassador
Permanent Representative of Italy

Date: 15 March 2005

For the United Nations
Industrial Development Organization

Carlos MAGARIÑOS
Director-General

Date: 15 March 2005

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "il Donatore) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (di seguito denominata "UNIDO") hanno convenuto di cooperare per l'attuazione della Fase 1 di un progetto in Vietnam intitolato **"Assistenza per creare una Infrastruttura Nazionale e Provinciale di Supporto alle PMI"** (di seguito denominato "il Progetto") che è descritto integralmente nel Documento del Progetto TF/VIE/03/001 (di seguito denominato il "Documento del Progetto") che è qui allegato come Allegato A e ne fa parte integrante;

Considerando che il Donatore ha informato l'UNIDO della sua volontà di contribuire con finanziamenti alla prima fase del Progetto che deve essere realizzato in due anni;

Considerando che si prende nota del fatto che il Governo della Repubblica di Finlandia ha espresso la volontà di finanziare una parte del Progetto, e che le responsabilità dell'Italia e della Finlandia sono coperte da accordi che sono simili in termini di requisiti di monitoraggio, rendicontazione e auditing;

Considerando che è stato convenuto tra l'UNIDO e il Donatore che l'UNIDO sarà responsabile secondo i termini di questo Accordo e che i regolamenti e le norme finanziarie dell'UNIDO saranno applicate per la gestione dei fondi dati dal Donatore per il Progetto;

DI CONSEGUENZA, l'UNIDO è il Donatore convengono quanto segue:

Articolo 1

1 Il Donatore, nel modo indicato al paragrafo 2 seguente, metterà a disposizione dell'UNIDO una somma dell'importo massimo di un milione duecentomila $US ($US 1.200.000,00) che viene debitamente annotata nel bilancio del Documento del Progetto alla Sezione J come parte B. L'UNIDO utilizzerà questi fondi per far fronte ai costi del Progetto, inclusi i costi di supporto al programma, e svolgerà le attività, conformemente al Documento del Progetto (attività dettagliate, programma dei lavori e bilancio).

2 Il contributo sarà pagato all'UNIDO in un'unica rata. Il pagamento sarà effettuato all'UNIDO dopo entrata in vigore di questo Accordo.
Il Donatore depositerà i fondi succitati, in valuta convertibile di uso non limitato, sul Conto dell'UNIDO/IDF N. 949 – 2 – 416442, presso la JPMorgan Chase (ABA n. 021 000 021) 1166 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10036 – 2708, USA, indicando il Numero del Progetto TF/VIE/04/001.

3 L'UNIDO creerà un fondo fiduciario (di seguito denominato "il Fondo Fiduciario") secondo i suoi regolamenti e norme finanziarie per il ricevimento e l'amministrazione dei succitati fondi, inclusi gli interessi che matureranno. Gli interessi maturati non saranno utilizzati senza l'approvazione scritta del Donatore.

4 Il fondo fiduciario e le attività da questo finanziate saranno amministrati dall'UNIDO conformemente ai suoi regolamenti, norme e istruzioni o direttive amministrative applicabili. Di conseguenza, il personale sarà assunto e amministrato; le attrezzature, le forniture e i servizi acquistati e i contratti stipulati conformemente alle disposizioni di questi regolamenti, norme, istruzioni e direttive amministrative.

5 Tutti i conti e rendiconti finanziari saranno espressi in dollari Stati Uniti e non ci sarà nessuna contabilità o rendicontazione in altra valuta. Per la registrazione delle ricevute e/o pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari Stati Uniti al tasso di cambio contabile delle Nazioni Unite applicabile alla data del ricevimento e/o pagamento.

ARTICOLO 2

Il Fondo Fiduciario sarà utilizzato dall'UNIDO allo scopo di far fronte ai costi effettivi del Progetto e di finanziare i costi dei servizi di supporto al programma forniti dall'UNIDO nell'attuazione del Progetto, come specificato nel Documento del Progetto.

ARTICOLO 3

1 L'UNIDO avvierà e continuerà a svolgere le operazioni previste da questo Accordo dopo ricevimento di una copia dell'Accordo firmata dalle due Parti e dopo ricevimento dei fondi conformemente all'Articolo 1.

2 Il Donatore si impegna a far fronte ai costi effettivi dei servizi specificati alla sezione J come parte B nell'Allegato A del Documento del Progetto, e l'UNIDO assicura di non assumere nessun impegno per servizi non specificati nel Documento del Progetto, senza l'approvazione scritta del Donatore.

3 Se l'UNIDO considera che sono necessari dei cambiamenti tra componenti e/o servizi aggiuntivi, non previsti nel Documento del Progetto e che non richiedono fondi supplementari, presenterà all'approvazione del Donatore un bilancio rettificato, indicante i cambiamenti richiesti negli input e/o nel finanziamenti rettificato che saranno necessari.

4 L'UNIDO presenterà per approvazione il piano di lavoro iniziale e i piani di lavoro annuali alla Revisione Annuale Tripartita.

ARTICOLO 4

La proprietà delle attrezzature, materiali, forniture e ogni altro bene, finanziati con questo Fondo Fiduciario sarà assegnata all'UNIDO. Salvo diversamente previsto dal Documento del Progetto, dopo il completamento operativo del Progetto, la proprietà delle attrezzature, materiali e forniture, nonché di

altri beni necessari per l'operazione del Progetto, sarà trasferita al Governo del Vietnam o a un entità da lui nominata.

ARTICOLO 5

1 Una valutazione congiunta delle attività finanziate da questo Fondo Fiduciario sarà effettuata congiuntamente dal Donatore e dall'UNIDO conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato A.

2 L'UNIDO fornirà al Donatore ogni altra informazione sull'attività, che possa essere ragionevolmente e di volta in volta richiesta per pubblica informazione, diffusione o altri scopi.

ARTICOLO 6

Il Fondo Fiduciario sarà sottoposto esclusivamente alle procedure di auditing interne ed esterne previste dai regolamenti finanziari, norme e istruzioni amministrative e direttive dell'UNIDO.

ARTICOLO 7

Oltre ai rapporti specificati all'Allegato A, l'UNIDO fornirà al Donatore i seguenti rendiconti e rapporti nel formato normalmente usato dall'UNIDO per la contabilità e le relazioni finanziarie:

(a) Un rendiconto finanziario annuale dettagliato indicante le entrate e le spese per l'anno per ogni voce del bilancio approvato, e gli attivi e i passivi al 31 dicembre per quanto riguarda i fondi forniti dal Donatore;

(b) Un rendiconto finanziario finale certificato entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'ultimo esborso di fondi per questo progetto è stato effettuato dall'UNIDO, con un resoconto analitico delle spese per ogni voce del bilancio approvato.

Inoltre, su richiesta del Donatore, l'UNIDO farà effettuare a revisori esterni all'UNIDO un auditing dei suoi rendiconti finanziari e inoltrerà una copia del rapporto dei revisori al Donatore.

ARTICOLO 8

L'UNIDO notificherà al Governo il completamento delle attività per cui era stato creato il Fondo Fiduciario. Si considera che la data di questa notifica sia la data del completamento operativo del Progetto. Questo accordo continuerà ad essere in vigore per gli scopi indicati all'Articolo 10.

ARTICOLO 9

1 Ogni emendamento o modifica a questo Accordo sarà reciprocamente approvato tra il Donatore e l'UNIDO per iscritto.

2 L'UNIDO e il Donatore si informeranno prontamente tra loro di ogni evento o situazione che possa influenzare l'attuazione delle attività del progetto e che possa rendere necessario concordare una modifica o alterazione dello scopo o esecuzione del progetto, del bilancio approvato o di altri aspetti di questo Accordo.

3 Se, secondo il parere del Donatore, nell'attuazione di un progetto i fondi sono stati male usati o non giustificati in modo soddisfacente dall'UNIDO, il Donatore avrà il diritto di interrompere questo accordo senza indugio e di cominciare consultazioni con l'UNIDO, allo scopo di trovare una soluzione. Se il Donatore lo riterrà necessario, si chiederà a un Revisore Esterno all'UNIDO di esaminare le presunte accuse di cattivo uso dei fondi o di rendiconti insoddisfacenti e di farne rapporto. Nel caso in cui il Revisore Esterno abbia riscontrato che i fondi siano stati usati male o non giustificati in modo soddisfacente, il Donatore e l'UNIDO troveranno una soluzione reciprocamente accettabile, nell'ambito delle norme e regolamenti finanziari dell'UNIDO.

4 Il Donatore non accetterà nessuna responsabilità per ricorsi, debiti, danni o perdite risultanti dall'attuazione di questo Accordo.

5 Ogni controversia sull'applicazione o interpretazione di qualsiasi disposizione qui contenuta sarà risolta attraverso consultazioni e/o negoziati tra le due parti.

6 Questo Accordo può essere interrotto da ognuna delle due parti con un preavviso scritto di 90 giorni all'altra parte, salvo per la validità prevista all'Articolo 10 per gli scopi lì specificati.

ARTICOLO 10

1 Dopo il completamento operativo del Progetto come specificato all'Articolo 8 , o l'interruzione di questo Accordo come specificato all'Articolo 9, il Fondo Fiduciario rimarrà aperto fino a che tutte le spese a cui l'UNIDO si sarà esposta, saranno state onorate. Ogni saldo dovuto all'UNIDO, secondo l'Articolo 3, sarà addebitato dall'UNIDO al Fondo Fiduciario e il Donatore rimborserà l'UNIDO per ogni saldo negativo nel Fondo Fiduciario. Tuttavia, il totale dei pagamenti del Donatore, secondo questo accordo, non supererà un milione duecentomila $US ($US 1.200.000).

2 Dopo presentazione di un rendiconto finanziario finale conformemente all'Articolo 7 (b), ogni eccedenza restante nel Fondo Fiduciario, dopo aver soddisfatto tutti gli impegni e le passività del Progetto, sarà restituita al Donatore o liquidata secondo la richiesta del Donatore. Tutti gli interessi maturati dai saldi attivi temporanei dei fondi del Progetto e/o restanti dopo il completamento del Progetto saranno a loro volta restituiti al Donatore.

ARTICOLO 11

Tutta la corrispondenza riguardante l'attuazione di questo accordo deve essere indirizzata a:

a) Donatore:

Rappresentanza Permanente della Repubblica Italiana presso l'UNIDO
Hoher Markt, 1010 Vienna
Tel: +431 5351620
Fax: +431 535162935

b) UNIDO :

Managing Director
Programme Coordination and Field Operations Division
P.O. BOX 300
Vienna International Centre
a-1400 Vienna
Tel: +431 260260
Fax: +431 2692669

ARTICOLO 12

Questo Accordo entrerà in vigore dopo la sua firma.

IN FEDE DI CIO, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due opie in lingua inglese:

Per l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo Industriale

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Data e luogo:

07A06829

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703164/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.